


GUIDA EXPORT GRAPPE E DISTILLATI

2017



ITCA

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Coordinamento Generale

Ines Aronadio
Ufficio Agroalimentare e Vini

I testi pubblicati sono a cura degli uffici dell'ICE-Agenzia di

Africa: Accra, Algeri, Brazzaville, Casablanca, Il Cairo, Johannesburg, Luanda, Maputo e Tunisi

Americhe: Bogotà, Buenos Aires, Caracas, Città del Messico, L'Avana, Montreal, New York, San Paolo, Santiago del Cile

Asia: Almaty, Amman, Baku, Bangkok, Beirut, Dubai, Giacarta, Hochiminh City, Hong Kong, Kuala Lumpur, New Delhi, Pechino, Seoul, Singapore, Taipei, Tel Aviv e Tokyo

Europa: Belgrado, Berlino, Berna, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Istanbul, Kiev, Londra, Lubiana, Madrid, Mosca, Parigi, Podgorica, Pristina, Sarajevo, Skopje, Sofia, Stoccolma, Tirana, Varsavia, Vienna e Zagabria

Oceania: Sydney

Supervisione

Brunella Saccone, Fabio Costantini
Ufficio Agroalimentare e Vini

Layout grafico, impaginazione e revisione dei grafici e delle tavole

Vincenzo Lioi, Dalila Parisi, Silvia Sebastiani Del Grande
Coordinamento Promozione del Made in Italy

Contatti

vini@ice.it

Finito di stampare

giugno 2017

SOMMARIO

pag. **4**

Africa

pag. **28**

Americhe

pag. **72**

Asia

pag. **116**

Europa

pag. **188**

Oceania

INDICE

pag. 6	Algeria
pag. 8	Angola
pag. 10	Congo
pag. 12	Egitto
pag. 14	Ghana
pag. 16	Marocco
pag. 18	Mozambico
pag. 20	Sudafrica
pag. 25	Tunisia



AFRICA



Algeria

Fattura Export:

Devono essere indicati : prezzo unitario, quantità, origine merce, l'incoterm, modo di pagamento : (Lettera di credito obbligatoria).

La fattura deve essere firmata con timbro umido.

Dichiarazione doganale:

Richiesta.

Documenti di trasporto:

- Polizza di carico "clean on board" (per trasporto via mare);
- Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea);
con menzione: Freight prepaid
- Boarding list;

L'assicurazione deve obbligatoriamente essere pagata in Algeria

Packing List:

Richiesto.

Certificato di origine:

Obbligatorio.

Certificati di analisi:

Accettati analisi da laboratori indipendenti dal produttore.

Etichettatura:

Indicazioni obbligatorie in arabo:

- Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento;
- ragione sociale del produttore;
- nome;
- Paese di provenienza;
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale;
- numero del lotto;
- dicitura "contiene solfiti".

Imballaggi:

Conformi alla normativa dell'U.E.

Documenti di importazione:

Per l'accesso alle operazioni di commercio con l'estero l'importatore deve produrre la seguente documentazione:

- L'estratto del registro del commercio;
- La carta d'immatricolazione fiscale (carta magnetica dal 1° gennaio 2009 con il numero d'identificazione fiscale)

Dichiarazione doganale di importazione:

Richiesta.

Documenti di spedizione all'importazione:

- fattura originale domiciliata presso la banca dell'importatore;
- attestazione di domiciliazione rilasciata dalla banca dell'importatore;
- polizza di carico originale vistata dalla banca o lettera di vettura aerea;



- avviso di arrivo della merce rilasciato dalla società di trasporto;
- documento EUR 1, dichiarazione di origine da Paesi comunitari che sostituisce il certificato di origine;
- certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio del paese di provenienza, per i paesi extra-comunitari;
- documento EX 1, dichiarazione di esportazione rilasciata dalle dogane del paese di provenienza;
- sottoscrizione obbligatoria di assicurazione algerina che copre i rischi legati al trasporto delle merci importate.

■ **Contingente doganale:**

Non previsto.

■ **Bioterrorism Act:**

Non previsto.

■ **Notifica preventiva:**

Non prevista.

■ **Registrazione etichetta:**

Non obbligatoria .

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Dazio doganale del 30% ed IVA 17%

Imposta indiretta relativa al diritto di circolazione per ettolitro:

1. 100 dinari algerini (pari a 14 €) per gli alcolici utilizzati nella preparazione di vini spumanti e di vini dolci naturali che beneficiano del regime fiscale dei vini;
2. 70.000 dinari algerini (pari a 642 €) per gli aperitivi a base di vini, vermut, vini di liquori e derivati, vini dolci naturali sottoposti al regime fiscale degli alcolici, vini e liquori di origine straniera che usufruiscono di una denominazione di origine o controllata o regolamentata non che per crema di "cassis";
3. 100.000 dinari algerini (pari a 917 €) per Whiskies ed aperitivi a base di alcolici come bitters, amari, anice.
4. 70.000 dinari algerini (pari a 642 €) per i rhums e per i prodotti non riportati ai punti 1) 2) e 3).

■ **Altri eventuali documenti:**

- Certificato Euro1;
- Documento "Acquist du sergice des alcools" rilasciato dall'Amministrazione delle imposte in loco.

■ **Link utili:**

- Ministero del Commercio : www.mincommerce.gov.dz;
- Ministero delle Finanze : www.mf.gov.dz;
- Dogana Algerina : www.douane.gov.dz;
- Office National de Commercialisation des Produits Vitivinicoles : www.oncv-groupe.com



Angola

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Si, da fare all'arrivo della merce.

Documenti di trasporto:

AWB o B/L

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si. Viene successivamente effettuato localmente dall'azienda BROMANGOL.

Certificati di analisi:

Richiesto solamente il Certificato di Analisi.
Il Certificato Sanitario è facoltativo.

Etichettatura:

Deve contenere:

- Nome del prodotto;
- Tipologia del prodotto;
- Paese di origine;
- Data di produzione, data di scadenza;
- Quantità liquida o quantità di prodotto contenuto nella confezione, espressa in volume (litri) o in massa (Kg);
- Elenco ingredienti e additivi con le relative percentuali;
- % alcool contenuto;
- Consigli per la conservazione.

Imballaggi:

Non vi sono particolari esigenze.

Documenti di importazione:

Dichiarazione d'importazione, Licenza d'importazione, fattura export, Bill of Landing o Airway Bill, Packing list, certificato di origine, certificato di analisi.

Dichiarazione doganale di importazione:

Si

Documenti di spedizione all'importazione:

Come sopra.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No



■ **Registrazione etichetta:**

Non necessaria.

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

I dazi e le imposte ammontano a 73%.

■ **Link utili:**

www.agt.minfin.gov.ao



Congo

Fattura Export:

Obbligatoria, Fattura commerciale in francese, inglese o nella lingua del paese di provenienza o di origine

Dichiarazione doganale:

Obbligatoria. IM4

Documenti di trasporto:

Obbligatorio. Secondo il modo di trasporto (B/L, LTA, LTR) e accompagnato da una lettera di vettura

Packing List:

Obbligatoria

Certificato di origine:

Obbligatorio

Certificati di analisi :

Obbligatorio. Le analisi verranno certificate da l'O.C.C (Ufficio congolese di controllo).
Certificato Sanitario non obbligatorio.

Etichettatura:

Obbligatoria.
Deve comprendere tra l'altro:
Il paese di produzione o d'imbottigliamento;
La ragione sociale del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
Nome del vino;
Volume di graduazione alcolica in %;
Volume nominale;
Imballaggi;
In conformità con le norme Europee.

Documenti di importazione:

Licenza d'importazione modello IB da sottoscrivere presso una banca commerciale nella RDC;
Statuto della società esportatrice;
N° del conto bancario; La Nuova Identificazione Fiscale;
La fattura pro forma.

Dichiarazione doganale di importazione:

Obbligatoria.
IM 4
IM 5: importazione temporanea;
IM 6: Importazione condizionale.

Documenti di spedizione all'importazione:

Obbligatoria.
IM 4
IM 5: importazione temporanea;
IM 6: Importazione condizionale.

Contingente doganale:

No



Bioterrorism Act:

No

Registrazione Etichetta:

Non necessario

Notifica preventiva:

Obbligatoria. La notifica per l'importazione viene fatta al direttore provinciale della DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) della città nella quale viene fatta l'importazione

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

L'importatore deve pagare i dazi di 20%;

L'IVA è del 16%;

Il dazio al consumo è di 60%.

Sistema di calcolo delle accise:

$((\text{Valore CIF} + \text{Dazio}) / 100) * \text{Dazio al consumo}$.

Link utili:

www.occ.cd

www.segucercd.cd

www.douanes.gouv.cd



Egitto

Fattura Export:

Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore:

"We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian".

Dichiarazione doganale:

Si

Documenti di trasporto:

- Polizza di carico (in 3 copie);
- "Bill of Lading" (per trasporto via mare),
- Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea),
- Polizza di assicurazione (2 copie).

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si

Certificati di analisi:

Si

Etichettatura:

Sono obbligatori in lingua francese o inglese:

- Il Paese di produzione (Produced in Italy);
- Alcool effettivo;
- Volume nominale e tutto quanto richiesto nei Paesi UE.

Imballaggi:

I cartoni devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica.

Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati.

Documenti di importazione:

Si

Dichiarazione doganale di importazione:

Si

Documenti di spedizione all'importazione:

- Fattura commerciale;
- Certificato di origine;
- Certificato di analisi;
- Polizza di carico "Bill of Lading" (per trasporto via mare);
- Lettera di vettura "air way-bill" per trasporto via aerea;
- Packing List;
- Certificato Euro1 (per le merci con un valore a partire da Euro 6.000,00).

Contingente doganale:

No



■ **Bioterrorism Act:**

No

■ **Notifica preventiva:**

No

■ **Registrazione etichetta:**

Non obbligatoria.

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Dazio doganale del 3000% ad valorem CIF.

Viene inoltre aggiunta una VAT pari al 13% del valore CIF aumentato dall'importo del dazio doganale.

■ **Altri eventuali documenti:**

All'arrivo della merce una bottiglia di ciascun tipo va presentata come campionatura per analisi a cura del Ministero competente.

■ **Varie ed eventuali:**

I quantitativi limitati alla domanda - che nasce dal turismo e dagli stranieri residenti - sono introdotti dai principali alberghi internazionali e dal "Duty Free Shop Co." che vende a stranieri nei propri 8 negozi sparsi nel paese (6 al Cairo).



Ghana

Fattura Export:

Sì. Contenuti obbligatori: anagrafica del fornitore/esportatore; data di emissione e numero; descrizione della merce, quantità e marca, peso, prezzo unitario, valore di transazione e moneta, condizioni di consegna (Incoterms).

Dichiarazione doganale:

Sì. Presentata dall'importatore.

Documenti di trasporto:

Original Bill of Lading/Airway Bill.

Packing List:

Sì

Certificato di origine:

Sì

Certificati di analisi:

Sì, rilasciato dai laboratori della Custom Division della Ghana Revenue Authority (necessario per determinare qualità e contenuto alcolico del prodotto).

Etichettatura:

Sì

Imballaggi:

Bottiglie di 750 ml o 1 litro.

Documenti di importazione:

Fattura Export, Dichiarazione doganale, Documenti di trasporto, Packing list, Certificato di origine, Certificato di analisi.

Dichiarazione doganale di importazione:

Sì

Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura Export, Dichiarazione doganale, Documenti di trasporto, Packing list, Certificato di origine, Certificato di analisi.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

Unique Consignment Reference (UCR): documento elettronico che identifica in modo univoco una operazione di import. Deve essere emesso il prima possibile, di norma subito dopo che l'esportatore e l'importatore hanno concluso la trattativa. E' un documento propedeutico per il rilascio di tutti gli altri attestati necessari per lo sdoganamento e la consegna delle merci (ePermits, eExemptions, Import Declaration Form (eIDF) and Customs Declarations). Si vedano in proposito nella sezione link i riferimenti alle Guide Telematiche Doganali.



Registrazione etichetta:

Etichettatura in lingua inglese con specificazione del tipo di prodotto, del paese di origine e del peso netto.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Import duty 20% (Tax Base = CIF (Cost + Insurance + Freight))

Vat 15% (TaxBase = CIF + Import Duty)

NHIL 2,5% (Tax Base = CIF + Import duty)

ECOWAS Levy 0,5% (Tax Base = CIF)

EDIF 0,5% (Tax Base = CIF)

GCNet Charge 0,4% (Tax Base = FOB)

Altri eventuali documenti:

Guida Telematica Doganale 1:

<http://www.ghanasinglewindow.com/explore-trade-processes/>

Guida Telematica Doganale 2: <https://www.ghanastradinghub.gov.gh/>

Customs Guide http://www.gra.gov.gh/docs/info/customs_guide.pdf

Import/Export Process Manual

<https://www.ghanastradinghub.gov.gh/Tools/Logo/Process%20Manual.pdf>



Marocco

Fattura Export:

Obbligatoria.

Dichiarazione doganale:

Obbligatoria.

Documenti di trasporto:

Obbligatorio - Tale documento deve riportare in dettaglio tutta la documentazione in allegato che accompagna la merce.

Packing List:

Obbligatorio - Per identificare il contenuto dei pacchi importati durante il controllo delle autorità doganali

Certificato di origine:

Obbligatorio.

Certificati di analisi:

Obbligatorio - Vista la legge n°13/83 relativa alla repressione delle frodi, gli agenti delle dogane e delle entrate sono abilitate ad effettuare i necessari controlli per ricercare e constatare le infrazioni alla sopracitata legge. E' previsto anche un prelievo di campionatura per eseguire delle analisi di conformità presso laboratori competenti in materia.

Etichettatura:

Obbligatoria - Recentemente, si sono resi obbligatori l'etichettatura in lingua araba per i prodotti alimentari e l'indicazione delle coordinate dell'importatore marocchino su tutte le merci importate - Legge n° 13-83 art.16

Imballaggi:

La legge marocchina esige l'importazione in imballaggi di vetro.

Documenti di importazione:

Obbligatori.

Dichiarazione doganale di importazione:

Obbligatoria - Gli importatori abilitati all'importazione di bevande alcoliche dispongono di una apposita licenza. Per ottenerla la legge prevede delle condizioni molto particolari, che ostacolano l'importazione e la distribuzione di tale prodotto.

Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura Proforma -Lettera di vettura -Packing list - certificato di origine - certificato di analisi (ulteriore documentazione va richiesta direttamente dall'importatore)

Contingente doganale:

Si

Bioterrorism Act:

Non previsto.

Notifica preventiva:

La notifica preventiva va rilasciata dalle autorità competenti per la repressione delle frodi

Registrazione etichetta:

Obbligatoria - Monopolio dello Stato



■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Nonostante l'accordo di libero scambio tra Marocco e UE entrato in vigore ormai dal 01 marzo 2012, le bevande alcoliche importate sono sottoposte a dazi doganali elevati:
Dazio all'importazione: 39,2% (secondo la convenzione bilaterale)
Tassa Parafiscale all'Importazione : 0,25%
IVA ad valorem : 20%

■ **Sistema di calcolo delle accise:**

TIC - Imposta di Consumo Interno:
Liquori e super alcolici da 1050 a 1500 euro per ettolitro
IVA specifica sul TIC: 10 euro per ettolitro
IVA ad valorem: 20%

■ **Marcatura:**

Grappe e distillati: 3,20 centesimi di euro per ogni bottiglia.
Contributo (da quantificarsi) sulla CRM - Mezzaluna Rossa Marocchina per la marcatura.

■ **Altri eventuali documenti:**

Le autorizzazioni e dichiarazioni per l'importazione sono a carico dell'importatore.

■ **Link utili:**

www.douane.gov.ma
www.onssa.gov.ma

■ **Varie ed eventuali:**

Si fa presente che il Marocco essendo un paese di religione musulmana il consumo delle bevande alcoliche é limitato. I ristoranti e gli alberghi non importano direttamente le bevande alcoliche ma le acquistano dagli importatori, grossisti e distributori che sono in possesso di una apposita licenza. Per ottenerla la legge prevede delle condizioni molto particolari, che ostacolano l'importazione e la distribuzione di bevande che contengono alcool; conseguentemente gli importatori sono solo 13.



Mozambico

Fattura Export:

Si. Deve contenere le seguenti informazioni: anagrafica completa del fornitore/esportatore; data di emissione e numero, descrizione della merce, quantità e marca, peso, prezzo unitario, valore di transazione e moneta, condizioni di consegna (Incoterms).

Dichiarazione doganale:

Obbligatoria. Presentata dall'importatore o da un suo rappresentate legale.

Documenti di trasporto:

AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [via mare].

Packing List:

Obbligatoria.

Certificato di origine:

Si. Secondo la normativa mozambicana (Art. 34 del Regolamento per lo sdoganamento delle merci, approvato con il Decreto n. 34 del 6 luglio 2009) il Paese di origine e' quello dove la merce e' stata prodotta o realizzata o dove ha subito l'ultima trasformazione rilevante secondo quanto previsto da Protocolli o Trattati ratificati e recepiti nell'ordinamento giuridico nazionale che diano diritto a un trattamento preferenziale.

Certificati di analisi:

Non e' obbligatorio ma consigliato per semplificare le procedure doganali. Il Certificato Sanitario puo' essere richiesto all'importatore per l'ottenimento della licenza di importazione.

Etichettatura:

LEGGE 22 del 2009 su protezione dei consumatori.

Le informazioni riportate sono state fornite dall'Associazione mozambicana a difesa dei consumatori (Associacao de defesa do consumidor de Mocambique).

Il Paese e' membro della International Organization for Standardization (ISO), di cui segue le direttive. Nelle etichette e' necessario che siano riportati almeno il nome del prodotto e dell'impresa produttrice, l'origine del prodotto, la sua composizione, le modalita' di conservazione e la data di scadenza (ove applicabile). Le etichette dei prodotti stranieri importati devono essere redatte in lingua portoghese. A questa lingua possono affiancarsene altre, ma la lingua portoghese deve sempre essere presente, per consentire al consumatore di compiere una scelta consapevole e informata.

E' stato tuttavia segnalato dall'Associazione di cui sopra che spesso vengono commercializzati prodotti importati che non presentano un'etichettatura conforme alla normativa mozambicana.

Imballaggi:

Nessuna disposizione specifica.

Documenti di importazione:

- Fattura e documenti di spedizione;
- Dichiarazione Doganale.

Le operazioni doganali devono essere effettuate tramite un Agente (Despachante). Gli importatori devono essere iscritti ad un apposito registro tenuto presso il Ministero dell'industria e Commercio e le Dogane.

Dichiarazione doganale di importazione:

La dichiarazione doganale puo' avere le seguenti forme:

- Documento UNICO (DU) per i regimi normali;
- Documento Unico Abbreviato (DUA) per per valori inferiori a 37 Milioni di Meticais (Valore FOB);
- Despacho Semplificado (DS) per valori inferiori o uguali a 12 Milioni di Meticais che non siano destinati a fini commerciali.



Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura, documenti di Trasporto, Packing List, Certificato di Origine e Certificato di Analisi.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

La procedura doganale inizia alla presentazione della Dichiarazione Doganale; il processo puo' essere avviato anche prima dell'arrivo della Merce.

Per tale categoria di prodotti non e' prevista l'ispezione pre-imbarco.

Registrazione etichetta:

Non Obbligatoria.

Nel mese di settembre 2016 con Diploma Ministerial 59/2016 del 14 settembre e' stata introdotta un'imposta di sigillo per diverse categorie di prodotti tra cui gli Alcolici.

I Sigilli (Marche da Bollo) sono richiesti dall'Importatore a seguito di una procedura di registrazione presso l'Autorità Tributaria e le Dogane e devono essere apposti sui prodotti prima dell'avvio della procedura di importazione.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Diritti Doganali calcolati sul Valore CIF: Tasse Doganali Generali - 20% a cui si aggiungono le Imposte di Consumo (accise) - 65% e l'IVA - 17%

Sistema di calcolo delle accise:

Percentuale del 65 % sul valore Cif+Tasse doganali.

Link utili:

Autoridade Tributária de Moçambique (AT);

Tariffe Doganali/Pauta Aduaneira

<http://www.at.gov.mz/por/Pauta-Aduaneira>

Janela Única Eletrónica das Alfândegas (JUE)

<https://www.mcnet.co.mz/HSCodes.aspx>

Varie ed eventuali:

Potere d'acquisto medio: 1220 USD (PPP-2016 - Fonte EIU).

Consumo pro capite di Alcool: 2,4 litri di alcool puro pro capite (Fonte OMS 2014).



Sudafrica

Fattura Export:

Obbligatoria.

Dichiarazione doganale:

Obbligatoria.

Documenti di trasporto:

Polizza di carico, Fattura commerciale, Packing list, Certificato di origine - EUR1.

Packing List:

Obbligatoria.

Certificato di origine:

Obbligatorio - Se al momento dello sdoganamento si produce il Certificato EUR1 si puo' sdoganare sotto la TH1905.90.90, quindi in esenzione da dazi.

Certificati di analisi:

- Certificato di analisi: obbligatorio;
- Certificato sanitario: non obbligatorio.

Etichettatura:

Obbligatoria - l'etichetta del vino (in lingua inglese) deve essere inviata al dipartimento nazionale dell'agricoltura sudafricano per approvazione - vedi recapiti nella casella "per saperne di piu".
Le prescrizioni devono essere in conformita' con i requisiti riportati nella normativa sudafricana.
E' inoltre obbligatorio indicare il B Code (Identificazione dell'importatore sudafricano). Il B Code e' rilasciato dal Dipartimento Nazionale dell' Agricoltura Sudafricano, dietro rilascio della licenza di importazione.
In sostanza, le informazioni sull'etichetta devono includere (in inglese): - Nome del prodotto; - Nome e indirizzo del produttore, del confezionatore, del venditore e dell'importatore; - Istruzioni per particolari condizioni di conservazione, se applicabile; - Il paese di origine.
Vedi la normativa in allegato.

Imballaggi:

Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro.

Documenti di importazione:

- Licenza di importazione;
- Certificato di origine - EUR1.

Dichiarazione doganale di importazione:

Un preavviso di almeno 48 ore deve essere dato al Quality Audit Division per ogni spedizione di prodotto. Una volta che arriva la spedizione, l'importatore deve presentare il certificato di importazione e deve ottenere un passaggio dal Quality Audit Division. Un certificato di prelievo (Removal Certificate) è inoltre obbligatorio per la distribuzione e la vendita della merce. Questo certificato e' obbligatorio per ogni spedizione che arriva nel Paese. La spedizione verra' spaccettata sotto la supervisione di un ispettore della Quality Audit Division. Il certificato deve essere accompagnato da un campione di 750 ml (tratto dalla consegna dall'ispettore). Per i prodotti che vengono importati in massa sono obbligatori i seguenti certificati; Certificate of Permission for blending of liquor and Certificate for Permission to sell liquor imported in bulk after bottling. Se la merce andra' in magazzino, l'importatore (che dovra' avere un importer's code e n. I.V.A) dovra' assicurarsi che il deposito sia stato approvato dalle Autorita' municipali, come idoneo a magazzinaggio di prodotti alimentari.

Documenti di spedizione all'importazione:

Obbligatori - rilasciati dallo spedizioniere.



Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

Obbligatorio.

Registrazione etichetta:

Obbligatorio:

- approvazione dell'etichetta;
- rilascio del certificato di analisi;
- un preavviso di almeno 48 ore al Quality Audit Division per ogni spedizione.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Il dazio doganale viene calcolato sul valore dichiarato in fattura al cambio utilizzato dalla dogana al momento dello sdoganamento. La dogana applica un tasso di cambio, in genere, piu' alto delle banche. L'IVA viene calcolata al 14% del valore in dogana - (Customs value) della merce + 10% (Mark dettato dalla dogana) + dazio doganale, se applicabile.

Sistema di calcolo delle accise:

Le accise sono calcolate sui litri e quindi variano.

Formula del calcolo delle accise: volume di massa (litri) x relativa aliquota del dazio = accisa da pagare

Vedi documento in allegato.

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department of Plant Health Directorate Food Safety and Quality Assurance (FSQA) Sub-Directorate Agricultural Product Quality Assurance (AQA) Private Bag X5015 Stellenbosch South Africa Tel: +27 21 809 1688 Fax: +27 21 887 6392 Email: rhonelB@daff.gov.za Website: www.daff.gov.za

Varie ed eventuali:

La licenza di importazione che e' necessaria per far entrare il prodotto nel Paese e' nominale e non trasferibile; va ottenuta per ogni prodotto e per ogni formato importato. In sostanza il prodotto puo' essere sdoganato soltanto presentando tale licenza in proprio nome. Essa non scade, salvo cambiamenti importanti su etichetta o composizione del blend del vino che si riflettano nel nome in etichetta. Non e' vietato, in ogni caso, che piu' di un importatore registri lo stesso prodotto (cio' dipende dagli accordi fra produttore e importatore). Il costo del permesso e' di circa Euro 30 una tantum, che di solito paga l'importatore.



PART 2				Reference
SECTION A				
SPECIFIC EXCISE DUTIES ON LOCALLY MANUFACTURED OR ON IMPORTED GOODS OF THE SAME CLASS OR KIND				
Section Notes:				
1. Any rate of specific excise duty specified in this Section in respect of any goods shall apply to any such goods which are manufactured in the Republic or shall apply to imported goods of the same class or kind.				A1/2A/154
2. Beer in retail packings may not be removed from one manufacturing warehouse to another such warehouse.				A1/2A/154
3. If duty should become payable on any beer which is in a process of manufacture, such duty shall be calculated according to the registered strength and quantity of the final product.				A1/2A/154
4. The goods specified in item nos. 104.30.01, 104.30.05, 104.30.09 and 104.30.13 are only subject to specific excise duty on imported goods of the same class or kind.				A1/12A/154
Tariff Item	Tariff Subheading	Description	Rate of Duty Excise	
104.00		PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO		Tax Prop 2016
104.01	19.01	Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 per cent by mass of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5 per cent by mass of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included:		Tax Prop 2016
	.10 1901.90.20	Traditional African beer powder as defined in Additional Note 1 to Chapter 19.....	34,7c/kg	Tax Prop 2016
104.10	22.03	Beer made from malt:		Tax Prop 2016
	.10 2203.00.05	Traditional African beer as defined in Additional Note 1 to Chapter 22	7,82c/li	Tax Prop 2016
	.20 2203.00.90	Other.....	R79.26/li aa	
104.15	22.04	Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must (excluding that of heading 20.09):		Tax Prop 2016
	.01 2204.10	Sparkling wine	R10.53/li	Tax Prop 2016
	2204.21	In containers holding 2 li or less:		Tax Prop 2016
	2204.21.4	Unfortified wine:		Tax Prop 2016
	.03 2204.21.41	With an alcoholic strength of at least 4.5 per cent by volume but not exceeding 16.5 per cent by vol.....	R3.31/li	Tax Prop 2016
	.04 2204.21.42	Other.....	R161.47/li aa	Tax Prop 2016



Jacobsens

CUSTOMS AND EXCISE TARIFF BOOK

- 674 -

02.03.2016

104.15

Tariff Item	Tariff Subheading	Description	Rate of Duty	Reference
			Excise	
104.15 (Cont.)	2204.21.5	Fortified wine:		Tax Prop 2016
.05	2204.21.51	With an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 22 per cent by vol.....	R5.82/li	Tax Prop 2016
.06	2204.21.52	Other	R161.47/li aa	Tax Prop 2016
	2204.29	Other:		Tax Prop 2016
	2204.29.4	Unfortified wine:		Tax Prop 2016
.07	2204.29.41	With an alcoholic strength of at least 4.5 per cent by volume but not exceeding 16.5 per cent by vol.....	R3.31/li	Tax Prop 2016
.08	2204.29.42	Other	R161.47/li aa	Tax Prop 2016
	2204.29.5	Fortified wine:		Tax Prop 2016
.09	2204.29.51	With an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 22 per cent by vol.....	R5.82/li	Tax Prop 2016
.10	2204.29.52	Other	R161.47/li aa	Tax Prop 2016
104.16	22.05	Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:		Tax Prop 2016
	2205.10	In containers holding 2 li or less:		Tax Prop 2016
.01	2205.10.10	Sparkling	R10.53/li	Tax Prop 2016
	2205.10.2	Unfortified:		Tax Prop 2016
.03	2205.10.21	With an alcoholic strength of at least 4.5 per cent by volume but not exceeding 15 per cent by vol.....	R3.31/li	Tax Prop 2016
.04	2205.10.22	Other	R161.47/li aa	Tax Prop 2016
	2205.10.3	Fortified:		Tax Prop 2016
.05	2205.10.31	With an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 22 per cent by vol.....	R5.82/li	Tax Prop 2016
.06	2205.10.32	Other	R161.47/li aa	Tax Prop 2016
	2205.90	Other:		Tax Prop 2016
	2205.90.2	Unfortified:		Tax Prop 2016
.09	2205.90.21	With an alcoholic strength of at least 4.5 per cent by volume but not exceeding 15 per cent by vol.....	R3.31/li	Tax Prop 2016
.10	2205.90.22	Other	R161.47/li aa	Tax Prop 2016



Jacobsens
CUSTOMS AND EXCISE TARIFF BOOK

- 675 -

(15960) Supp 1067 02.03.2016

104.16

Tariff Item	Tariff Subheading	Description	Rate of Duty		Reference
			Excise		
104.16 (Cont.)	2205.90.3	Fortified:			Tax Prop 2016
.11	2205.90.31	With an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 22 per cent by vol.....	R5.82/li		Tax Prop 2016
.12	2205.90.32	Other	R161.47/li aa		Tax Prop 2016
104.17	22.06	Other fermented beverages (for example, cider, perry and mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included:			Tax Prop 2016
.03	2206.00.05	Sparkling fermented fruit or mead beverages; mixtures of sparkling fermented beverages derived from the fermentation of fruit or honey; mixtures of sparkling fermented fruit or mead beverages and non-alcoholic beverages	R10.53/li		Tax Prop 2016
.05	2206.00.15	Traditional African beer as defined in Additional Note 1 to Chapter 22	7,82c/li		Tax Prop 2016
.07	2206.00.17	Other fermented beverages, unfortified, with an alcoholic strength of less than 2,5 per cent by volume	R79.26/li aa		Tax Prop 2016
.09	2206.00.19	Other fermented beverages of non-malted cereal grains, unfortified, with an alcoholic strength of at least 2.5 per cent by volume but not exceeding 9 per cent by vol.	R79.26/li aa		Tax Prop 2016
.11	2206.00.21	Other mixtures of fermented beverages of non-malted cereal grains and non-alcoholic beverages, unfortified, with an alcoholic strength of at least 2.5 per cent by volume but not exceeding 9 per cent by vol.	79.26/li aa		Tax Prop 2016
.15	2206.00.81	Other fermented apple or pear beverages, unfortified, with an alcoholic strength of at least 2,5 per cent by volume but not exceeding 15 per cent by vol.....	R79.26/li aa		Tax Prop 2016
.16	2206.00.82	Other fermented fruit beverages and mead beverages, including mixtures of fermented beverages derived from the fermentation of fruit or honey, unfortified, with an alcoholic strength of at least 2,5 per cent by volume but not exceeding 15 per cent by vol.	R79.26/li aa		Tax Prop 2016
.17	2206.00.83	Other fermented apple or pear beverages, fortified, with an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 23 per cent by vol.....	R65.97/li aa		Tax Prop 2016
.21	2206.00.84	Other fermented fruit beverages and mead beverages including mixtures of fermented beverages derived from the fermentation of fruit or honey, fortified, with an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 23 per cent by vol.....	R65.97/li aa		Tax Prop 2016
.22	2206.00.85	Other mixtures of fermented fruit beverages or mead beverages and non-alcoholic beverages, unfortified, with an alcoholic strength of at least 2,5 per cent by volume but not exceeding 15 per cent by vol.	R79.26/li aa		Tax Prop 2016
.25	2206.00.87	Other mixtures of fermented fruit or mead beverages and non-alcoholic beverages, fortified, with an alcoholic strength of at least 15 per cent by volume but not exceeding 23 per cent by vol.....	R65.97/li aa		Tax Prop 2016
.90	2206.00.90	Other	R161.47/li aa		Tax Prop 2016
104.21	22.07	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 per cent vol. or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength:			Tax Prop 2016
.01	2207.10	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 per cent vol. or higher.....	R161.47/li aa		Tax Prop 2016
.03	2207.20	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	R161.47/li aa		Tax Prop 2016



Tunisia

Fattura Export:

Obbligatoria - Fattura commerciale, in vari esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 6), redatta preferibilmente in lingua francese, se no in lingua inglese.

Dichiarazione doganale:

Obbligatoria - IM4.

Documenti di trasporto:

Obbligatoria

- Polizza di carico "clean on board" (per trasporto via mare);
- LTA - Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea);
- CMR (Convenzione Trasporto Internazionale Merci) per via terrestre.

Packing List:

Obbligatoria, a seconda della quantità ordinata.

Certificato di origine:

E' obbligatorio per tutte le marche di prodotti.

Certificati di analisi:

Oltre alle analisi effettuate nei paesi di provenienza, spesso vanno effettuate ulteriori analisi con prelievamento di un campione (una o più bottiglie di ogni marchio di fabbrica "Trade Mark")

All'arrivo della merce, sono inoltre richiesti i seguenti certificati:

- 651 Certificato AOP (Appellazione Origine Protetta)
- 685 C.C.T. (Certificato di Controllo Tecnico)

Etichettatura:

E' obbligatoria su tutti prodotti specie in francese ed è preferibile anche in arabo.

Deve riportare:

- il Paese di produzione e/o di imbottigliamento (prodotto in Italia...);
- ragione sociale del produttore e/o dell'azienda imbottigliatrice;
- marchio del prodotto (marchio di fabbrica "Trade Mark");
- paese di provenienza;
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale;
- numero del lotto;
- data di scadenza.

Imballaggi:

Devono essere conformi alle norme europee

Documenti di importazione:

- Fattura commerciale;
- Packing list;
- Documenti di trasporto;
- Certificato di origine.

Dichiarazione doganale di importazione:

Obbligatoria.

Documenti di spedizione all'importazione:

Obbligatoria.

In caso di importazioni temporanee (in occasione di fiere, degustazioni in albergo, cerimonie particolari), è



raccomandato l'utilizzo del Carnet ATA.

Contingente doganale:

Non previsto.

Bioterrorism Act:

Non obbligatorio.

Notifica preventiva:

Non obbligatoria.

Registrazione etichetta:

Non obbligatoria

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Oneri doganali applicati all'importazione di prodotti inerenti tutto il Capitolo Doganale 22.08

D.D. : Dazio doganale: 36%

D.C.: Tassa al Consumo: 50%

Tassa supplemento di compensazione Alcol:0,800 D.T./Unità (circa 0,360 euro)

T.V.A. : Tassa Valore Aggiunto (Iva): 18%

R.P.D.: Tassa Prestazioni Doganali: fissa al 3%

Sistema di calcolo delle accise:

Valore Cif della merce.

Altri eventuali documenti:

- Certificato Eur 1;
- DAU : Documento Amministrativo Unico.

È obbligatorio precisare sulle fatture commerciali il numero identificativo dei prodotti secondo la nomenclatura di «Bruxelles» .

Link utili:

www.gifruits.com
www.agriculture.tn
www.onagri.nat.tn
www.apia.com.tn
www.packtec.tn

INDICE

pag. 30	Argentina
pag. 32	Bolivia
pag. 37	Brasile
pag. 41	Canada
pag. 44	Cile
pag. 48	Colombia
pag. 52	Cuba
pag. 54	Messico
pag. 56	Panama
pag. 58	Perù
pag. 65	Stati Uniti d'America
pag. 69	Venezuela



AMERICHE



Argentina

Fattura Export:

Deve contenere gli elementi sottoindicati:

- numero della fattura;
- luogo e data di emissione;
- nome ed indirizzo dell'esportatore;
- nome ed indirizzo dell'importatore;
- descrizione della merce e voce doganale;
- quantità di merce, numero di colli e peso lordo;
- valore della merce (CIF, FOB, C&F,..);
- paese d'origine;
- porto di imbarco;
- mezzo di trasporto;
- porto di destinazione;
- ammontare delle spese di trasporto;
- ammontare delle spese di assicurazione;
- la seguente dichiarazione redatta dall'esportatore:

"Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente pagados (o a pagarse). Declaro de igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios".

La fattura, esente da visti, e' richiesta in 4 copie e va redatta in lingua spagnola. E' tuttavia ammesso l'uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo facolta' della dogana argentina di esigere la traduzione in lingua spagnola.

E' inoltre richiesta la "nota de empaque", cioe' la descrizione analitica dell'imballaggio.

La fattura consolare non e' richiesta.

Dichiarazione doganale:

No

Documenti di trasporto:

- Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading);
- Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill).

Packing List:

E' richiesta la "nota de empaque", cioe' la descrizione analitica dell'imballaggio.

Certificato di origine:

Per prodotti provenienti del Mercosur o altri Paesi con preferenze tariffarie.

Certificati di analisi:

Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d'origine, con il visto della Camera di Commercio locale.

Con questo certificato l'importatore procederà ad ottenere il numero di registro presso il RNPA (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare).

Etichettatura:

All'etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta un'etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo:

- denominazione del prodotto;
- origine del prodotto;
- nome ed indirizzo dell'importatore;
- numero di iscrizione R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l'INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell'importatore;
- nome ed indirizzo dell'esportatore -contenuto netto in cl, ml o cc.;
- gradazione alcolica in % Volume;



- numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare);
- lotto di produzione;
- dicitura: "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a menores de 18 años".

Imballaggi:

La Risoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio Nazionale di Sanità Agroalimentaria) dispone che il legno per imballaggio, supporto e sistemazione utilizzato per trasportare ogni tipo di merce che si importi nel paese, dovrà essere libero di scorze, insetti e danni derivati di essi. Gli ispettori del SENASA hanno la facoltà di ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono, così come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinare lo stato fitosanitario.

Dichiarazione doganale di importazione:

La documentazione che l'importatore deve presentare presso l'INAL per poter commercializzare il prodotto é la seguente:

- Certificato originale di libera vendita nel Paese produttore;
- Certificato originale di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d'origine, e con il visto della Camera di Commercio locale;
- numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare);
- numero di iscrizione presso il R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l'INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell'importatore;
- Fattura commerciale;
- Packing List;
- Dichiarazione del produttore con il numero di lotto della merce, attestante che la stessa non ha data di scadenza.

Il certificato di analisi di origine del prodotto importato dev'essere rilasciato da un laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese d'origine.

Verificata la conformità di tutte queste informazioni, l'importatore potrà (una volta partita la merce) presentare una copia della polizza di carico (Bill of Lading) per poter iniziare la pratica per ottenere il "certificato di libera circolazione", documento definitivo per la commercializzazione della merce. Una volta arrivata la merce in dogana, l'importatore dovrà presentare la polizza di carico in originale. Nel momento di ricevere il "certificato di libera circolazione", l'importatore dovrà firmare una dichiarazione presso l'INAL assumendo la responsabilità per eventuali danni che possa causare il consumo del prodotto.

Contingente doganale:

Non esistono contingenti doganali.

Bioterrorism Act:

No

Registrazione etichetta:

Si, presso l'INAL (Istituto Nazionale di Alimenti).

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

L'importazione é soggetta al pagamento dei seguenti dazi doganali: dazio: dal 6% al 35% sul valore CIF
diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF IVA: 21% sul valore CIF piú gli altri dazi
Imposte interne: 20% / 25%

Altri eventuali documenti:

L'importatore di alcolici dev'essere iscritto:

- presso la dogana;
- presso l'INAL - "Instituto Nacional de Alimentos".

Per essere importatore di alcolici, le persone devono ottenere un numero di registro presso il R.N.P.A. "Registro Nacional de Producto Alimenticio".

L'iscrizione si realizza presso l'INAL. La persona deve essere iscritta presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).



Bolivia

Fattura Export:

La Fattura commerciale deve contenere i seguenti dati:

- numero della fattura e data di emissione;
- nome e indirizzo dell'esportatore;
- nome e indirizzo dell'importatore ed eventualmente del consegnatario;
- descrizione della merce, quantità e prezzo unitario;
- porto di spedizione e porto di destino;
- indicazione del mezzo di spedizione (via mare, via terra o via aerea);
- condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna);
- paese d'origine della merce (non indispensabile);
- nolo, assicurazione: valore CIF;
- numero della licenza d' importazione.

La fattura, esente da visti, è richiesta in 1 originale e 1 copia, redatta in lingua spagnola.

Dichiarazione doganale:

Si.

www.aduana.gob.bo

Documenti di trasporto:

"Conocimiento de Embarque" secondo il mezzo di trasporto:

Bill of lading (via marittima), o air way bill (via aerea), o lettera di vettura terrestre (CRT).

Packing List:

Si, allegato alla fattura.

Certificato di origine:

Non è richiesto il certificato d'origine tranne che per alcuni prodotti strategici e per i paesi con accordi bilaterali con la Bolivia tali documenti saranno lo strumento di controllo per certificare la produzione dei beni oggetto di commercio internazionale.

Se il prodotto lo richiede la Camera di Commercio di competenza territoriale dovrà emettere il relativo certificato di origine.

Certificati di analisi:

Si, rilasciato da un laboratorio ufficiale del Paese di origine.

Certificato sanitario:

Decreto Supremo 05190 del 24.04.59- Regolamento Sanitario per Prodotti alimentari e bevande: Articolo 740 - Le bevande alcoliche importate dovranno essere accompagnati da un Certificato Sanitario del Paese di Origine che attesti la legittimità, purezza e innocuità per il consumo umano e nel quale vengano specificati i seguenti dati:

Le esigenze del Senasag, in relazione al Certificato Sanitario di esportazione del paese di origine della merce sono: la azienda esportatrice del prodotto alimentare deve adempiere alle normative GMP (buone pratiche alimentari) e SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures), d'accordo a quanto specificato nel CODEX ALIMENTARIUS .

Il Certificato Sanitario di esportazione del Paese di Origine deve contenere le seguenti informazioni:

- Descrizione e quantità del prodotto;
- Marca del prodotto;
- Tipologia e dimensioni della confezione;
- Numero di partita e data di scadenza o elaborazione;
- Nome del fabbricante, produttore, venditore e/o esportatore;
- Porto d'imbarco della merce;
- Data di emissione del Certificato;
- Nome dell'Autorità Sanitaria Ufficiale del paese di origine.

Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua spagnola.



Tale Certificato è richiesto soltanto per la prima importazione; per le successive basta che il produttore o importatore, assicurino che si tratta dello stesso prodotto importato precedentemente, indicando il numero di registro e autorizzazione rilasciato da Servicio Nacional de Salud, per la commercializzazione nel Paese.

Artículo 742.- In tutti i Certificati ai quali si riferisce il presente articolo si deve accertare che la vendita e il consumo del prodotto di cui si tratta è stato autorizzato nel Paese di origine. Tali Certificati dovranno essere visti dal Console di Bolivia.

Artículo 743.- L'ispezione di alimenti e bevande sarà a carico degli ispettori sanitari, dipendenti del Ministerio de Salud Pública, secondo le normative contenute nel "Manual de normas y procedimientos elaborado por el Servicio Nacional de Salud".

Etichettatura:

Secondo il Regolamento di etichette e controllo etichette di alimenti confezionati in Bolivia, il modello delle etichette di tutti i prodotti alimentari prodotti, commercializzati e importati devono essere approvati dal Senasag.

Tutta l'informazione deve essere riportata in lingua spagnola e deve contenere le seguenti informazioni:

- Nome alimento;
- Natura e condizione fisica del alimento;
- Contenuto lordo;
- Composizione alimento : elenco degli ingredienti in ordine decrescente, d'accordo alle percentuali e gli additivi;
- Identificazione della partita;
- Data di scadenza;
- Istruzione di conservazione;
- Nome o ragione sociale dell'azienda produttrice;
- Indirizzo dell'azienda;
- Località e paese di origine;
- Marca;
- Marca registro sanitario senasag;
- Ragione sociale dell'importatore;
- Numero del NIT (P.IVA).

Per la L259/2912 - Legge sulla commercializzazione delle bevande alcoliche.sulle etichette delle bevande alcoliche importate e commercializzate in Bolivia si dovrà aggiungere la seguente avvertenza:

"EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES DAÑINO PARA LA SALUD"

"VENTA PROHIBIDA A MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD".

Tali indicazioni dovranno essere stampate in uno spazio non inferiore al 10% del totale dell'etichetta, scritto in lettere maiuscole, leggibili e in colori contrastanti dal fondo.

Imballaggi:

Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine.

Trattamento degli imballaggi in legno (trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15).

Documenti di importazione:

- Certificato originale "autorizzazione previa";
- Originale fattura commerciale;
- Originale o copia documenti di trasporto (bill of lading, air way bill, crt);
- Packing list;
- Originale della "declaración andina de valor" (quando il valore della merce é superiore a \$us 5.000);
- Originale del "parte de recepción" emesso dal concessionario del deposito doganale o dalla dogana o zona franca, secondo il caso;
- Copia polizza assicurazione;
- Originale documento spese portuarie;
- Copia fattura trasporto internazionale;
- Guida ferroviaria o di trasporto utilizzati;
- Originale del certificato d'origine, emesso dalla camera di commercio di competenza, nel caso di accordi commerciali;
- Originale del certificato sanitario bromatologico;
- Certificato di analisi per prodotti contenenti alcool ed aceti;



- Certificato della banca (pagamento delle imposte);
- Autorizzazione dell'importatore allo sdoganamento della merce.

Dichiarazione doganale di importazione:

Declaración Unica de Importación - DUI in tre esemplari firmati e sigillati da presentare alla dogana attraverso il sistema informático SIDUNEA, mediante il quale si assegna un numero alla Dichiarazione come accettazione della pratica.

www.sidunea.aduana.gob.bo

Documenti di spedizione all'importazione:

Declaracion unica de importacion -DUI in tre esemplari firmati e sigillati da presentare alla dogana.

www.sidunea.aduana.gob.bo

Documenti di spedizione all'importazione:

Sdoganamento e documenti di importazione

- Polizza d'Importazione autoliquidata in 6 esemplari in lingua spagnola o inglese;
- Manifesto di carico;
- Fattura commerciale legalizzata;
- Documento d'imbarco;
- Lista d'imbarco;
- Certificato d'origine;
- Preventivo delle spese portuali e di trasporto;
- Guida Ferroviaria o di trasporto utilizzati;
- Certificato della banca (pagamento delle imposte);
- Autorizzazione dell'importatore allo sdoganamento della merce.

Dichiarazione di importazione definitiva:

Declaración Unica de Importación - DUI in tre esemplari firmati e sigillati da presentare alla dogana attraverso il sistema informático SIDUNEA, mediante il quale si assegna un numero alla Dichiarazione come accettazione della pratica.

www.sidunea.aduana.gob.bo

Dichiarazione doganale di importazione:

Declaracion unica de importacion -DUI in tre esemplari firmati e sigillati da presentare alla dogana.

www.sidunea.aduana.gob.bo

Documenti di spedizione all'importazione:

Sdoganamento e documenti di importazione

- Polizza d'Importazione autoliquidata in 6 esemplari in lingua spagnola o inglese;
- Manifesto di carico;
- Fattura commerciale legalizzata;
- Documento d'imbarco;
- Lista d'imbarco;
- Certificato d'origine;
- Preventivo delle spese portuali e di trasporto;
- Guida Ferroviaria o di trasporto utilizzati;
- Certificato della banca (pagamento delle imposte);
- Autorizzazione dell'importatore allo sdoganamento della merce.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No



Notifica preventiva:

I prodotti alimentari e bevande non registrati presso il SENASAG , devono ottenere una "Autorizzazione previa" da parte delle autorità doganali, in sostituzione del "Permiso de importación" per l'importazione di bevande alcoliche entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, prima dell'imbarco della merce nel Paese di origine.

Le autorizzazioni preventive e le relative certificazioni costituiscono documenti indispensabili al fine di realizzare la spedizione della merce nel paese di origine. (Decreto Supremo N° 572 de 14/07/2010)

Registrazione etichetta:

Tutti i prodotti alimentari importati devono richiedere al Senasag, l'approvazione del modello dell'etichetta complementare in lingua spagnola, attraverso il modulo: "Solicitud de aprobación del modelo de etiqueta - UIA INSPECTRL - DJUR001".

www.senasag.gob.bo

Notifica preventiva:

I prodotti alimentari e bevande non registrati presso il SENASAG , devono ottenere una "Autorizzazione previa" da parte delle autorità doganali, in sostituzione del "Permiso de importación per l'importazioni di bevande alcoliche entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. prima dell'imbarco della merce nel Paese di origine.

Le autorizzazioni preventive e le relative certificazioni costituiscono documenti indispensabili al fine di realizzare la spedizione della merce nel paese di origine. (Decreto Supremo N° 572 de 14/07/2010).

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Dazio doganale distillati: 40% ad valorem CIF.

Aliquota sul Valore Aggiunto (IVA): 14,94%

tutte le merci che entrano nel territorio nazionale sono gravate dall'IVA al 13%, ma ai fini contabili si prende in considerazione il tasso nominale del 14,94% sulla base imponibile, la quale è costituita dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana più la GA ed altre erogazioni non fatturate necessarie per lo sdoganamento.

Aliquota sul consumo Specifico (ICE):

grava solo su determinati prodotti, come gli autoveicoli, le bevande alcoliche e il tabacco e viene ricalcolata ogni anno.

Per il 2017 le aliquote ICE sono:

- Alcol etilico: 1,64 Bs/Litro
- Acquavite: 3,33 Bs/litro + aliquota ad valorem del 10%
- Pisco: 3,33 Bs/litro + aliquota ad valorem del 10%
- altri: 3,33% Bs/litro + aliquota ad valorem del 10%
- grappa: 3,33 Bs/litro + aliquota ad valorem del 10%
- Whisky: 13,89 Bs/litro + aliquota ad valorem del 10%
- rum, vodka, liquori Gin e altri liquori: 3,33 Bs/litro + aliquota del 10%

Tasse addizionali:

Ley N° 204 de 15/12/2011. Ley de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo Imposta all'importazione di alcune bevande alcoliche destinati al finanziamento del Fondo Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE).

Tasse (Bs. per litro):

- Altre bevande fermentate: miscele di bevande fermentate e bevande analcoliche non riportate altrove: 0,75 Bs/litro.
- Alcol etilico senza denaturazione con un grado alcolico volumétrico inferiore all'80% vol. grappa, liquori e altre bevande spiritose: 1,30 Bs/Litro.

Sistema di calcolo delle accise:

Distillati:

dazio doganale (GA) del 40% ad valorem + imposta al consumo specifico (ICE) 3.33 bs/litro + aliquota del 10% + IVA del 14,94 %

Altri eventuali documenti:

"Solicitud de permiso fitosanitario, zoonosanitario y/o de inocuidad alimentaria de importación" (Senasag -



imp.for 001).

Certificato di libera vendita al consumo del Paese di origine vistato dal Consolato di Bolivia nel paese di origine.

Link utili:

ww.aduana.gob.bo

[www.senasag.](http://www.senasag.gov.bo)

www.aladi.org

<http://ibce.org.bo/informacion-acuerdos-comerciales.php>



Brasile

Fattura Export:

Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in n. 5 copie alle autorità doganali al momento dello sdoganamento.

Dichiarazione doganale:

Non richiesta.

Documenti di trasporto:

Bill of Lading o Air Way Bill.

Packing List:

Richiesta accompagnata dalla fattura commerciale con specifica della merce.

Certificato di origine:

Certificato di origine della merce, rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine. Nel caso di derivato dell'uva deve essere riportato l'Anexo VIII.

Il certificato di Origine dovrà riportare:

- I riferimenti del produttore;
- Nome del prodotto;
- Marchio;
- N° di casse;
- N° di bottiglie;
- Volume totale;
- Firma e timbro del Responsabile della Camera di Commercio della città dove il produttore è ubicato.

Certificati di analisi:

Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i parametri richiesti nell' Anexo VIII (nel caso di prodotto derivato dell'uva) il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti, con il nominativo e controfirma del Laboratorio Italiano autorizzato.

Etichettatura:

La bottiglia può essere esportata con le sue etichette originali alle quali va obbligatoriamente aggiunta la traduzione in portoghese della retro-etichetta, che a sua volta dovrà essere proporzionale alla bottiglia e dovrà contenere tutte le informazioni sul prodotto.

La retro etichetta potrà essere apposta alla bottiglia direttamente nel Paese di origine prima dell'esportazione, oppure sarà l'importatore a doverla apporre prima dello sdoganamento per poter commercializzare il prodotto in Brasile, secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione:

- Nome do Produto: (Nome del prodotto);
- Representante Importador: (Rappresentante Importatore);
- End.: (indirizzo);
- C.N.P.J. (Registro che il rappresentante deve fornire - simile alla P.IVA);
- Produtor: (Produttore);
- End.: (Indirizzo produttore);
- Ingredientes: (Ingredienti);
- Conservantes: (Conservanti);
- Origem: (Origine);
- Capacidade: (Capacità della bottiglia);
- Grad. Alcoólica: (Gradazione alcolica);
- Lote N.: (N. Lotto);
- Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene Glutine);
- Validade: (Validità);
- "Evite os riscos do consumo excessivo do alcool" (Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcol).

**Imballaggi:**

Pallet in legno trattato (con il relativo certificato) o in plastica Pallet in legno trattato (con il relativo certificato) o in plastica

Documenti di importazione:

I principali documenti necessari per le esportazioni in Brasile sono il certificato di origine e di analisi, oltre alla comune documentazione di trasporto (packing list), imballaggio, etichettatura e fattura commerciale.

Dichiarazione doganale di importazione:

L'importatore dovrà essere munito della Licenza di Importazione (L.I.) relativa allo specifico prodotto.

Documenti di spedizione all'importazione:

Per importare e commercializzare grappe e distillati in Brasile l'importatore, che è responsabile dei prodotti e di eventuali danni causati al consumatore nei confronti delle autorità brasiliane competenti, deve fornire a sua volta una serie di documenti/informazioni al Ministero dell'Agricoltura (MAPA).

Tali documenti sono:

- Copia della fattura e dei documenti inerenti al trasporto della merce;
- Certificato di origine e di analisi del prodotto (Anexo VIII nel caso di prodotti derivati dell'uva);
- Certificato del tempo di invecchiamento (se applicabile);
- Certificato di tipicità del prodotto, relativo all'indicazione geografica del prodotto, come DOP o IGP (se applicabile);
- Documentazione doganale della merce;
- Dati dell'importatore, del processo d'importazione e magazzinaggio;
- Due campioni di bottiglie di ciascun prodotto per far sì che siano analizzate da un laboratorio brasiliano autorizzato dal MAPA;
- Certificato di ispezione: alla fine del procedimento di analisi dei campioni del prodotto, il MAPA rilascia un certificato che lo stesso importatore consegnerà alla dogana. Nel caso in cui il quantitativo di bottiglie importate sia molto piccolo, la dogana può decidere di non raccogliere i campioni e di richiedere la firma di un documento di scarico delle responsabilità.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Voce Doganale (NCM) 2208.20.00 - Acquaviti di vino o di vinacce

Dazio: 20%

IPI: 60%

ICMS: 25%

PIS: 1,65%

COFINS: 7,60%

AFRMM: 25%

Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte:

- Dazio: (II = Imposto de Importação): incide su tutti i prodotti importati provenienti da quei Paesi con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale, come avviene invece tra i Paesi appartenenti al Mercosul (Cile, Bolivia, Venezuela, Messico etc.).
- È da considerarsi come un costo fisso per l'importatore poiché non è recuperabile.
- L'imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto.



- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati): incide anche sui prodotti fabbricati in Brasile, ma con una diversa base di calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l'IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come per il dazio, l'aliquota dell'IPI varia da prodotto a prodotto e possono esserci esenzioni nel caso di ex-tariffario.
- PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade): il calcolo di tali imposte incide sul valore CIF. Per i prodotti fabbricati in Brasile si applica un calcolo diverso rispetto ai prodotti importati.
- ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi): equivalente all'IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + PIS + Cofins e sull'ICMS stessa (calcolo "sotto cento"). È un'imposta territoriale ossia regolata dagli Stati Federali e quindi può variare da uno Stato all'altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 25% in conformità con la legislazione interna dello Stato dove transita la merce. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall'8,8% al 25%. L'imposta incide su tutti i livelli dell'operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale.
- Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazione va a credito di imposta, ovvero potrà essere dedotto dalla ICMS relativa al reddito aziendale.
- AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Nolo Marittimo): creata al fine di generare un fondo per favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana ed è pari al 25% del valore del nolo marittimo. In base ad una recente disposizione doganale, l'aliquota del 25% viene applicata non solo al puro nolo marittimo, ma anche a tutte le spese in qualche modo collegate al trasporto marittimo, incidendo quindi anche sul trasporto terrestre o ferroviario all'origine, sui costi di messa a bordo e magazzinaggio all'origine ecc. È quindi molto importante consultare uno spedizioniere brasiliano per avere chiaro cosa menzionare nei documenti di imbarco.

Sistema di calcolo delle accise:

Trattandosi di bevande alcoliche, i dazi e le imposte che vengono applicati sono molteplici ed elevate, ed essendo calcolati a "cascata" rendono i costi delle operazioni di importazione oltremodo onerosi. A questi si aggiungono ulteriori costi relativi al processo di sdoganamento e relativi ai vari intermediari.



APPROFONDIMENTI

ANEXO VIII – Allegato VIII

MODELO DE CERTIFICADO DE ORIGEM E DE ANÁLISE DE VINHO E DERIVADOS DA UVA E DO VINHO Modelo di Certificato di Origine e di Analisi di Vino e di Derivati dell'Uva e del Vino

Certificado de Origem nº - Certificato di Origine nº _____ País emissor: Paese di emissione _____					
1. Exportador: Esportatore:					
2. Atividade: Attività:					
3. Destinatário: Destinatario:					
4. Meio de Transporte: Mezzo di trasporto			5. Local de Descarga: Luogo di Arrivo:		
Produto: Prodotto:					
Nome	Marca	Lote nº/ safra	Nº de caixas	Nº de garrafas/ vol	Volume total -
Nome	Marchio	Lotto n.	N. di casse	N. di bottiglie / vol.	Volume totale
<p>O estabelecimento produtor ou engarrafador de vinho e derivados da uva e do vinho acima especificado exerce no país as atividades de produção ou engarrafamento ou ambas, de vinhos e derivados da uva e do vinho, e o produto acima especificado atende os padrões de identidade e qualidade nacionais e está apto para o consumo no mercado interno.</p> <p>Lo stabilimento produttore o imbotigliatore di vino e derivati dell'uva e del vino sopra specificato esercita nel paese l'attività di produttore o imbotigliatore o di entrambi, di vini e derivati dell'uva e del vino, e il prodotto sopra specificato è conforme le norme di identità e qualità nazionale e adatto per il consumo nel mercato interno.</p>					
Nome do organismo oficial: Nome dell'Ente ufficiale:					
Endereço do organismo oficial: Indirizzo dell'Ente ufficiale:					
Local e data: Locale e data:					
_____ Assinatura e carimbo do responsável - Firma e Timbro del Responsabile					
Certificado de Análise nº _____, referente ao produto acima indicado. Certificato di Analisi n. _____, sul prodotto sopra indicato.					
Parâmetros analíticos – Parametri analitici		Unidade - Unità	Resultado - Risultati		
Cor (1) (2) - Colore					
Limpidez (1) (2) - Chiarezza					
Densidade à 20°C (1) (2) - Densità a 20°C					
°Brix (1) - °Brix					
Grauação alcoólica à 20°C (2) (3) - Grado Alcolico					
Extrato seco total (2) - Estrato Secco Totale		g/l			
Açúcares totais (2) - Zuccheri Totali		g/l			
Dióxido de enxofre total (2) - Anidride solforosa totale		mg/l			
Ph (2) - Ph					
Acidez total (2) - Acidità totale		meq/l			
Acidez volátil (2) - Acidità volatile		meq/l			
Pesquisa de Diglicosídeos de Malvidina (2) - ricerca di Malvidina Glucoside					
Pressão de dióxido de carbono (2) - Pressione di anidride carbonica					
Alcool superior (3) - Alcool superiore					
Furfural (3) - Furfurolo					
Aldeídos (3) - Aldeidi					
Ésteres (3) - Ésteres					
Acidez volátil em ácido acético(4) - Acidità volatile in acido acetico		g/100ml			
(1)Mostos e sucos - Mosti e suchi ; (2)Vinhos - Vini ; -(3)Destilados - Distillati ; e (4)Vinagre - Aceti .					
Nome do laboratório: Nome del Laboratorio:					
Endereço do laboratório: Indirizzo del Laboratorio:					
Data e local: Data e Locale:					
_____ Assinatura e carimbo do responsável - Firma e Timbro del Responsabile					



Canada

Fattura Export:

Si, indicando tutte le informazioni previste dalla normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs Invoice). La fattura export deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni: denominazione del prodotto, grado alcolico, peso lordo e netto, numero di bottiglie, numero di cartoni e prezzo FOB per singolo prodotto. Ai fini dei dazi doganali e delle maggiorazioni applicate dai Monopoli, il valore dichiarato in fattura deve corrispondere ad un valore reale di mercato (Fair Market Value) che i Monopoli possono imporre se il valore della spedizione è ritenuto non congruo.

Dichiarazione doganale:

Prevista dalla legge italiana per esportazione extra comunitaria.

Documenti di trasporto:

Si (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo Manifest).

Packing List:

Si, allegato alla fattura, da concordare con lo spedizioniere.

Certificato di origine:

No. Richiesto solo per usufruire di tariffe preferenziali che potrebbero applicarsi in seguito ad accordi commerciali (NAFTA, CETA, ecc.), se esistenti.

Certificati di analisi:

No. Le analisi sono effettuate nei laboratori dei singoli Monopoli. Tuttavia, qualora vengano esplicitamente richiesti dei certificati di analisi, i Monopoli dell'Ontario (LCBO) e del Québec (SAQ) accettano quelli emessi da laboratori accreditati ISO 17025, a condizione che i certificati riportino i risultati di tutti i test richiesti.

Etichettatura:

Deve essere conforme alla normativa canadese e contenere, sull'etichetta principale, le seguenti informazioni obbligatorie:

denominazione del prodotto bilingue,
paese di origine (bilingue),
tenore in alcol % (tolleranza alcolica $\pm 0,3$),
contenuto netto in ml o litri.

Altre informazioni obbligatorie:

menzioni regolamentari, di origine e tradizionali (possono essere nella lingua originale),
nome e indirizzo del fornitore compreso il paese di origine,
codice universale del prodotto (UCP - EAN, non necessario per l'importazione privata),
numero di lotto di produzione (non necessario per l'importazione privata).

Altre informazioni:

Marca di commercio (non deve tuttavia portare a confusione sulla natura o l'origine del prodotto).

Il regolamento federale prevede che tutte le bevande alcoliche vendute in Canada debbano riportare l'indicazione in etichetta della presenza di allergeni con la menzione bilingue (francese e inglese) "Contient (nome allergene) / Contains (nome allergene)". Le sostanze coperte dalla normativa di riferimento sono quelle riportate nel Food and Drugs Act and Regulations.

Solo i prodotti alcolici definiti nel Food and Drug Regulations (standardized alcoholic beverages), sono esenti dall'obbligo di riportare in etichetta la lista degli ingredienti.

I prodotti importati e identificati come biologici devono soddisfare i requisiti del Canada's Organic Products Regulations (norme COS).

Imballaggi:

Devono essere seguite le istruzioni fornite dai Monopoli. Sono prevalenti i cartoni da 6 o 12 bottiglie da 750ml o bottiglie da 1,5l. Gli imballaggi di legno devono essere conformi alla normativa ISPM 15 della FAO.

**Documenti di importazione:**

Di competenza dei Monopoli. Normalmente, i Monopoli forniscono istruzioni ben precise su come preparare la merce, che viene prelevata presso la cantina dal trasportatore di fiducia del Monopolio.

Dichiarazione doganale di importazione:

Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di solito preparato dal broker in dogana.

Documenti di spedizione all'importazione:

In tutte le province la spedizione deve essere fatta solo dopo aver ottenuto un P.O. Number dal Monopolio. Tale numero dovrà essere riportato su tutti i cartoni della spedizione secondo le istruzioni impartite dal Monopolio al momento dell'ordine.

Contingente doganale:

No. Esiste tuttavia un limite per l'importazione "privata" di 45 litri se il prodotto è spedito direttamente al consumatore (senza passare dal Monopolio).

Bioterrorism Act:

No.

Notifica preventiva:

Non necessaria in quanto la merce viene spedita su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è, per la legge federale, l'unica figura autorizzata ad importare alcolici in Canada. Le spedizioni di campionature ad agenti devono essere fatte unicamente su loro esplicita richiesta e secondo le modalità che comunicheranno.

Registrazione etichetta:

Non è richiesta la registrazione delle etichette. Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza finale all'approvazione dei singoli Monopoli provinciali per assicurarsi che l'etichetta soddisfi tutte le esigenze federali e provinciali.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Dazi doganali (per prodotti con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% come acquaviti, whisky e tequila: in esenzione; Gin: CAD 0,0492 per litro di alcol etilico assoluto; Vodka e altri liquori: CAD 0,1228 per litro di alcol etilico assoluto; Rum: CAD 0,2456 per litro di alcol etilico assoluto), tassa d'accisa federale (CAD 11,696 per litro di alcol etilico assoluto), tassa federale sul valore aggiunto (GST 5%), tassa provinciale di vendita (TPS da 0% a 9,975% a seconda della provincia); in alcune province GST e TPS sono raggruppate in un'unica tassa, Harmonized Sales Tax (HST da 13% a 15% a seconda della provincia).

Tutte le tasse, dazi, ecc. sono normalmente a carico del Monopolio, unico importatore autorizzato dalla legge federale. Calcolando anche la maggiorazione imposta dai Monopoli, il prodotto viene venduto al pubblico in media a 6 volte il costo ex-cantina.

Sistema di calcolo delle accise:

Superalcolici con tenore in alcol >7%: CAD 11,696 per litro di alcol etilico assoluto; fino a 7%: CAD 0,295 per litro.

Altri eventuali documenti:

Da concordare eventualmente con lo spedizioniere o i Monopoli.

Link utili:

www.cbsa-asfc.gc.ca
www.cra-arc.gc.ca
www.statcan.gc.ca
www.spiritscanada.ca
www.calj.org
www.saq.com
www.lcbo.com
www.bcldb.com
www.aglc.ca



Varie ed eventuali:

Per maggiori informazioni sul mercato dei prodotti alcolici in Canada, contattare gli Uffici ICE Agenzia in Canada, a Montréal: montreal@ice.it o a Toronto: toronto@ice.it



Cile

Fattura Export:

La Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:

- Nome e natura del prodotto;
- Marchio o nome di Fantasia, se esistente;
- Tipologia della confezione e volume contenuto;
- Graduazione alcolica;
- Numero di confezioni che compongono il lotto;
- Dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura;
- Certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale).

Dichiarazione doganale:

Si

Documenti di trasporto:

“Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto:
Bill of lading (via marittima), o air way bill (via aerea).

Packing List:

Si, allegato alla fattura.

Certificato di origine:

Per importazione da Paesi UE si deve presentare la certificazione d'origine (Eur - 1).

L'emissione di questo documento è obbligatoria solo per IMBARCHI CHE SUPERANO IL VALORE DI EURO 6.000. Per importi inferiori, nella fattura deve essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua) quanto segue:
“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia”.

Certificati di analisi:

È richiesto il “Certificato di analisi” emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dalla UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio.

www.sag.gob.cl/sites/default/files/resolucion_2388_2013.pdf

Ente di riferimento in Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare.

www.politicheagricole.it

Etichettatura:

In Cile, la Legge 18.455, stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili. Nel Titolo IV, relativo alla Commercializzazione ed etichettatura, riporta quanto segue:

Articolo N° 35: Negli imballi e confezioni, le etichette dovranno indicare almeno le seguenti menzioni:

- denominazione e natura del prodotto;
- gradazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac (1*);
- volume espresso in unità del sistema metrico (2**);
- nome e indirizzo dell'imbottigliatore.

(1*) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta originale non registri tali dati espressi in altre unità di misura, dovrà segnalarsi l'equivalenza in lingua spagnola in una etichetta complementare. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno entrare con le etichette di origine. Ciò nonostante, si deve adempiere a quanto menzionato nell'inciso 1 e nell'inciso 4 dell'articolo 35 della legge, che determina la necessità di una etichetta complementare.

(2**) Si proibisce l'utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e



che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile. Tali termini potranno essere utilizzati solamente alle condizioni stabilite negli stessi accordi.

Per i prodotti importati si dovrà inoltre indicare

- il paese di origine;
- nome e indirizzo dell' importatore e del distributore in lingua spagnola.

Articolo 38: I prodotti che s'importino nel Paese devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali. E' proibita la miscela di prodotti nazionali di bevande alcoliche fermentate e mosti importati.

Inoltre il Decreto N°78 del 1986, Del Ministero di Agricoltura, che regola la Legge 18.455, nel Titolo IV relativo alla commercializzazione- Articolo 63° riporta quanto segue:

Decreto 78 - ARTICOLO 63°:

Le etichette dovranno riunire i seguenti requisiti:

1. Essere stampate senza correzioni, segnalando il Paese di origine del Prodotto contenuto nell'imballo.
2. Le specificazioni richieste nell'Articolo 35° dovranno essere riportate in lingua spagnola nel caso dei prodotti cileni, ad eccezione del nome di fantasia del prodotto. Per gli articoli importati valgono le indicazioni contenute sempre nell'articolo 35°.
3. Nel caso la materia prima sia importata sfusa e l'imbottigliamento si realizzi in territorio cileno, e/o l'elaborazione venga terminata nel paese, l'etichetta dovrà stamparsi in lingua spagnola ad eccezione del nome generico e di fantasia. Inoltre si dovrà indicare il paese di origine dei componenti, indicando il processo di elaborazione o imbottigliamento effettuato in Cile.
5. Il nome dovrà indicare la vera natura del prodotto in forma specifica e non solamente generica. Dovrà essere evidenziato nell'etichetta principale con caratteri non inferiori al 4% dell'altezza totale dell'etichetta, quando questa sia di dimensioni uguali o superiori a 6 centimetri. Per dimensioni inferiori la dimensione minima dovrà essere di almeno 2 millimetri.
Nel presente regolamento la dicitura "bevanda alcolica" corrisponderà ad una denominazione generica.
6. Il volume del prodotto contenuto dovrà essere indicato in unità del sistema metrico decimale e la gradazione alcolica in gradi Gay Lussac.
Nel caso di importazioni di prodotti le cui etichette originali indicano queste diciture espresse in altre unità dovrà essere segnalata la loro equivalenza in una etichetta complementare. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno essere internati nel paese con le proprie etichette di origine e con le indicazioni che queste contengano. Ciò nonostante, per il corretto adempimento delle normative locali indicate nell'articolo 35° dovrà essere apposta una etichetta complementare in lingua spagnola.
7. Sulle etichette dei prodotti commercializzati in confezioni sigillate e la cui gradazione alcolica è una somma delle gradazioni reali e potenziali, dovrà essere indicata solamente la gradazione reale.
8. Sarà di responsabilità delle aziende imbottigliatrici segnalare in una delle etichette della confezione la data di scadenza per quei prodotti che contengano latte di origine animale o uovo.
9. Nell'etichetta degli aceti dovrà segnalarsi la concentrazione di acidità acetica espressa in grammi per litro, mentre negli alcolici denaturalizzati, dovranno essere segnalati il denaturalizzante impiegato e la sua concentrazione.
10. Le etichette e le bottiglie non potranno contenere parole o diciture, illustrazioni o altre rappresentazioni grafiche che possano indurre a equivoci, inganni o falsità rispetto all'origine, materie prime, natura o composizione del prodotto.
11. Gli aperitivi (cocktail) dovranno indicare nell'etichetta con precisione e chiaramente i componenti di base impiegati nella loro fabbricazione.

Fonte: Ultimo aggiornamento legge 18.455/SAG

www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/importacion-de-bebidas-alcoholicas

<http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=29859>

<http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=8815>

Imballaggi:

- Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine;
- Trattamento degli imballaggi in legno, trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15.

Documenti di importazione:

- Formulare e /o certificati richiesti dal SAG;



- Certificado sanitario del Paese di Origine;
- Certificado destinación Aduanera productos Agropecuarios.

Dopo le successive verifiche si procede alla consegna della autorizzazione al consumo:

- Mediante il Formulario "Autorización de uso y disposición de alimentos importados" rilasciata dal Servicio Nacional de Salud - Seremi de Salud.
- Le bevande alcoliche importate devono essere iscritte nel Registro del SAG, ed essere catalogate come atte al consumo, previa ispezione e analisi di ogni partita.
- "Autorización de uso y disposición de alimentos importados" rilasciata dal Servicio Nacional de Salud - Seremi de Salud.

Dichiarazione doganale di importazione:

A partire dal 1° di marzo 2001, agli importatori ed esportatori é richiesto di presentare la documentazione relativa alle operazioni di commercio estero alla Dogana - Servicio Nacional de Aduanas, mediante il Formulario "Declaración de Ingreso DIN", in forma cartacea o attraverso la pagina WEB del "Servicio Nacional de Aduanas" (www.aduana.cl).

Le "Declaraciones de ingreso" di prodotti che rientrano nell'Accordi di Associazione fra il Cile e la UE, dovranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica.

I valori riportati nella dichiarazione devono essere espressi in dollari USA e in lingua spagnola.

La "Declaración de Ingreso" é il documento idoneo a dimostrare la definitiva importazione in territorio cileno. Il timbro doganale riportato in questo documento indica la definitiva importazione della merce nel Paese. In alcuni casi nella voce "autoriza retiro mercancías", possono essere riportate le parole "Aforo físico", che indicano che verrà effettuata una ispezione della merce per verificare che i quantitativi e il valore della stessa corrispondano effettivamente a quelli dichiarati nel formulario.

Documenti di spedizione all'importazione:

- Documenti di trasporto internazionale "Conocimiento de Embarque" secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo, terrestre);
- Fattura Commerciale, esente da visti: è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:
- Nome e natura del prodotto;
- Marchio o nome di Fantasia, se esistente;
- Tipologia della confezione e volume contenuto;
- Gradazione alcolica;
- Numero di confezioni che compongono il lotto;
- Dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura ;
- Certificato di origine (per merci di origine non preferenziale) o certificato Eur1 (per merci di origine preferenziale). Nei casi in cui è possibile emettere un certificato Eur1 per importi inferiori a 6.000 €, l'origine preferenziale può essere certificata dal fornitore mediante una dichiarazione in fattura;
- Packing list;
- Certificato di assicurazione, nel caso il valore della prima non sia riportato nella fattura commerciale;
- Certificato Sanitario paese di Origine (se richiesto);

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No, ciò nonostante é richiesta l'etichetta o bozza di etichetta presso il Ministero della Salute- Minsal secondo quanto disposto dal Regolamento Sanitario degli Alimenti (Decreto 977/96 Minsal), al fine di ottenere l'Autorizzazione de "Uso y Disposición" del prodotto.



Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Il DL 825. Art. 42 comma c) stabilisce una soprattassa del 31,5% ad Valorem CIF destinata al consumo di super alcolici (Liquori, grappa, whisky, acqua vite e distillati incluso vini liquorosi o aromatizzati simile al vermouth) + aliquota IVA del 19%

Dazio generale del 6%

Dazio Accordo Cile - UE: 0%

Sistema di calcolo delle accise:

Esempio:

Importazione di whisky

Valor CIF: US\$ 1.000,00

Derecho ad valorem (6% AD valorem CIF): US\$ 60,00

Imposta addizionale (31,5% su US \$1060,00) : US\$ 333,9

IVA (19% su US\$ 1060): US \$ 201,40

TOTALE ACCISE US: \$ 595,3 (% ad valorem + IVA + imposta addizionale).

Nel caso dei prodotti provenienti dai Paesi UE si calcola il Valore CIF + l'imposta addizionale + IVA 19%.

Link utili:

www.sag.cl

www.asrm.cl

http://seremi13.redsalud.gob.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/08/PROCEDIMIENTOS-CERTIFICADO-DE-LIBRE-VENTA.pdf

<http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales>

www.aduana.cl

Varie ed eventuali:

Graduazione alcolica minima richiesta:

Gruppo 1- Distillati:

- grappa, acquavite di frutta, e altre bevande spiritose : graduazione minima di 30°;
- Brandy: 36°;
- Cognac, rum, armagnac, Gin , Vodka: 37,5°;
- Whisky: 40°.

Gruppo 2 - Liquori: graduazione minima 16°.

Gruppo 3 - Cocktail: senza requisiti di graduazione minima.

In ogni caso sarà permessa una tolleranza di fino 0,5 ° inferiore al minimo fissato per ogni tipologia di prodotto o da quello registrato sull'etichetta.



Colombia

Fattura Export:

Viene richiesta e dovrà essere fatta dall'esportatore in Italia.

Dichiarazione doganale:

Viene richiesta e dovrà essere effettuata dall'importatore, inteso come persona che realizza l'importazione di grappe e distillati.

Questa dovrà essere presentata alle Autorità Doganali, laddove si trova la merce importata. Si può fare online oppure usando il formulario.

Documenti di trasporto:

Sono richiesti la Polizza di carico (Bill of Lading- BL), lettera di vettura (aerea, terrestre, navale, etc.), a seconda del mezzo di trasporto utilizzato.

Packing List:

Viene richiesta e dovrà essere fatta dall'esportatore in Italia.

Certificato di origine:

Non viene richiesto

Certificati di analisi:

Viene richiesto sulla base della normativa sulle bevande alcoliche in Colombia. Consultabile nel sito web dell'INVIMA, nella sezione Normatividad - Bebidas Alcoholicas

https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/bebidas-alcoholicas/decretos-bebidas/decreto_1686_2012.pdf

Rilasciato dall'Autorità Sanitaria Italiana.

Per la commercializzazione delle bibite alcoliche in Colombia è necessario richiedere l'iscrizione al registro sanitario dell'Istituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La registrazione deve essere effettuata da parte dell'esportatore e/o produttore per ciascun prodotto che si desidera esportare in Colombia.

Il quadro di riferimento relativo alla concessione del registro sanitario per l'importazione delle bevande alcoliche in Colombia è il capitolo VIII del decreto 1686 del 2012, Articoli 61-64

https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/bebidas-alcoholicas/decretos-bebidas/decreto_1686_2012.pdf

Etichettatura:

Viene richiesta sulla base dell'Articolo 46 del Decreto 1686 del 2012, consultabile nel sito web dell'INVIMA, nella sezione Normatividad - Bebidas Alcoholicas.

https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/bebidas-alcoholicas/decretos-bebidas/decreto_1686_2012.pdf

I prodotti alcolici nazionali e importati devono recare un'etichetta che riporti in modo chiaro e leggibile, oltre al nome e marchio del prodotto in lingua spagnola, anche le seguenti informazioni:

- Nome e luogo del produttore e importatore;
- Numero di registrazione INVIMA;
- Contenuto netto;
- Gradazione alcolica, espressa in gradi alcolometrici;
- Numero del lotto;
- Devono riportare la seguente indicazione stampata al fondo dell'etichetta:
"El exceso de alcohol es perjudicial para la salud" (3192 RD 1983)
"Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad." (legge 124 -1994)

Imballaggi:

Non risultano disposizioni specifiche



Documenti di importazione:

Per l'importazione di grappe e distillati in Colombia é obbligatorio ottenere i seguenti requisiti sanitari:

1. Registro Sanitario
Registrazione del marchio. Questo processo puó durare anche un anno anche se l'INVIMA avvia le pratiche di registro sanitario dopo 6 mesi dalla pubblicazione del marchio nella "Gaceta de la Propiedad Industrial". Se il marchio é Internazionale é possibile omologarlo in Colombia o registrarlo nuovamente.
2. Certificato di Libera Vendita - Rilasciato da una Autorità Sanitaria Italiana, sul quale apporre l'apostille.
3. Certificato di Analisi - Rilasciato da una Autorità Sanitaria Italiana, da apporre all'apostille.

Dichiarazione doganale di importazione:

Viene richiesta

Documenti di spedizione all'importazione:

- Dichiarazione di importazione;
- Fattura Commerciale;
- Documento di trasporto;
- Packing List;
- Formulario "Declaración Andina de Valor" (Documento a supporto della Dichiarazione di importazione);
- Certificato sanitario;
- Delega, se la dichiarazione di importazione viene presentata da un intermediario.

Tale documentazione dovrà essere presentata dall'importatore o dall'intermediario all'Ufficio doganale competente per il porto dove giunge la merce, in un periodo compreso tra i 15 giorni prima dell'arrivo della merce e 2 mesi dopo l'arrivo.

Contingente doganale:

Non é stato fissato un contingente doganale per l'importazione di grappe e distillati dall'Italia

Bioterrorism Act:

Non é richiesto per la Colombia

Notifica preventiva:

Non viene richiesta per la Colombia.

Registrazione etichetta:

La registrazione delle etichette presso l'INVIMA dovrà osservare l'iter previsto dagli Articoli dal 46 al 52 del Decreto 1686 del 2012, consultabile nel sito web dello stesso ente, nella sezione Normatividad - Bebidas Alcoholicas.

https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/bebidas-alcoholicas/decretos-bebidas/decreto_1686_2012.pdf

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Vedi documento allegato

Link utili:

www.mincomercio.gov.co - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

www.sic.gov.co - Superintendencia de Industria y Comercio

www.dane.gov.co - Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE

www.invima.gov.co - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA

www.dian.gov.co - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



APPROFONDIMENTI

REGIME DOGANALE COLOMBIANO

Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte (dazio e IVA), secondo la tariffa doganale colombiana.

VOCE DOGANALE	PRODOTTO	DAZIO GENERALE	DAZIO PER LIBERO SCAMBIO CON UE	IVA
2206	Bevande, liquidi alcolici ed aceti.			
2206.00.00.00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro di pere, idromele), miscele di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese in altre parti	15%	0%	5% Aperitivi e simili con gradazione inferiore a 20° alcolici 19% Eccetto: Aperitivi e simili con gradazione inferiore a 20° alcolici
2207	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico superiore o uguale a 80% vol; Alcole etilico ed acquaviti denaturati, di qualsiasi titolo.			
2207.10.00.00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico superiore o uguale a 80% vol.	10%	2,50%	19%
2207.20.00.00	Alcole etilico ed acquaviti denaturati, di qualsiasi titolo.	10%	5%	19%
2208	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche.			
2208.20.21.00	Distillati di vino (ad esempio "cognac", "grappa", "pisco", "Singani") Pisco	15%	0%	19%
2208.20.22.00	Distillati di vino (ad esempio "cognac", "grappa", "pisco", "Singani") Singani	15%	0%	19%
2208.20.29.00	Distillati di vino (ad esempio "cognac", "grappa", "pisco", "Singani"). Gli altri	15%	0%	19%
2208.20.30.00	Distillati di vinacce (Grappa e simili)	15%	0%	19%
2208.30.00.00	Whisky	15%	10,90%	19%
2208.40.00.00	Rum e altre acquaviti provenienti dalla distillazione, fermentato, di prodotto della canna da zucchero.	15%	10,90%	19%
2208.50.00.00	Gin e Ginevra	15%	0%	19%
2208.60.00.00	Vodka	15%	10,90%	19%
2208.70.10.00	Liquori di anice	15%	0%	5%



2208.70.20.00	Liquori - creme	15%	0%	5%
2208.70.90.00	Liquori - gli altri	15%	0%	5%
2208.90.10.00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore di 80%.	15%	0%	19%
2208.90.20.00	Acquavite di agave (tequila e simili)	5%	0%	19%
2208.90.42.00	Gli altri acquavite - di anice	15%	0%	19%
2208.90.49.00	Gli altri acquavite - il resto	15%	6,70%	19%
2208.90.90.00	Gli altri - gli altri	15%	0%	5% Aperitivi e simili con gradazione inferiore a 20° alcolici 19% Eccetto: Aperitivi e simili con gradazione inferiore a 20° alcolici



Cuba

Fattura Export:

Si, emessa dal fornitore. Deve essere redatta in spagnolo o in inglese e presentata alle Autorità doganali al momento dello sdoganamento.

Dichiarazione doganale:

Si, ai sensi della Norma Cubana 38-03-06 (1987) "Importación y exportación de alimentos. Requisitos sanitarios generales"

Documenti di trasporto:

Si, Bill of Landing (BL) o Air Waybill (AWB), ai sensi della Norma Cubana 454 (2006) "Transportación de alimentos. Requisitos sanitarios generales"

Packing List:

Si, emessa dal fornitore. Allegata alla fattura commerciale con il dettaglio della merce

Certificato di origine:

Si. Certificato di origine della merce, rilasciato dall' Autorità competente del Paese di origine.

Certificati di analisi:

Si, emesso dall'istituzione competente del Paese d'origine. É necessario l'ottenimento del certificato per l'iscrizione nel Registro Sanitario facente capo all'Istituto di Nutrizione e Igiene degli Alimenti (INHA) cubano, dopo l'invio di un campione e della documentazione attestante le caratteristiche tecniche / organolettiche del prodotto.

Etichettatura:

Nel rispetto della Norma Cubana 108 (2008) "Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados" ai sensi della quale l'etichetta deve riportare:

- Marca registrata del prodotto;
- Nome dell'alimento;
- Paese di origine;
- Nome del produttore;
- Elenco ingredienti;
- Eventuali additivi alimentari;
- Contenuto netto;
- Anagrafica del produttore;
- Raccomandazioni d'uso;
- Identificativo del lotto;
- Data di produzione;
- Lingua dell'etichetta.

Imballaggi:

Nel rispetto della Norma Cubana 452 (2006) "Envases, embalajes y medios auxiliares. Requisitos sanitarios generales", è importato in bottiglie di vetro, generalmente da 750 ml. Questa tipologia di contenitori è conforme alle specifiche richieste per l'etichettatura del prodotto, per la sua identificazione, e, tra l'altro, permette di riportare le informazioni sulle sue caratteristiche, conservazione e corretta modalità d'uso. Il ricorso al vetro è preferito per la sua funzione di conservazione e protezione del prodotto. Per l'imballaggio del prodotto si impiegano casse di cartone che lo proteggono e ne facilitano la manipolazione ed il trasporto

Documenti di importazione:

Sí, fattura, certificato sanitario, certificato di origine, BL / AWB

Dichiarazione doganale di importazione:

Sí



Documenti di spedizione all'importazione:

Sì, emessi dall'azienda di spedizioni (forwarder)

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Sì, presso il Registro Sanitario facente capo all'Istituto di Nutrizione e Igiene degli Alimenti (INHA) cubano del Ministero della Sanità.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Risoluzione Congiunta n.4/07 dei ministeri cubani delle Finanze e del Commercio Estero.
Ad valorem del 40% sulla voce doganale cubana 2208.20.00, e del 30 % per le nazioni che appartengono alla WTO.

Sistema di calcolo delle accise:

NA

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE CUBA: www.mincex.cu/
CAMARA DE COMERCIO DE CUBA: www.camaracuba.cu
INSTITUTO DE NUTRICION E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (INHA): www.inha.sld.cu
NORMAS CUBANAS ONLINE: www.nconline.cubaindustria.cu/

Varie ed eventuali:

Sicuramente la crescita del settore turistico nel suo complesso ed il costante aumento del numero di visitatori dell'Isola, potrebbe determinare una domanda di tale prodotto soprattutto da parte dei turisti europei, ma Cuba, oltre al rum, produce aguardiente de caña, che in parte é in competizione con la grappa.



Messico

Fattura Export:

Richiesta

Dichiarazione doganale:

Richiesta

Documenti di trasporto:

Richiesti

Packing List:

Richiesto con il dettaglio della merce

Certificato di origine:

Certificato di Origine è stato sostituito dal certificato denominato "EUR 1", normalmente utilizzato dai Paesi europei nelle esportazioni.

Tale certificato viene normalmente compilato dal trasportatore e successivamente timbrato dall'ufficio doganale competente territorialmente ed ha valore di "dichiarazione certificata di origine".

L'EUR 1 può essere omissso e sostituito dalla fattura, nella quale deve essere dichiarata l'origine della merce, solamente in due casi:

per esportazioni il cui valore non superi i 6000 Euro;

per esportazioni di qualsiasi valore solo se autorizzate esplicitamente da autorità governative messicane.

Il certificato EUR 1 si presenta con 12 campi, dei quali i numeri 3, 6 e 10 sono facoltativi, mentre tutti gli altri devono essere compilati senza eccezione in lingua inglese o spagnola.

Certificati di analisi:

Richiesto il Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall'UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio.

Etichettatura:

D'accordo con la NOM-142-SSA1/SCFI-2014

L'etichetta deve avere una dimensione simile a quella dell'etichetta frontale ma di colore diverso e ben visibile.

Il volume deve essere menzionato come "Contenido Neto" o "Cont. Neto" (con punto) e in "mL" o "ml" (senza punto). Per una etichetta che va da 32 a 161 cm quadrati, la misura minima per ogni singola lettera per la descrizione del contenuto è di 3,2 mm e deve essere ad uno spazio di distanza (della stessa misura utilizzata per la lettera, ecc: arial 13) dal bordo superiore e da quello inferiore della stessa misura utilizzata per la lettera. Allo stesso modo, deve esserci uno spazio a destra e a sinistra di almeno due volte la misura utilizzata per la lettera.

La dicitura "El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud" deve essere scritta in carattere Helvetica Condensed, in grassetto e maiuscolo. La misura della lettera deve essere, per un contenuto di 500 ml a 1000 ml, di 3mm e intorno a questa scritta si deve mantenere uno spazio minimo di 3mm (sopra, sotto a destra e a sinistra). Il nome dell'esportatore non deve necessariamente essere incluso nell'etichetta ma può essere utile.

Riassumendo l'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:

- Norma e marca commerciale del prodotto;
- Indicazione della quantità;
- Nome dell'azienda e domicilio fiscale del produttore;
- Paese di origine (es. Producto de...; Hecho en...);
- Contenuto di alcool;
- Indicare la percentuale di alcool su volume a 20°C (usare la seguente abbreviatura: % Alc. Vol.);
- Lotto di produzione e data di produzione;
- Leggenda di precauzione (indicata dicitura esatta sopra)
- Lista di ingredienti da enumerarsi in ordine quantitativo decrescente.



Imballaggi:

In accordo alla normativa NOM-144-SEMARNAT-2004

Documenti di importazione:

Richiesto

Dichiarazione doganale di importazione:

Richiesta

Documenti di spedizione all'importazione:

Richiesta

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Si

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Imposta Generale di Importazione:

Tale imposta è stata eliminata a partire dal 1 luglio del 2008 grazie al Trattato di Libero Commercio con l'Unione Europea (TLCUE), presentando il certificato Eur1.

Per eventuali eccezioni a tale norma vedere Nom-142-SSA1-1995.

- IVA: 16%;
- Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS).

La percentuale di tale tassa dipende dalla gradazione alcolica del prodotto:

- 25% con gradazione alcolica fino a 14 gradi GL.
- 30% con gradazione alcolica da 14 a 20 gradi GL.
- 50% con gradazione alcolica da 20 a 50 gradi GL.
- Diritto di Tramite Doganale (DTA)



Panama

Fattura Export:

Copia della fattura commerciale.

Dichiarazione doganale:

È richiesta la Dichiarazione doganale di importazione.

Documenti di trasporto:

Originale del documento di trasporto (Air Way Bill).
Polizza di carico (Bill of Lading).

Packing List:

È richiesta.

Certificato di origine:

È obbligatorio.

Certificati di analisi:

Certificato di analisi realizzate a Panama presso un laboratorio d'analisi riconosciuto dal Ministerio de Salud. Certificato sanitario rilasciato dalle autorità italiane competenti, nel quale si attesti che il prodotto italiano in esportazione verso Panama è commercializzato in Italia ed è idoneo al consumo umano (Certificado de Libre Venta y Consumo).

Etichettatura:

Due esemplari originali o uguali all'originale contenenti l'informazione stabilita nelle norme tecniche per l'etichettatura CODEX <http://www.fao.org/docrep/005/Y2770S/y2770s02.htm>, da consegnare al Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud de la República de Panamá.

Imballaggi:

Non risultano disposizioni specifiche per gli imballaggi.

Documenti di importazione:

- Modulo di notifica dell'importazione da inviare alla Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), organismo pubblico competente per il rilascio del registro sanitario, almeno 48 ore prima dell'arrivo della merce;
- Packing List;
- Certificato sanitario rilasciato dalle autorità italiane competenti, nel quale si attesti che il prodotto italiano in esportazione verso Panama è commercializzato in Italia ed è idoneo al consumo umano (Certificado de Libre Venta y Consumo);
- Certificato di origine;
- Copia della fattura commerciale;
- Documento "Pre-declaración de Aduanas".

Dichiarazione doganale di importazione:

La Dichiarazione di importazione definitiva è prevista per differenziare l'ingresso della merce per altri fini (ammissione temporanea, ammissione temporanea per il perfezionamento attivo, transito).
È richiesta la Dichiarazione doganale di importazione.

Documenti di spedizione all'importazione:

- Modulo di notifica dell'importazione da inviare alla Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), organismo pubblico competente per il rilascio del registro sanitario, almeno 48 ore prima dell'arrivo della merce;
- Packing List;
- Certificato sanitario rilasciato dalle autorità italiane competenti, nel quale si attesti che il prodotto italiano in esportazione verso Panama è commercializzato in Italia ed è idoneo al consumo umano (Certificado de



- Libre Venta y Consumo);
- Certificato di origine;
 - Copia della fattura commerciale;
 - Documento "Pre-declaración de Aduanas".

Contingente doganale:

Non è stato fissato un contingente doganale per l'importazione di grappe e distillati dall'Italia.

Bioterrorism Act:

Non è richiesto per Panama.

Notifica preventiva:

Modulo di notifica dell'importazione da inviare alla Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), organismo pubblico competente per il rilascio del registro sanitario, almeno 48 ore prima dell'arrivo della merce.

Registrazione etichetta:

Le etichette devono già essere state registrate presso il Ministero della salute panamense Ministerio de Salud.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Dazi doganali dal 0% -15% - 30% e imposta ITBMS dal 7% - 10% - 15% (l'equivalente dell'IVA).
Da segnalare, l'Accordo di Associazione dei paesi Centro americani con l'UE, che prevede alla sua entrata in vigore -agosto 2013- trattamento preferenziale (dazio pari a zero) per i vini <http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=15&sid=57&clid=191&id=4128>

Sistema di calcolo delle accise:

L'imposta "Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)", pari (0,045) 4 centesimi e mezzo di dollaro, per ogni grado di alcol contenuto in un litro.

Altri eventuali documenti:

Tutti i documenti emessi in Italia dovranno essere autenticati tramite postille poiché Panama ha aderito alla "Convenzione dell'Aja". Nel caso fossero redatti in lingua differente dallo spagnolo, dovranno essere tradotti da un interprete pubblico registrato.

Link utili:

www.aupsa.gob.pa
www.contraloria.gob.pa
www.minsa.gob.pa



Perù

Fattura Export:

La dogana peruviana ha stabilito alcune istruzioni per permettere all'importatore una più dettagliata descrizione della merce e una miglior compilazione della fattura commerciale.

<http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/DUAB5.htm>

Dichiarazione doganale:

DUA - dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce. <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm>

Documenti di trasporto:

Bill of lading (via marittima), o air way bill (via aerea).

Packing List:

Dovrà essere allegata alla fattura commerciale.

Certificato di origine:

È obbligatorio.

Certificati di analisi:

Le normative riguardanti la registrazione di prodotti alimentari e bevande (per la libera commercializzazione in Perù), sono emesse dalla DIGESA (Direzione Generale della Salute Ambientale) del Ministero della Sanità peruviano:

Registro Sanitario di Prodotti alimentari e Bevande, sulle seguenti basi legali:

- Legge N° 26842, Legge Generale di Salute, del 20/07/97, Articolo 91° e 92°.
- Decreto Supremo N° 007-98-SA, Regolamento sulla Vigilanza e Controllo Sanitario di Prodotti alimentari e Bevande, del 25/09/98, Articolo 101°, 103°, 104°, 105°, 107°, 108°, 110°, 111°, 113° e del 115° al 119° e Quarta Disposizione Complementaria, Transitoria e Finale.
- Decreto Legislativo N° 1062, Legge de Inoquità di prodotti alimentari, del 28/06/08.
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Regolamento della Legge de Inocuidad di prodotti alimentari, del 17/12/08.
- Legge N° 28314, Legge sull'aggiunta di micronutrienti alla Farina di Grano, del 03/08/04.
- Decreto Supremo N° 012-2006-SA, Regolamento della Legge sull'aggiunta di micronutrienti alla Farina di Grano, del 25/06/06.
- Decreto Supremo N° 012-2009-SA, Regolamento della Legge N° 28681, Legge sulla regolazione della commercializzazione, consumo e pubblicità di Bevande alcoliche, del 11/07/09, Articolo 18°.
- Legge N° 28405, Legge di etichettatura di Prodotti Industriali manifatturati, del 30/11/04, Articolo 5°.
- Legge N° 29571, Codice di Protezione e Difesa del Consumatore, del 02/09/10.
- Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR, disposizioni regolamentari riferite alla VUCE del 09/07/10, Articolo 2°, 4° y 5°.
- Legge N° 27444, Legge sulla Procedura Amministrativa Generale, del 11/04/01 Articolo 44°.
- "Legge n° 27821, Legge di Promozione dei supplementi nutrizionali, Art. 3° del 16/10/02"
- "Legge N° 716, Legge a protezione del consumatore".

I principali REQUISITI, elencati a continuazione, è anche possibile visualizzarli nel sito:

www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

1. Formulario per la registrazione sanitaria con carattere di "Dichiarazione Giurata, indirizzato al Direttore Esecutivo di "Igiene Alimentare e Zoonosi", che contenga il N° di "RUC - Registro Unico del Contribuente", firmato dal rappresentante legale.
È possibile ottenere il documento di registrazione sanitaria o re-iscrizione di prodotti alimentari manufatti (prodotti alimentari e/o vino) e fabbricati ALL'ESTERO destinati all'esportazione in Perù, attraverso il seguente link:
www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls
2. Risultato delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche del prodotto finito, che confermi l'idoneità, in accordo alle normative sanitarie in vigore, concesso da un laboratorio accreditato e dal laboratorio di Controllo di qualità della fabbrica.



3. Certificato di libera commercializzazione o certificato sanitario, emesso dall'Autorità competente del Paese di origine, in originale e copia, validato dal Consolato peruviano nel paese di origine.
4. Etichettato dei prodotti, in lingua spagnola legge 28405.
5. I prodotti alimentari e bevande dietetici dovranno segnalare le proprietà nutrizionali e dovranno essere accompagnati dal certificato di analisi del bromato, emesso da un laboratorio accreditato dall'INDECOPI.

Certificato sanitario:

Il Registro Sanitario potrà essere concesso per prodotto o gruppi di prodotti e fabbricanti. Si considera gruppo di prodotti, quelli elaborati per fabbricante, quelli che hanno la stessa composizione qualitativa di ingredienti di base che identificano il gruppo e che condividono gli stessi additivi alimentari.

Il rinnovo del Registro Sanitario é soggetto alle stesse condizioni, requisiti e periodi stabiliti per l'iscrizione. Ove esistano requisiti, elementi o cambiamenti posteriori alla norma, saranno richiesti i relativi adeguamenti.

Il documento sarà consegnato in un periodo massimo di sette (7) giorni abili.

DIGESA consegna un NUMERO DI REGISTRO SANITARIO, che dovrà essere stampato su ogni bottiglia: sticker di 2cm x 1cm. Detto sticker dovrà contenere i dati della IMPRESA IMPORTATRICE: Ragione Sociale / N° di Registro Unico di Contribuente (RUC) / numero di telefono.

Etichettatura:

Dall'1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull'etichettatura dei prodotti industrializzati ([www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGOLAMENTOS/Legge28405\(1\).pdf](http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGOLAMENTOS/Legge28405(1).pdf)) e relativo Regolamento, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05) (www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/2005/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf) che impone l'obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di prodotto ed il contenuto.

Normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità ed etichettature: Legge n° 28681 e relativo regolamento con D.S. n° 012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei commercializzatori ed evidenzia i pericoli per la salute.

www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/LEG_00022_ds%20012-2009%20sa%20Regolamento%20de%20Legge%2028681%20alcohol%202009.pdf

A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell'etichetta:

"PROHIBIDA LA VENTA DE BEVANDAS ALCOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS" / "SI HAS INGERIDO BEVANDAS ALCOLICAS, NO MANEJES"

Dal 2011 é in vigore la Norma Tecnica - NTP 210.027.2011, relativa alla etichettatura di bevande alcoliche, che dettaglia il contenuto dell'etichetta per tipologia di bevanda:

www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/guia_rotulado_2013.pdf

https://tiendavirtual.inacal.gob.pe/0/modulos/TIE/TIE_DetallarProducto.aspx?PRO=1581

Imballaggi:

Non esiste una normativa specifica. Dal 2011 é in vigore la Norma Tecnica per l'etichettatura - NTP 210.027.2011

Documenti di importazione:

I documenti Generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono:

- Documento del trasporto (Bill of lading (via marittima), o air waybill (via aerea);
- Fattura commerciale;
- Packing list;
- Certificato d'origine;
- Certificazioni di analisi fisico-chimiche (e/o autorizzazioni a seconda delle merci);
- Certificato di libera vendita;
- Formulario di richiesta di autorizzazione di importazione;
- "DUA - dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce.

Ad ogni buon fine indichiamo il link sulla normativa relativa al "Regime di Importazione" di merce: Capitolo II, Articoli dal 49 al 59:

www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasdua/gja-03.htm

www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls



Dichiarazione di importazione definitiva:

Tutte le procedure per un'importazione definitiva sono regolate sulla base delle seguenti normative, che sono reperibili al seguente link:

www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/base_legal.html

www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/importac/procGenerale/index.html

- Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data 11.02.2009.
- Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. N° 010-2009-EF pubblicato in data 16.01.2009.
- Legge Generale Doganale, approvata con D.L. N° 1053 pubblicata in data 27.06.2008.
- Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato por Decreto Supremo N° 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005.
- Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L. N° 943, Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 210-2004-SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione.
- Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. N° 129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive modificazioni. Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge N° 28008 pubblicata in data 19.06.2003 e successive modificazioni.
- Regolamento della Legge sulle violazioni doganali, approvato con D.S. N° 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e successive modificazioni.
- Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore - DAV, da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000 ADT/2002-000051, pubblicata in data 11.01.2002.
- Legge delle Procedure Amministrative Generali, Legge N° 27444 pubblicata in data 11.04.2001 e successive modificazioni.
- Istruzioni per la compilazione della "Declaración Única de Aduanas (DUA)", INTA-IT.00.04, approvate con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000ADT/2000-002180, pubblicata in data 02.08.2000, e successive modificazioni.
- Forme ed istruzioni della "Declaración Única de Aduanas (DUA)", approvate con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000ADT/2000-000750, pubblicata in data 22.03.2000.
- Regolamento dell'Accordo relativo alla applicazione dell'Articolo VII dell'Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato por Decreto Supremo N° 186-99-EF pubblicato in data 29.12.1999, e successive modificazioni ed ampliamenti.
- Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo N° 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e successive modificazioni.
- Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 007-99/SUNAT, pubblicata in data 24.01.1999.
- Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvata con la Decisione N° 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Accordo in data 27.06.1995.
- Accordo relativo alla applicazione dell'Articolo VII dell'Accordo Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato con Risoluzione Legislativa N° 26407, pubblicata in data 18.12.1994.

Dichiarazione doganale di importazione:

Se il valore della merce é inferiore a 2.000 dollari americani , potrà essere realizzata una Dichiarazione Semplificata di Importazione o una Dichiarazione Unica di Dogana.

www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/inta-pe-01-17.htm

Documenti di spedizione all'importazione:

I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono:

- Documento di trasporto (Bill of lading (via marittima), o air waybill (via aerea);
- Fattura commerciale;
- Packing list;
- Certificato d'origine;
- Certificazioni di analisi fisico- chimiche (e/o autorizzazioni a seconda delle merci);
- Certificato di libera vendita;
- Formulario di richiesta di autorizzazione di importazione;
- "DUA - dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce.



Ad ogni buon fine, si indica il link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce: Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm

Contingente doganale:

La procedura specifica per l'applicazione dei contingenti doganali all'importazione di merce viene regolata secondo i diversi accordi commerciali internazionali sottoscritti dal Perú, INTA-PE.01.18 www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/contingentes.html

Bioterrorism Act:

specialmente destinato a controllare i prodotti alimentari esportati verso gli USA: www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/bioterrorismo/index.htm

Registrazione etichette:

Non esiste una normativa specifica per la registrazione di etichette. Sono presenti normative tecniche per le etichette dei prodotti alimentari conservati www.sanipes.gob.pe/documentos/5_NTP209.038-2009AlimentosEnvasados-Etiquetado.pdf

Notifica preventiva:

Esiste una normativa destinata alla prevenzione dei delitti "Legge dei Delitti Doganali". www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-05.htm
www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.09.htm

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Il sistema doganale delle voci relative al vino (compreso spumanti e grappa) hanno un dazio Ad-valorem del 6% (DS 279 EF a partire dal 31/12/2010), per la nazionalizzazione della merce, ed una imposta IVA del 18% (secondo Legge 29666-IGV 20.02.11).

Mentre per il Trattato di Libero Scambio Perú - Unione Europea, la grappa e distillati di provenienza Italiana sono esenti del dazio doganale.

Tipologia di Prodotto	CodiciDoganali
Importe da pagare	Prodotti del capitolo 22.08
Ad / Valorem	6%
Imposta Selettiva al Consumo	Dettaglio
Imposta Generale alle Vendite	16%
Imposta di Promozione Municipale	2%
Diritti Specifici	N.A.
Diritti Antidumping	N.A.
Assicurazione	1.75%
Sopratassa	0%
Unità di misura	(*)

Fonte: Dogana Peruviana | www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html

La tabella sopra riportata evidenzia che, con DS 167 EF - Legge 29666 - 2013, i vini e i distillati sono gravati da una imposta selettiva al consumo, fissata a seconda del grado alcolico:

TIPO DE PRODUCTO DS.167-2013-EF- LEY 29666-IGV 0.02.11	SPECIFICO (ammontare fisso)	AL VALORE	DATA INIZIO	DATA FINALE
Grado Alcolico - da 0° a 6°	1.25	30%	10/07/2013	31/12/9999
Grado Alcolico - da 6° a 20°	2.5	25%	10/07/2013	31/12/9999
Grado Alcolico - > di 20°	3.4	25%	10/07/2013	31/12/9999

Fonte: Dogana Peruviana- Elaborazione Desk Italia-Perú | www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

**Sistema di calcolo delle accise:**

Per il calcolo delle accise è possibile consultare il seguente link della dogana peruviana. Nelle seguenti tabelle sono riportati alcuni esempi di calcolo:
Fonte: <http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informag/tribadua.htm>

Calcolo dei diritti doganali

Valore CIF di importazione	Valore FOB + Trasporto + Assicurazione
Diritti doganali - Ad valorem	6% del Valore CIF
Imposta selettiva al consumo - ISC	25% del Valore CIF + Diritti doganali
Base imponibile per IGV/IPM	Valore CIF + Diritti doganali + ISC
IGV	16% del Valore CIF + Diritti doganali + ISC
IPM	2% del Valore CIF + Diritti doganali + ISC

Tasso DUA - Dichiarazione Unica di Dogana

Data di numerazione della DUA
Tipo di cambio in vigore alla data della numerazione della DUA
UIT - Unità Impositiva Tributaria in vigore all'anno della numerazione della DUA
Tasso di "Despacho" Doganale- TDA
Tasso in dollari
Tasso in soles (moneta locale)

Sistema specifico

Numero di bottiglie	0,750 ml
Numero di litri	
Base Imponibile ISC	
Tasa ISC (da 6° a 20°)	S/. 2.5
ISC al valore	

Altri eventuali documenti:**Sistemi di pagamento:**

Lettera di credito irrevocabile confermata (sistema di pagamento più usato); i termini di pagamento sono da concordare tra le parti (ad esempio, 30 o 60 giorni).

Delivery against payment D/P: la consegna della merce al cliente avviene a ricezione del relativo pagamento.

Delivery against Acceptance D/A: la consegna della merce avviene dietro accettazione della tratta da parte del cliente.

Disciplina dell'assegno:

Legge N° 27287, gli assegni solo possono essere emessi a carico di entità finanziarie autorizzate a mantenere i conti correnti; in formulari stampati dalle banche. La raccomandazione è di inserire sempre "NON NEGOZIABILE"

www.elperuano.com.pe/noticia-norma-especial-revaloriza-prestigio-los-cheques-41814.aspx

Richiesta Unica di Commercio Estero (SUCE) (www.vuce.gob.pe)

Per l'ottenimento del N° di SUCE, si dovrà realizzare la procedura con il "Codice di pagamento della banca" (CPB) ed una richiesta, con carattere di Dichiarazione Giurata, che includa la seguente informazione:

- Nome o ragione sociale, domicilio e numero di Registro Unico del Contribuente (RUC = Partita IVA) della persona naturale o giuridica che richiede la registrazione o rinnovo
- Nome che evidenzia la vera natura del prodotto e marchio
- Nome o ragione sociale, indirizzo e paese dello stabilimento di fabbricazione
- Risultati delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche del prodotto finito e processato, emesso da un laboratorio di "Controllo di Qualità" della fabbrica o da un laboratorio accreditato INACAL o altro organismo accreditatore del paese straniero che abbia riconoscimento internazionale in base all'Accordo di Riconoscimento Mutuo dell'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o dell'IAAC (Inter American Accreditation Cooperation).



- e) Risultato delle analisi bromatologiche, elaborato ed emesso dal laboratorio accreditato dall'Istituto Nazionale di Qualità - INACAL o altro organismo accreditatore del paese straniero, che abbia riconoscimento internazionale in base all'Accordo di Riconoscimento Mutuo dell'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o dell'IAAC (Inter American Accreditation Cooperation). Nel caso di prodotti alimentari per regimi dietetici dovranno essere segnalate le proprietà nutrizionali.
- f) Relazione su ingredienti e composizione degli additivi, identificando il nome generico e riferimento numerico internazionale (Código SIN).
- g) Condizioni di conservazione ed immagazzinaggio.
- h) Dati sul contenitore utilizzato, considerando tipo, materiale e presentazione.
- i) Periodo di vita utile del prodotto in condizioni normali di conservazione y immagazzinaggio.
- j) Sistema di identificazione del "Lotto di produzione".

Etichettatura, a seconda delle disposizioni della regolamentazione.

Link utili:

Dirección General de Sanidad Alimentaria - Autorità peruviana che autorizza il registro sanitario per i vini -

www.digesa.sld.pe

Sito Peruviano che include tutte le pratiche amministrative - www.vuce.gob.pe

Dogana Peruviana - www.sunat.gob.pe/aduanas.html

Entità Di Formazione Di Sommelier E Promozione Del Vino

- Instituto del Vino y el Pisco- IDVIP
Appartiene all'Università San Martín de Porras
www.idvip.edu.pe
- Escuela Peruana de Sommeliers
<http://sommeliersperu.edu.pe>
- Facultad Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía
Appartiene all'Università San Ignacio de Loyola
www.usil.edu.pe/0/facultad.aspx?PFL=8
- Asociación Peruana de Sommeliers
www.sommelierperu.blogspot.com

Riviste e promotori del vino

- Dionisos El Club Del Vino
www.dionisos.com.pe
- Sommelier
www.sommelier.com.pe
- Blog Destilando Vino - appartenente al Giornale El Comercio
<http://blogs.elcomercio.pe/destilandopisco/2013/12/el-espíritu-del-vino-agenda-20.html>
- Pagina BARRICAS - Promozione dei Vini in Perú <http://barricas.com>

Esposizioni Di Vini

- Expovino
www.wong.com.pe/expovino/
Organizzata dai WONG supermercato, dove invita fornitori locali e stranieri.
settore: gastronomia
- Mistura - Lima
<http://mistura.pe>
Organizzata da APEGA - Società Peruviana di Gastronomia
- Expoalimentaria - Lima
www.expoalimentariaperu.com/
Organizzata da ADEX - Associazione di Esportatori - Promperu

Varie ed eventuali:

In fase di crescita continua le importazioni di bevande alcoliche, legate ad una sempre più diffusa internazionalizzazione del gusto del consumatore. Nel 2016 il Perù ha importato prodotti del capitolo 22.08, USD 52,3 milioni, di cui 67,3% di whisky, 17,2% di rum, 4,2% di vodka. Il principale fornitori è l'Inghilterra con 68%, Nicaragua e Cuba con 7,5%.



APPROFONDIMENTI

PERÚ - IMPORTAZIONE DI BEVANDE DEL CAPITOLO 22.08 - Per tipo di liquore

Descripción Arancelaria	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	33,182,568	46,759,356	42,950,827	51,747,475	52,310,663
Whisky	19,820,589	31,280,786	26,633,580	36,086,604	35,194,916
RON Y DEMAS AGUARDIENTI	5,836,928	7,437,847	8,012,539	7.313.509	8,974,445
Vodka	2,943,874	3,019,193	2,728,121	2,952,630	2,204,424
Gin y ginebra	220,410	307,155	398,622	757,765	1,561,282
DEMÁS LICORES Y BEBIDAS E					

(TABELLA INCOMPLETA: aspettiamo gli originali in excel di entrambe le tabelle)



Stati Uniti d'America

Fattura Export:

Fattura proforma. In ogni caso, e' sempre consigliabile controllare con lo spedizioniere

Dichiarazione doganale:

Dichiarazione dettagliata sul contenuto della spedizione. Trattandosi di prodotti alcolici, e' indispensabile servirsi di uno spedizioniere qualificato che si appoggia ad un corrispondente (U.S. Customs House Broker) specializzato nello sdoganamento di prodotti alcolici.

Documenti di trasporto:

Fattura proforma, packing list e polizza di carico (/bill of lading/ airway bill) redatti e concordati con lo spedizioniere.

Packing List:

Da redigere e concordare bene con lo spedizioniere.

Certificato di origine:

Non richiesto per i distillati alcolici di origine italiana.

Certificati di analisi:

Non e' necessario effettuare le analisi chimiche sui distillati, in quanto il TTB accetta gli standard italiani. Tuttavia, il TTB si riserva il diritto di richiedere - spesso prima di approvare le etichette - l'effettuazione di tali analisi nel caso dei distillati aromatizzati (es.: Sambuca ed altri).

I campioni sottoposti dall'importatore al "Pre-COLA Product Evaluation" devono essere accompagnati da una dichiarazione, su carta intestata del produttore, indicante il metodo di produzione e gli ingredienti utilizzati. Le analisi vengono affidate dal seguente laboratorio federale: NATIONAL LABORATORY CENTER-BEVERAGE ALCOHOL LABORATORY Vedere: https://www.ttb.gov/ssd/beverage_alcohol.shtml#PreImport; <https://www.ttb.gov/offices/ssd.shtml>

Etichettatura:

Le etichette di tutti i distillati alcolici commercializzati negli USA devono riportare le seguenti informazioni:

- marca (brand);
- tipo di bevanda (es. grappa, amaretto....);
- paese di origine (Product of Italy);
- contenuto netto del recipiente (vedere misure standard sotto);
- contenuto alcolico (indicato in "proof" oppure "...% alc. by volume");
- nome e indirizzo dell'importatore come appare sulla licenza d'importazione. (Imported by.....);

E' inoltre obbligatorio riportare la seguente dizione sull'etichetta di tutti i distillati ed altre bevande alcoliche (da apporre sull'etichetta frontale o sulla contro-etichetta):

GOVERNMENT WARNING:

1. According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects.
2. Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems. Non è necessario indicare sull'etichetta il periodo di invecchiamento ("age statement") comune nel caso di certi distillati pregiati come brandy, grappe, whisky, ecc.

Va invece indicata sull'etichetta l'eventuale presenza:

1. di solfati in parti eccedenti 10/milione, utilizzando una delle seguenti apposite indicazioni: "CONTAINS A SULFITE", "CONTAINS SULFITES" oppure "CONTAINS SULFIDING AGENTS";
2. del colorante FD&C Yellow N* 5, noto per creare varie reazioni allergiche. L'indicazione dell'uso di eventuali coloranti artificiali deve essere fatta sull'etichetta frontale del prodotto nel seguente modo: "CERTIFIED COLOR" or "ARTIFICIALLY COLORED".

Imballaggi:

Cartoni di buona qualita'. Al momento la legislazione USA non psecifica il numero di bottiglie per cartone.



MISURE STANDARD

Possono essere immessi sul mercato statunitense soltanto recipienti del tipo approvato dal TTB per distillati alcolici e soltanto nelle seguenti misure standard:

- in bottiglia: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1 L, 1,75 L
- in lattina: 50 ml, 100 ml, 200, 355 ml

Documenti di importazione:

Serve la licenza di importazione per i distillati alcolici rilasciata all'importatore USA dal TTB (oltre a documenti di spedizione (Fattura proforma, packing list e polizza di carico (/bill of lading/ airway bill))

Dichiarazione doganale di importazione:

Spetta al U.S. Customs House Broker, che rappresenta il cliente (in questo caso l'importatore U.S.A. con licenza del TTB) espletare tutte le pratiche e dichiarazioni doganali

Documenti di spedizione all'importazione:

Come già sopra indicato (Fattura proforma, packing list e polizza di carico (/bill of lading/ airway bill))

Contingente doganale:

Nessuno per i distillati alcolici di origine italiana

Bioterrorism Act:

LEGGE CONTRO IL BIOTERRORISMO - ISCRIZIONE PRESSO LA F.D.A.

Secondo i criteri stabiliti dal "Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act" del 2002 (legge contro il bioterrorismo), tutte le aziende che producono, trattano, confezionano o detengono alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti, devono iscriversi presso la U.S. Food and Drug Administration (FDA) e notificare preventivamente la FDA (Prior Notice), di ogni spedizione effettuata verso gli U.S.A. (inclusi gli invii di campionature).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della FDA

Vedere: www.access.fda.gov

<http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm2006832.htm>

<https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm?execution=e1s1>

Fra i vari requisiti, la F.D.A. rende obbligatoria la nomina di un unico agente per tutti gli Stati Uniti quale fiduciario dell'azienda estera. Chiunque sia residente legale negli Stati Uniti può fare da agente, purchè la persona privata o la ditta sia nominata da parte dell'azienda che si registra.

Questo ufficio ICE dispone di nomi di società americane che offrono i propri servizi come agenti per le aziende italiane. L'agente U.S.A. fa da tramite nelle comunicazioni tra la FDA e l'azienda straniera, per comunicazioni abituali e di emergenza. L'agente USA sarà la persona contattata dalla FDA nel caso di un'emergenza, a meno che la registrazione non indichi un altro contatto per le emergenze. La FDA ritiene l'agente quale primario rappresentante dell'azienda registrata. Di conseguenza, tutte le informazioni trasmesse dalla FDA all'agente sono considerate dalla FDA come trasmesse all'azienda registrata. Sulla base della Legge Food Safety Modernization Act, del 2011, (Vedere:

<http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM502160.pdf>) e' indispensabile che la registrazione FDA per il bioterrorismo venga aggiornata/ rinnovata ogni 2 anni.

Registrazione Etichetta:

Prima di potere procedere all'immissione in commercio, l'importatore U.S.A. deve effettuare la richiesta del Certificate of Label Approval (COLA), cioè, approvazione della relativa etichetta all'ufficio competente del TTB: ALCOHOL AND TOBACCO TAX & TRADE BUREAU- TTB

Director, Advertising, Labeling and Formulation Division

1310 G Street, NW, Box 12

Washington, DC 20005

Tel 202/453-2250 E-mail: alfd@ttb.gov.

Vedere: <https://www.ttb.gov/offices/alfd.shtml>; <https://www.ttbonline.gov/>

L'importatore deve allegare alle etichette gli appositi formulari TTB indicanti anche il numero della licenza d'importazione. Ciò in effetti rende l'importatore l'unico abilitato ad iniziare le pratiche per ottenere l'approvazione delle etichette.



Notifica preventiva:

E' obbligatorio notificare preventivamente la FDA (Prior Notice), di ogni spedizione effettuata verso gli U.S.A. (inclusi gli invii di campionature).

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

1. DAZI DOGANALI

BRANDY (non esiste per la grappa una specifica voce doganale, e pertanto viene considerata come brandy)

- se prezzo per 4 litri non supera \$3,43 dazio = 26,4 centesimi/proof liter
- contenitori superiori ai 4 litri dazio = 10,6 centesimi/proof liter
- se prezzo supera \$3,43
- (qualsiasi misura) dazio = 10,6 centesimi/proof liter

VODKA

- se prezzo per 4 litri non supera \$2,05 dazio = 59,5 centesimi/proof liter
- contenitori superiori ai 4 litri dazio = 29 centesimi/proof liter
- se prezzo supera \$2,05 dazio = 11,6 centesimi/proof liter

GIN, CORDIALI, LIQUORI, KIRSHWASSER dazio = 11,6 ¢/ proof liter
(proof liters = % alcool : 4 x numero di litri)

2. TASSE FEDERALI

Le tasse federali sui liquori importati vengono stabilite sulla base della gradazione alcolica, cioè per "proof gallon". Per un liquore o distillato con il massimo di grado alcolico (100 proof) la tassa federale ammonta a 13,50 dollari per gallone. Se invece il distillato contiene 90 proof (=45o) la tassa è pari al 90% di 13,50 dollari, quindi per questo distillato la tassa sarà di 12,15 dollari per gallone. Se il distillato contiene invece 80 proof (=40o) la tassa è pari all'80% di 13,50 dollari, cioè 10,80 dollari per gallone. E così via per le gradazioni più basse.

3. TASSE STATALI (ES: NEW YORK STATE/ NEW YORK CITY)

Per lo Stato di New York le tasse imposte su distillati con gradazione alcolica superiore a 48 proof (cioè 24o) sono di \$1,70/litro. Per distillati alcolici con gradazione inferiore a 48 proof la tassa imposta è di \$0,67/litro. Per la città di New York, invece, la tassa applicata sui liquori e' di \$0,26/litro.

Sistema di calcolo delle accise:

Vedere sopra.

Link utili:

Ulteriori informazioni sulle procedure per esportare grappe e distillati alcolici negli USA sono disponibili anche sui siti governativi dei principali enti locali preposti alla tutela.

Vedere:

www.ttb.gov TAX AND TRADE BUREAU U.S. DEPARTMENT OF TREASURY

www.customs.gov U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (Dogane U.S.A.)

www.fda.gov U.S. F.D.A. (Food & Drug Administration)

www.usda.gov U.S.D.A. (Dipartimento dell'Agricoltura)

Varie ed eventuali:

DISTILLATI PRODOTTI CON IL METODO BIOLOGICO

A partire dal 1° giugno 2012 i prodotti alimentari biologici, compresi i distillati, certificati nell'U.E. o negli Stati Uniti possono essere venduti come prodotti biologici nei rispettivi territori. Il partenariato tra i due maggiori produttori biologici del mondo costituirà una solida base per la promozione dell'agricoltura biologica e favorirà questo settore industriale in espansione nonché l'occupazione e le imprese su scala mondiale. In base a tale accordo fra gli U.S.A. e l'U.E. non è più necessaria la certificazione da parte di una delle agenzie accreditate presso il Dipartimento americano dell'Agricoltura (U.S.D.A.) Il principale ruolo di controllo in materia è affidato alla Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea e al programma nazionale di agricoltura biologica dell'USDA, che supervisiona l'intera produzione biologica degli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni al riguardo vedere: <http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/nop>

PRESENZA DI GLUTINE NEI DISTILLATI ALCOLICI

Il regolamento (TTB Ruling 2014-2 dell' 11 febbraio 2014) prescrive che il termine "gluten free" (privo di



glutine) nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti alcolici (distillati, vini, o birre) può essere usato solo quando rispetta gli standard per gli alimentari, stabiliti dalla Food and Drug Administration nel Code of Federal Regulations- CFR- 101.91(Codice dei Regolamenti Federali)

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcr/CFRSearch.cfm?fr=101.91>

Le aziende che indicano "gluten free" nei prodotti che vendono hanno la responsabilità di verificare che i prodotti e le materie prime non siano soggette a contaminazioni con glutine e che i metodi usati per la misurazione siano scientificamente validi. Le etichette o la pubblicità dei prodotti dai quali il glutine è stato rimosso, devono contenere una delle due seguenti indicazioni:

"Product fermented from grains containing gluten and processed [or treated or crafted] to remove gluten. The gluten content of this product cannot be verified, and this product may contain gluten"

Oppure:

"This product was distilled from grains containing gluten, which removed some of all the gluten. The gluten content of this product cannot be verified, and this product may contain gluten"

Etichette presentate con queste indicazioni al TTB da importatori, per l'ottenimento del COLA dovranno essere accompagnate da una descrizione tecnica del processo utilizzato per la rimozione del glutine ed i risultati conseguiti (valori in parti di glutine < 20 ppm -parti per milione) attraverso quale metodo di analisi (al moment non esisterebbe un metodo riconosciuto da FDA) come ad es: R5 Mendez Competitive ELISA ,menzionato in articoli tecnici sul tema del "gluten free".



Venezuela

Fattura Export:

Fattura commerciale e Fattura pro forma.

Dichiarazione doganale:

L'agente doganale, una volta giunta la merce in Venezuela e depositata in magazzino, dispone di cinque giorni lavorativi per predisporre la Declaración Única de Aduanas - DUA.

Documenti di trasporto:

- Originale del documento di trasporto (Air Way Bill);
- Polizza di carico (Bill of Lading).

Packing List:

È richiesta.

Certificato di origine:

Non è richiesto il certificato di origine che è invece obbligatorio per le importazioni provenienti dai Paesi con i quali il Venezuela ha firmato accordi preferenziali di interscambio commerciale.

Certificati di analisi:

Certificato di analisi fisico-chimiche e microbiologiche realizzate in Venezuela presso un laboratorio d'analisi riconosciuto dalle autorità venezuelane, nel rispetto delle norme tecniche per gli standard di qualità Covenin. Certificato sanitario rilasciato dalle autorità italiane competenti, nel quale si attesti che il prodotto italiano in esportazione verso il Venezuela è commercializzato in Italia ed è idoneo al consumo umano (Certificado de Libre Venta y Consumo).

Etichettatura:

6 esemplari a colori di etichette con le quali verrà commercializzato il prodotto italiano importato in Venezuela, da consegnare al Ministerio del Poder Popular para la Salud www.sacs.gob.ve/site/images/requisitos/higiene_alimentos/ENVASES/REQUISITOS%20DE%20REGISTRO%20SANITARIO%20Y%20NOTIFICACIONES%20DE%20%20LICORES.pdf

Imballaggi:

Non risultano disposizioni specifiche per gli imballaggi.

Documenti di importazione:

- Fattura commerciale e Fattura pro forma;
- Originale del documento di trasporto (Air Way Bill);
- Polizza di carico (Bill of Lading);
- Packing list.

Dichiarazione doganale di importazione:

La Dichiarazione di importazione definitiva è prevista per differenziare l'ingresso della merce per altri fini (ammissione temporanea, ammissione temporanea per il perfezionamento attivo, transito), sulla base della legge Reforma de Ley Orgánica de Aduanas, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 6.155 del 19 novembre 2014

<http://www.bolipuestos.gob.ve/descargas/19-11-2014%20LEY%20ORGANICA%20DE%20ADUANAS%20NUEVA.pdf>

L'agente doganale, una volta giunta la merce in Venezuela e depositata in magazzino, dispone di cinque giorni lavorativi per predisporre la Declaración Única de Aduanas - DUA.

Documenti di spedizione all'importazione:

I documenti di accompagnamento richiesti dal Regime Doganale venezuelano in relazione alla tipologia della merce importata devono essere disponibili almeno 25 giorni prima dell'arrivo a destino della merce. I documenti di accompagnamento sono certificati e/o permessi che vengono richiesti dalle autorità venezuelane per determinati prodotti importati in Venezuela, e sono elencati nei 17 punti previsti nell' "Arancel de



Aduanas" Capítulo III De las Restricciones y demás Requisitos Legales Exigibles, reperibile dal sito http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.7CLASIFICACION_ARAN/ARANCELES/ADUANAS_ARANCEL_01_Arancel_3679.pdf

L'esportatore dovrà inviare all'importatore via fax la sottoindicata documentazione che dovrà successivamente essere consegnata in originale all'agente doganale designato per la procedura di sdoganamento:

- Fattura commerciale e Fattura pro forma;
- Originale del documento di trasporto (Air Way Bill);
- Polizza di carico (Bill of Lading);
- Packing list.

Contingente doganale:

Non è stato fissato alcun contingente doganale per l'importazione di grappe e distillati dall'Italia.

Bioterrorism Act:

Non è richiesto per il Venezuela.

Notifica preventiva:

Dichiarazione Anticipata di Informazione (Declaración Anticipada de Información-DAI)

da 15 giorni a non meno di un giorno prima dell'arrivo della merce al Paese se il trasporto è per via aerea o per via terrestre;

da 15 giorni a non meno di 2 giorni prima dell'arrivo della merce al Paese se il trasporto è per via marittima. Il Manifesto di Carico dovrà essere trasmesso dallo spedizioniere alle autorità doganali venezuelane 48 ore prima dell'arrivo della merce a destino per i trasferimenti via mare e 4 ore per i trasporti per via aerea e terrestre.

Registrazione etichetta:

Le etichette devono già essere state registrate presso il Ministero della salute venezuelano Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Commissione dell'1% per il Servizio doganale di nazionalizzazione e dazio doganale del 20% - fatta eccezione per il whisky con il titolo alcolometrico volumico superiore a 50% vol, in recipienti di capacità superiore a 50 lt, a cui corrisponde la percentuale di dazio doganale del 12%- entrambi calcolati su valore CIF della merce importata.

Sul valore CIF, aumentato delle imposte sopraindicate, viene applicata l'IVA (12%).

Sistema di calcolo delle accise:

Le grappe e i distillati di produzione nazionale sono soggette all'imposta di 0,0135 Unità Tributarie (U.T.) per litro, ovvero 2,39 Bolívares, pari a circa 0,003 € per ogni litro riferiti a 100 gradi Gay-Lussac (100° gl) e all'imposta specifica del 35% sul prezzo di vendita al pubblico.

Le grappe e i distillati, sono soggetti all'imposta di:

- 0,012 Unità Tributarie (U.T.) per litro di rum e acquavite -ottenuta dalla canna di zucchero-, ovvero 2,12 Bolívares, pari a circa 0,003 € per ogni litro;
- 0,0153 Unità Tributarie (U.T.) per litro di liquore amaro, secco e dolce e altre bevande non specifiche ottenute dalla preparazione di prodotti fermentati-, ovvero 2,70 Bolívares, pari a circa 0,004 € per ogni litro;
- 0,102 Unità Tributarie (U.T.) per litro di brandy, cognac e whisky -ottenuta dalla preparazione di prodotti fermentati-, ovvero 18,05 Bolívares, pari a circa 0,024 € per ogni litro;
- 0,018 Unità Tributarie (U.T.) per litro di alcol etilico, ovvero 3,18 Bolívares, pari a circa 0,004 € per ogni litro, riferiti a 100 gradi Gay-Lussac (100° gl).

Le bevande sopra indicate, compresa la sangria, la mistella per fermentazione e il sidro sino a 50 gradi Gay-Lussac (50° gl) sono soggette all'imposta specifica del 50% sul prezzo di vendita al pubblico.

L'Unità Tributaria è un valore monetario di riferimento fissato annualmente dalla Amministrazione Tributaria in proporzione al tasso d'inflazione dichiarato dal Banco Central de Venezuela; per l'esercizio fiscale 2016 è stato fissato in Bs. 177,00.



Altri eventuali documenti:

Tutti i documenti emessi in Italia dovranno essere autenticati tramite apostille poiché il Venezuela ha aderito alla "Convenzione dell'Aja". Nel caso fossero redatti in lingua differente dallo spagnolo, dovranno essere tradotti da un interprete pubblico registrato

Link utili:

www.seniat.gov.ve
www.sacs.gob.ve
www.ine.gov.ve
www.sencamer.gob.ve

INDICE

pag. 74	Azerbaijan
pag. 76	Cina
pag. 78	Corea del Sud
pag. 82	Emirati Arabi Uniti
pag. 84	Georgia
pag. 86	Giappone
pag. 89	Giordania
pag. 91	Hong Kong
pag. 93	India
pag. 95	Israele
pag. 97	Kazakhstan
pag. 100	Libano
pag. 102	Malaysia
pag. 104	Singapore
pag. 108	Taiwan
pag. 110	Thailandia
pag. 114	Vietnam



ASIA



Azerbaijan

Fattura Export:

Si. La fattura dovrà riportare il valore totale della merce esportata.

Dichiarazione doganale:

Si. La dichiarazione doganale dovrà contenere necessariamente: la Partita IVA, dati anagrafici, recapiti del dichiarante, nome e codice del Paese, Paese di origine, Paese di destinazione, codice del Paese di destinazione.

Documenti di trasporto:

Si. Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura aerea/terra.

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si

Certificati di analisi:

Si

Etichettatura:

La legge azera dispone l'obbligo di etichettare il prodotto e di inserire le informazioni tecniche e commerciali in lingua azera: es. Nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, possibilmente etc.

Imballaggi:

La documentazione di trasporto e la dichiarazione doganale d'importazione dovranno riportare la tipologia di imballaggio dei prodotti.

Documenti di importazione:

- Contratto commerciale anche in lingua azera, meglio se in doppia lingua;
- Licenza per importazione, vendita all'ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici;
- Certificato fitosanitario;
- Certificato di conformità.

Dichiarazione doganale di importazione:

Documenti DAU.

Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No



■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Dazio di importazione - 2\$ per 1 litro, - 18% di IVA della somma totale.

■ **Sistema di calcolo delle accise:**

Accisa - 6 AZN per 1 litro.

■ **Link utili:**

www.customs.gov.az



Cina

Fattura Export:

La somma totale della merce deve essere indicata nella fattura di export.

Dichiarazione doganale:

Partita IVA, recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione.

Documenti di trasporto:

Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si

Certificati di analisi:

Si

Etichettatura:

Denominazione del prodotto, ingredienti, proporzione degli ingredienti, data di produzione, durata del prodotto, requisiti per la conservazione, peso netto, nome e informazione di contatto del produttore, numero della licenza per la produzione, nome e indirizzo dell'importatore e distributore, data e istruzioni di magazzino, codice dello standard del prodotto, grado di qualità, altre informazioni obbligatorie.

Imballaggi:

Cartone.

Documenti di importazione:

I documenti normalmente richiesti sono:

- Contratto di vendita o conferma dell'ordine;
- Fattura;
- Packing list;
- Cargo manifest;
- Bill of lading (B/L o Airway B/L)
- Avviso di spedizione;
- Certificato di origine;
- Certificato sanitario;
- Campione dell'etichetta tradotto in cinese;
- Certificato fitosanitario¹ (richiesto anche per imballaggio in legno); benché tale certificato non sia obbligatorio, le dogane cinesi lo possono richiedere. Vi consigliamo pertanto di attivarvi con lo spedizioniere e di richiedere agli uffici regionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Certificato Fitosanitario prima di far giungere a destinazione i prodotti agroalimentari

Dichiarazione doganale di importazione:

Si

Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.

Contingente doganale:

No

**Bioterrorism Act:**

No

Notifica preventiva:

Effettuare la richiesta di registrazione del marchio in cinese; sarà possibile esportare i prodotti nel momento in cui la Dogana cinese ottiene la conferma della suddetta registrazione.

Registrazione etichetta:

L'etichetta deve recare obbligatoriamente i seguenti elementi, scritti in cinese:

- Denominazione e marchio del prodotto;
- Luogo di origine;
- Elenco degli ingredienti;
- Peso netto e volume (ml);
- Gradazione alcolica (% V/V);
- Data di produzione(dd/mm/yy);
- Data di scadenza (dd/mm/yy);
- Condizioni di conservazione;
- Produttore e indirizzo;
- Importatore/distributore e indirizzo
- Codice identificativo del prodotto in base alla applicabile normativa nazionale.

Riportare la dicitura in lingua cinese "bere eccessivamente e' dannoso alla salute"(过量饮酒有害健康).

Deve essere indicato il periodo di consumo qualora il titolo alcometrico o gradazione alcolica sia minore del 10%.

Vi sono differenze tra la normativa cinese e gli standard cinesi per quanto riguarda le quantità consentite di determinati ingredienti: il quantitativo consentito di metanolo e' 1.2 g/vol (calcolato sul 60% di alcool) per la normativa cinese, mentre per gli standard europei deve essere inferiore a 10 g/vol.

Nel caso in cui il prodotto ecceda i limiti consentiti per questo ingrediente, lo stesso verra' rispedito al Paese d'origine o eliminato da parte del Chinese Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

- VAT (IVA): 17%;
- Tassa di importazione(MFN): 10%.

Sistema di calcolo delle accise:

2208 Grappa e distillati Dazio MFN:10%; Imposta sul consumo CT: 20%+ 0.912 Yuan/litro; VAT:17%

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

www.english.aqsiq.gov.cn

Varie ed eventuali:

Un marchio può essere registrato in Cina sia attraverso il "sistema nazionale" che attraverso il "sistema internazionale" e può essere protetto in Cina solo dopo che è stato registrato in tale giurisdizione. Ulteriore tipo di tutela è quella data dalla registrazione del marchio presso l'amministrazione doganale cinese, i.e. La General Administration of Customs (GAC).



Corea del Sud

Fattura Export:

SI, è necessaria (invoice).

Dichiarazione doganale:

SI (vedasi "import declaration").

Documenti di trasporto:

SI (B/L, packing list)

Packing List:

SI, è necessaria.

Certificato di origine:

SI (non e' un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi).

Certificati di analisi:

SI (non e' un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi quando la merce entra nel Paese. Il prodotto infatti deve essere conforme agli standards locali relativamente alla presenza di alcune sostanze. In caso di non conformità vi è il rischio che il prodotto venga rispedito al Paese d'origine.)

Etichettatura:

SI (vedasi "registrazione etichette").

Imballaggi:

SI, sono necessari

Documenti di importazione:

Fattura, B/L, Packing List, Certificato d'origine, Certificato di analisi.

Dichiarazione doganale di importazione:

SI (vedasi "import declaration").

Documenti di spedizione all'importazione:

SI (B/L, packing list).

Contingente doganale:

No, non si applica.

Bioterrorism Act:

No, non esiste.

Notifica preventiva:

No, non è necessaria.

Registrazione etichetta:

È un obbligo dell'importatore per sdoganare i prodotti. Molti importatori mandano il testo e/o l'etichetta (in lingua coreana) ai produttori perche' li applichino sulla bottiglia in Italia prima dell'imballaggio, cosi' da risparmiare tempo e costo della manodopera.

In caso contrario gli importatori stessi devono provvedere direttamente ad applicare le etichette nei magazzini della dogana, aprendo tutti i cartoni ed apponendole sulle bottiglie una ad una.



La registrazione non è richiesta nel caso di invio di campioni.

Informazioni da riportare nell'etichetta locale

- Nome del Prodotto;
- Tipologia del Prodotto;
- Paese d'Origine;
- Ragione Sociale, Indirizzo, e n. telefono dell'Importatore;
- N° di Registrazione / Licenza dell'Importatore;
- Peso Netto del Prodotto, Data di imbottigliamento;
- Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative Percentuali, % di Alcool Contenuto;
- Restituzione e/o ricambio del prodotto;
- Consigli per la conservazione;
- Avvertimento sulla salute, Limite d'età per la vendita, Numero nazionale per reclami,-Simbolo per la raccolta differenziata.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Informazioni sui dazi con ipotesi dei seguenti 'HS Code':

2208 - Udenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous, beverages.

2208.90-1000 Brandies other than that of subheading.

- Tassa di importazione: *9%(*dazi applicati secondo l'accordo FTA EU-Corea);
- Tassa sui prodotti alcolici: 72%;
- Tassa sull'educazione: 30%;
- VAT (IVA): 10%;

Accordo FTA EU-Corea.

Sistema di calcolo delle accise:

Informazioni sui dazi con ipotesi dei seguenti 'HS Code':

2208 Udenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous, beverages.

2208.90-1000 - Brandies other than that of subheading.

- Tassa di importazione: *9% (CIF x 9%);
- Tassa sui prodotti alcolici: 72%;
(CIF+importo tassa di import.) x72%)
- Tassa sull'educazione: 30% (importo tassa sui prodotti alcolici x30%);
- VAT (IVA): 10%.

Ulteriori informazioni sul sistema dei codici doganali coreani (in inglese):

www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000002331&layoutMenuNo=23233

Altri eventuali documenti:

- Accordo FTA Corea - UE

L'accordo di libero scambio tra Corea e UE e' entrato in vigore a partire dal primo luglio 2011. La modalita' di applicazione per la riduzione delle tasse doganali variano a seconda dei prodotti e degli ingredienti. Le informazioni sulle tariffe sono disponibili sul sito web (disponibile anche in inglese) della Dogana coreana (<http://fta.customs.go.kr/>).

Tutte le spedizioni del valore complessivo inferiore ai 6.000 euro possono beneficiare di tale esenzione con la dichiarazione di origine. Se il valore e' superiore ai 6.000 euro, l'azienda esportatrice si dovra' dotare del certificato di Esportatore Autorizzato che viene rilasciato dalla Direzione delle Dogane competenti per Regione.

Per quanto riguarda il paese d'origine del prodotto, gli esportatori dovranno indicare la seguente frase nella fattura: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale".

- 'Special Act on Imported Food Safety Management'

Lo scorso 4 febbraio e' entrato in vigore lo 'Special Act on Imported Food Safety Management', legge che modifica la disciplina delle importazioni di prodotti alimentari in Corea, introducendo nuovi adempimenti a carico dei Paesi esportatori e delle stesse aziende produttrici, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il sistema nazionale dei controlli igienico-sanitari.



Con la nuova disciplina vi è l'obbligo per le imprese produttrici ('foreign food facility') di registrazione presso il MFDS (Ministry of Food and Drugs Safety) almeno sette giorni prima della data di esportazione, specificando alcuni dati di riferimento (denominazione, indirizzo, lista dei prodotti ecc.). La registrazione può essere effettuata direttamente dalla stessa azienda produttrice o dall'importatore, secondo diverse modalità (posta elettronica, posta o fax). Tra le principali novità introdotte dalla riforma vi è la facoltà per le Autorità coreane (MFDS) di condurre ispezioni presso le strutture dell'impresa produttrice, previa consultazione con quest'ultima o con il Governo del Paese.

Per i dettagli visionare il seguente link creato dal MFDS:

<https://impfood.mfds.go.kr/> (disponibile in inglese)-> application for registration (non è richiesto un 'registration fee')

Link utili:

KOREA CUSTOMS SERVICE: www.customs.go.kr

MINISTRY OF FOOD AND DRUGS SAFETY(MFDS): www.mfds.go.kr

NATIONAL TAX SERVICE: www.nts.go.kr

Varie ed eventuali:

<Processing of import declaration>

The import declaration form is examined using such methods as a screen-based audit, a documentary audit, goods inspection, etc. If the import declaration has been filed legally, it will be accepted immediately. However, the customs office may request the declarant to supplement the import declaration form or withhold the customs clearance in any of the following cases:

Request for supplementation of the declaration form Where matters entered or to be entered in the declaration form are incomplete or missing

Where any accompanying documents have been omitted or the proof data need to be supplemented according to the declaration form examination results

Where the declarant intends to change the import declaration method from declaration in a paperless way to declaration through submission of documents

Withholding of customs clearance Where there are any incomplete or missing things that need to be supplemented, such as matters written or to be written in the declaration form or required documents submitted or to be submitted

Where obligations provided for by law are violated or the public health, etc. is feared to be harmed

Where any accusation has been filed or any investigation is being conducted on suspicion of a customs fraud

Where there are any goods with a false or misleading label on their quality, etc. under Article 230-1 of the Customs Act

Where it takes a long period of time to fulfill the requirements for the acceptance of the import declaration according to the results of examination for customs clearance

The head of a customs office may reject a filed declaration, or the declarant may cancel the filed declaration after obtaining approval from the head of the customs office in any of the following cases:

Rejection of declaration Where the declaration has been filed in a false way or any other illegal manner

Where abandonment, discard, public sale, successful auction or definite seizure of the goods, or their reversion to the National Treasury has been determined

Where the requirements for import declaration before departure or arrival have not been fulfilled

Where the goods declared before departure or arrival have not arrived

Where the other formal requirements for import declaration have not been fulfilled

Cancellation of declaration Where a decision has been made to return goods being different from the content of the import contract, deteriorated or damaged goods, etc. to the foreign supplier, etc.

Where the imported goods have been destroyed or lost or are intended to be discarded after obtaining approval from the relevant customs office due to a disaster or for any other unavoidable causes

Where the imported goods are intended to be returned or discarded for such reasons as withholding of customs clearance, failure to satisfy the clearance requirements, prohibited goods for import, etc.

Where it is recognized that there is any justifiable reason or reasons equivalent to any case mentioned above

※ Cases which cannot be any justifiable reasons for canceling a declaration The company's financial situation due to an economic recession, etc

Omission of submission of an application for customs duty exemption, a tariff rate quota recommendation, or a specific use tariff rate recommendation

Cancellation of a declaration in order to achieve the application of a lower tariff rate

Failure to secure a market in Korea, etc. due to cancellation of a contract for sales in Korea, etc.



ulteriori informazioni: http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051

Note:

Suggeriamo di contattare gli importatori coreani prima di procedere con la spedizione della merce, per un reciproco controllo. L'importatore espleta tutte le pratiche necessarie per lo sdoganamento compresa l'applicazione dell'etichettatura in lingua locale e deve essere informato su tutte le notizie riguardo i regolamenti. I regolamenti vengono aggiornati molto spesso e molti riguardano i compiti dell'importatore. Suggeriamo pertanto di seguire le indicazioni dell'importatore che vi informerà sulla documentazione richiesta dall'esportatore.



Emirati Arabi Uniti

Fattura Export:

Commercial Invoice (Fattura Commerciale): deve contenere i seguenti elementi:

- Commercial Invoice (Fattura Commerciale): deve contenere i seguenti elementi: Destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell'ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio.
- Certificata dalla Camera di Commercio.
- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere.
- Deve contenere la seguente dichiarazione:
"The goods are neither of Israel origin nor do they contain Israeli materials nor are being exported from Israel".

Dichiarazione doganale:

Si.

Dazi doganali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura:

Il dazio doganale sull'importazione di bevande alcoliche è pari al 50%.

Per la vendita al dettaglio l'Emirati di Dubai impone un dazio aggiuntivo (imposta alle vendite/sales tax) di 30% sul totale del prezzo CIF+50% dazio doganale.

Gli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah hanno completamente proibito l'importazione, la commercializzazione e il consumo nei loro territori di ogni tipo di bevande alcoliche.

Documenti di trasporto:

Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading). Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill).

Packing List:

Deve contenere le informazioni circa la quantità, numero di colli, peso netto e peso lordo di tutti i prodotti caricati e destinati all'esportazione relativi alla fattura commerciale.

Certificato di origine:

- Certificate of Origin (Certificato attestante l'origine) deve essere emesso dalla Camera Di Commercio: Product Type (Tipo di prodotto).
- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto).
- Country of Origin (Paese di Origine) Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.

Certificati di analisi:

No.

Etichettatura:

a. Deve essere specificato il seguente:

- Prodotti e marchio;
- Identificazione del lotto;
- Date di produzione;
- Paese di origine;
- Nome produttori;
- Peso contenuto netto in unità metriche;
- Ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione.

b. L'Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve:

- Essere difficile da rimuovere o modificare.
- Le informazioni sull'etichetta devono essere chiare e leggibili.

c. L'Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:

- I nomi degli additivi (se ci sono);
- Il contenuto netto (peso o volume);



- Il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- Il nome della marca;
- Il paese d'origine;
- Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile).

d. L'Etichetta non deve essere:

- Falsa o ingannevole;
- Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare;
- La data non deve essere coperta, alterata o cancellata;
- L'etichetta deve essere in Inglese e in Arabo. Sull'etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:
 - Il nome del prodotto e marchio;
 - L'elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione;
 - Il nome e l'indirizzo del fabbricante;
 - Il paese d'origine;
 - Il contenuto netto (peso o volume);

Imballaggi:

Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati.

Dichiarazione doganale di importazione:

Si.

DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO

Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading).

Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill).

Documenti di spedizione all'importazione:

Tutti i documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l'origine, Documento di Trasporto, Packing list) devono essere autenticati dall'Ambasciata degli E.A.U. a Roma.

- Fattura commerciale;
- Certificato di origine;
- Certificato di analisi;
- Documento di Trasporto;
- Packing List.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

Si

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Si

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

50% di dazi doganali sono imposte all'importazione di alcolici.

L'Emirati di Dubai impone anche 30% supplementari tale imposte sulla vendita.



Georgia

Fattura Export:

Sì, la fattura dovrà riportare il valore totale della merce esportata.

Dichiarazione doganale:

Sì, la dichiarazione doganale deve contenere necessariamente: partita IVA, dati anagrafici, recapiti del dichiarante, nome e codice del Paese, Paese di origine, Paese di destinazione, Codice del Paese di destinazione.

Documenti di trasporto:

Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura aerea/terra.

Packing List:

Sì

Certificato di origine:

Sì

Certificati di analisi :

Sì

Etichettatura:

Sì, la legge Georgiana dispone l'obbligo di etichettare il prodotto e di inserire le informazioni tecniche e commerciali in lingua Georgiana: es. nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, ecc.

Imballaggi:

La documentazione di trasporto e la dichiarazione doganale d'importazione devono riportare la tipologia di imballaggio dei prodotti.

Documenti di importazione:

Invoice; Certificato Eur 1 (certificato di provenienza, origine), per evitare 12% dazio di importazione; IVA 18% della somma totale

Dichiarazione doganale di importazione:

Documenti DAU

Documenti di spedizione all'importazione:

ICE - Ufficio Agroalimentare e Vini 1
Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Registrazione Etichetta:

No

Notifica preventiva:

No



Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

merce fino al 3.000 Lari - 100 Lari

merce tra 3.000 - 15.000 lari - 300 Lari

merce dal 15.000 lari - 400 Lari

La formula per calcolare il dazio: in caso se non e' presente Certificato Eur 1:

1.5 Euro (x) all percentuale di Grappa, per esempio 40% (÷) 100 litro -> $(1.5 \text{ €} * \% \div 100\text{HL})$

Sistema di calcolo delle accise:

Accisa: 10 (dieci) Georgian Lari per 1 litro



Giappone

Fattura Export:

Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all'identificazione delle merci sia alla spedizione. E' emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore.

Elementi da indicare in fattura:

- dati della ditta del venditore fra cui: numero d'iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un'attività commerciale con l'estero);
- data emissione e numero progressivo;
- nome ed indirizzo completo dell'ordinante;
- nome ed indirizzo completo dell'eventuale destinatario della merce (se diverso dall'ordinante);
- data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d'ordine;
- caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce);
- dichiarazione sull'origine della merce;
- valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2010: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro);
- tipo d'imballaggio; marcature;
- numero dei colli, peso lordo; peso netto o numero di pezzi;
- clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d'interpretazione è bene riportare la dicitura "Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale" e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d'oneri e responsabilità tra venditore e compratore);
- luogo di spedizione e luogo d'arrivo della merce;
- ammontare delle spese di trasporto;
- ammontare delle spese d'assicurazione;
- valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; eventuali sconti;
- dicitura "non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72", se l'ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE;
- è consigliabile apporre il timbro e la firma.

Dichiarazione doganale:

Vedi "DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE"

Documenti di trasporto:

Polizza di carico marittima (Bill of Lading-Connaissance)

Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave.

Packing List:

Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la spedizione della merce.

Elementi da indicare nel Packing List:

- Eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura;
- La natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.);
- Il numero dei colli;
- Le dimensioni dei colli;
- I pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto;
- Il contenuto della merce per ogni collo;
- La marcatura apposta sui colli;
- La data di compilazione;
- Il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli sempre.

Certificato di origine:

Non e' richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta puo' essere richiesto dal cliente soprattutto



nel credito documentario. E' rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese.

Certificati di analisi:

Viene rilasciato da laboratori italiani o giapponesi, possibilmente, riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. (Per i nominativi di tali laboratori italiani, vedi l'elenco riportato sul sito del competente ministero giapponese: <http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf>).

La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei distillati e liquori, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato.

- Acido sorbico: non consentito
- Acido salicilico: non consentito
- Anidride solforosa: inferiore a 30 ppm
- Alcol metilico: inferiore a 1 mg/ml di alcol idrato
- Alcol metilico per uso dolciario: inferiore a 5 mg/ml, deve essere indicato "prodotto per uso dolciario"
- Coloranti: da dichiarare

Etichettatura:

Etichettatura obbligatoria

I distillati e liquori destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d'etichettatura secondo la Legge dell'Associazione per il Commercio d'Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per alcolici d'importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad apporre sui contenitori l'etichetta di cui sotto. Tal etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale.

Le diciture da riportare in lingua giapponese sull'etichetta obbligatoria sono:

- Nome del prodotto/tipo di distillati/liquori.*
- Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa).
- Contenuto alcolico.
- Quantità contenuta/volume del contenitore.
- Paese d'origine.
- Nome e indirizzo dell'importatore e del rivenditore.
- Indicazione della proibizione del consumo per minorenni;
- Indicazione dell'avviso del consumo per le donne incinte.

Nota: Secondo quanto stabilito dalla Liquor Tax Act, le bevande alcoliche sono classificate nelle seguenti tipologie le cui relative denominazioni vanno riportate sull'etichetta:

Seishu (Sake), Gosei Seishu (Sake sintetico), Shochu (alcolici tradizionali giapponesi distillati da riso, orzo, patata ecc.), Mirin (fermentati di riso tradizionali giapponesi), Birra, Kajitsushu (vini e altri alcolici fermentati di frutti), Wiskey/Brandy, Spirits (alcolici che superano 37 gradi), Liquori (alcolici che superano 12 gradi),

Altri alcolici che non rientrano nelle categorie summenzionate.

In Giappone, la grappa e' classificata come Wiskey/Brandy.

Etichettatura industriale volontaria.

L'indicazione sull'etichetta che riguardi solo l'origine del prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore nel cercare di capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in giapponese che ne facilitino la comprensione. Queste riportano informazioni quali la descrizione del gusto, l'uvaggio e l'origine delle uve.

Imballaggi:

Generalmente 6, 12, 24 bottiglie a collo.

Documenti di importazione:

I documenti per l'importazione sono i seguenti:

- Fattura commerciale.
- Per i prodotti alimentari, la descrizione del processo produttivo e un certificato d'analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Per i vegetali surgelati è necessario anche il certificato fitosanitario.
- Certificato d'origine (solo se richiesto dal compratore).
- Packing list.
- Polizza di carico marittima o lettera di trasporto aereo.



- Polizza d'assicurazione (se richiesta o ritenuta necessaria).

Dichiarazione doganale di importazione:

"Notification form for importation of foods, etc..

A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d'analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcun'analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. E' consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all'arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità.

Documenti di spedizione all'importazione:

Vedi "DOCUMENTI DI TRASPORTO".

Contingente doganale:

Non limitato.

Bioterrorism Act:

Non esiste.

Notifica preventiva:

Generalmente non richiesta.

Registrazione etichetta:

Facoltativa.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Per i distillati di vino o vinacce non si applicano dazi doganali all'importazione (codice doganale 2208.20), ma si applica la tassa sugli alcolici di 370.000 yen/kl fino a 37 gradi di contenuto alcolico, che diventa di 370.000 più 10.000 yen/kl per ogni grado eccedente i 37.



Giordania

Fattura Export:

Fattura Commerciale, in tre esemplari con l'indicazione del paese di origine, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian"

Dichiarazione doganale:

IM4

Documenti di trasporto:

- Polizza di carico "Clean on board" (per trasporto via mare);
- Lettera di vettura "air-waybill" (per trasporto via aerea).

Packing List:

È richiesto (vedi documenti di spedizione all'importazione)

Certificato di origine:

È richiesto (vedi documenti di spedizione all'importazione)

Certificati di analisi:

È richiesto un certificato sanitario che attesti la conformità del prodotto per il consumo umano, rilasciato da un ente statale. Inoltre è preferibile, ma non obbligatoria, la presenza di un certificato di analisi

Etichettatura:

Devono essere indicati in lingua inglese:

- Paese di origine;
- Nominativo del produttore;
- Denominazione del prodotto;
- Volume;
- Anno di produzione;
- Percentuale di alcool contenuto;
- Marchio commerciale

Imballaggi:

In casse da 6 o da 12 bottiglie

Documenti di importazione:

Viene richiesta all'importatore una licenza di importazione di prodotti alcolici

Dichiarazione doganale di importazione:

IM4

Documenti di spedizione all'importazione:

Le grappe ed i distillati importati in Giordania devono essere accompagnati dai seguenti documenti legalizzati e timbrati dalle CCIAA italiane competenti territorialmente, dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC) e dal Consolato della Giordania in Italia:

- Certificato di origine;
- Certificato Sanitario;
- Fattura Commerciale in tre esemplari con l'indicazione del paese di origine;
- Packing list.

Contingente doganale:

No

**Bioterrorism Act:**

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

La registrazione dell'etichetta è consigliabile per la protezione del proprio marchio in Giordania. Deve essere effettuata dall'esportatore/produttore tramite le agenzie locali specializzate oppure delegando l'importatore stesso.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

I distillati e le grappe sono soggetti ad un dazio doganale del 200% sul valore CIF della merce importata (ad eccezione del whisky su cui il dazio è del 180%). Inoltre i superalcolici compresi i distillati e le grappe sono soggetti al pagamento di una tassa unificata del valore di JD 5,50 per ogni litro. Ai prodotti viene anche applicato un adesivo doganale del valore di 30 centesimi JD.

Notare che le grappe e i distillati non possono usufruire della esenzione o riduzione del dazio doganale applicata ad altri prodotti provenienti dall'UE secondo l'accordo di associazione tra la Giordania e l'Unione Europea.

Viene inoltre applicata una tassa sulle vendite del 16% sul totale del prezzo incluse le tasse precedenti. (1 JD = Euro 1,33 circa - cambio medio in data 27/02/2017)

Altri eventuali documenti:

All'arrivo della merce, le autorità locali richiedono 2 campioni di ogni tipo di prodotto che vengono sottoposti ad analisi, e solo dopo l'esito positivo la merce potrà essere sdoganata e messa in vendita.

Varie ed eventuali:

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'Ufficio ICE di Amman



Hong Kong

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Si

Documenti di trasporto:

Si.

Documenti di trasporto (Billing of lading) da allegare allegati.

Packing List:

Si.

Packing List dovrà essere allegata.

Certificato di origine:

Non obbligatorio ma raccomandato.

Certificati di analisi:

Non obbligatorio ma raccomandato.

Etichettatura:

Secondo la legge di Hong Kong sull'etichettatura di liquore, Cap 109A, la gradazione di alcolica in% deve essere riportata sull'etichetta. Inoltre, il Customs and Excises Department di Hong Kong (www.customs.gov.hk) raccomanda d'includere i seguenti elementi nell'etichetta per la valutazione fiscale:

- Marchio;
- Annata;
- Nome dell'azienda;
- Paese d'origine.

Imballaggi:

No

Documenti di importazione:

SI

Documenti di importazione dovranno essere preparato dall'importatori

Dichiarazione doganale di importazione:

Chiunque importi o esporti qualsiasi genere di articolo, eccezione fatta per gli articoli esentati, e' tenuto a presentare la completa ed accurata dichiarazione di import/export entro 14 giorni dall' importazione/ esportazione di quell determinate atricolo.

Documenti di spedizione all'importazione:

Si.

Documenti di spedizione all'importazione dovranno essere allegati.

Contingente doganale:

Si.

Dichiarazione doganale di importazione dovrà essere preparata dall'importatore come sopra citato

Bioterrorism Act:

No



Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

I liquori con una gradazione alcolica oltre il 30% in volume misurato ad una temperature di 20°C, sono soggetti ad un dazio del 100%.

Liquori, oltre ai vini, con una grande solidità intrinseca alcolica di non più di 30% in volume misurato ad una temperature di 20 ° C, soggetta 0% di dazi.

Dove le informazioni non sono disponibili od insufficienti da cui il commissario delle Customs and Excise (o qualsiasi funzionario autorizzato da lui a suo nome) è in grado di determinare il valore di una quantità di liquore di meno di 12 litri, importati in qualsiasi momento in un'unica spedizione, può valutare i dazi dovuti su tale liquore al tasso di \$160 per litro.

Altri eventuali documenti:

NOTA: Per facilitare le operazioni di sdoganamento e' importante che sulla fattura commerciale siano descritti e dettagliati tutti gli elementi necessari per determinare la tassazione come: Nome del brand Gradazione alcolica Paese d'origine Capacita' in ml della bottiglia Dimensione dell'imballaggio e nr. bottiglie per cartone Tipo di imballaggio

Link utili:

www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq



India

Fattura Export:

3 Invoices in Original

Dichiarazione doganale:

Required

Documenti di trasporto:

Airway bill (AWB)
Bill of Lading (Sea)

Packing List:

Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No. of bottles per case, quantity per bottle etc]. If the packing material is wood, fumigation certificate must be provided.

Certificato di origine:

Certificate of Origin is mandatory (with complete details of country, region and DOC/DOCG)

Certificati di analisi:

Certificate of Analysis required

Etichettatura:

Labels must include the following information:

- Name, trade name, or description of the product;
- Net weight and gross weight;
- Date markings, including shelf life of the product and/or expiration dates;
- Special instructions for storage or use;
- Bar codes (if applicable) are issued by EAN (European Article Numbering) at New Delhi;
- Market retail price depending on the Indian state [Maharashtra, Goa, Karnataka....] of sale, including taxes, duties, transportation;
- Distinctive batch, lot, or code number;
- Month and year the product was manufactured or packed;
- Quantity and weight should be marked on pack wine quantity required in Liters for each bottle;
- List of Ingredients on the pack in English.

Imballaggi:

If alcoholic beverages contain additives like color, water, preservatives etc. then they are not single ingredient products and so the labeling declaration must show these additives as ingredients as they will be present in the final product.

Any specific alcoholic beverages contain additives like color, water, preservatives etc. then they are not single ingredient products and so the labeling declaration must show these additives as ingredients as they will be present in the final product.

Documenti di importazione:

Airway Bill/ Bill of Lading (by Sea), Cargo release order, Certificate of Origin, Commercial Invoice, Inspection Report, Certificate from Central Excise, Packing List, Terminal Handling Receipt, Insurance Certificate, FSSAI registration and sample will be sent to FSSAI for certification, GATT Declaration Form and Custom Import Declaration.

Dichiarazione doganale di importazione:

GATT Declaration Form and Custom Import Declaration.

Documenti di spedizione all'importazione:

Airway Bill/ Bill of Lading (by Sea), Insurance Certificate, Packing List, 3 Invoices in Original



Contingente doganale:

There are no quotas for Import of alcoholic beverages in India

Bioterrorism Act:

No bio-terrorism act in India

Notifica preventiva:

In some countries prior notice regarding the import of vinegar Beverages and Spirits has to be filled before arrival of goods in entry port of Importing country. In India, FSSAI is the responsible government authority to notify such prior notice on import of food products.

Registrazione etichetta:

Registration of labels and/ or brands in India states [Maharashtra, Goa, Karnataka.....] where the grappa is to be retailed. This registration in certain states needs yearly renewal.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

The basic custom duty on imported grappa is 150%. All the states of India impose an excise duty on imported spirits; these excise duties are different in all states of India. There is also an octroi [entry tax] imposed in some zones (eg. Mumbai]

Sistema di calcolo delle accise:

- Basic Duty - 150 %;
Landing charges (1% CIF);
- CESS (3% (Duty + Landing charges + CEX (Education & Higher Education CESS) + Countervailing duty);
- Additional Countervailing Duty (4% (CIFD + Landing charges + Countervailing duty + CESS + CEX (Education & Higher Education CESS)

Link utili:

<http://foodsafetyhelpline.com/2014/07/fssais-notification-clarifies-labelling-alcoholic-beverages/>



Israele

Fattura Export:

Si, come previsto in Europa.

Dichiarazione doganale:

Si, come previsto in Europa.

Documenti di trasporto:

Si, come previsto in Europa.

Packing List:

Si, come previsto in Europa.

Certificato di origine:

Si, Per usufruire dell'accordo di libero scambio con l'UE e' necessario fornire il certificato Euro 1.

Certificati di analisi:

Si. Questo aspetto e' di responsabilita' dell'importatore locale. L'importatore deve inviare campioni del prodotto allo Standard Institution of Israel" per analisi dei stessi.

Etichettatura:

Si, in lingua locale (ebraico). Le regole per l'etichettatura sono gestite dal Ministero Israeliano dell'Industria e del Commercio (Consumer Protection Law).

Imballaggi:

Conformi alla normativa UE.

Documenti di importazione:

Si

Dichiarazione doganale di importazione:

Non prevista.

Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura - Bill of Lading - Packing List - Certificato di origine.

Contingente doganale:

Non previsto.

Bioterrorism Act:

Non previsto.

Notifica preventiva:

Non prevista.

Registrazione etichetta:

Non prevista.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Tassa di acquisto di 84,00 Shekel (moneta locale) pari a circa 22,00 Euro per 1 litro di 100% alcol (cioè per un 1 litro di grappa di 40% per esempio la tassa di acquisto ammonterà a circa 30,00 Shekel pari a 8 Euro).



Altri eventuali documenti:

Certificato Kosher per i prodotti venduti nella grande distribuzione e negli alberghi. Inoltre, il prodotto deve essere analizzato dallo Standard Institution e dal ministero della Salute.



Kazakhstan

Fattura Export:

Obbligatoria

Dichiarazione doganale:

Obbligatoria

Documenti di trasporto:

Bolla di spedizione merci:

CMR - con camion

Airwaybill - via aereo

SMGS - con container

Packing List:

Obbligatoria

Certificato di origine:

Obbligatorio

Certificati di analisi:

(CERTIFICATO DI QUALITA')

Obbligatorio

Oltre ai soliti dati sul prodotto, obbligatoriamente devono essere indicati:

- Data di imbottigliamento;
- Contenuto di zucchero;
- Concentrazione di alcool.

Etichettatura:

Nel pacchetto dei documenti occorre presentare la versione elettronica (scannerizzata) delle etichette frontali, contro etichette.

l'etichetta di superalcolici e di alcool etilico potabile di 95% deve contenere le informazioni su:

- Denominazione del prodotto; tipo (liquore, grappa, vodka, ecc.);
- Concentrazione alcolica sul volume (in %);
- Nome, luogo di ubicazione (indirizzo giuridico) del produttore, imbottigliatore, esportatore, importatore;
- Nome del Paese e luogo di origine;
- Ingredienti;
- Qualita' di alcool etilico rettificato utilizzato per la produzione (ad esempio, di raffinazione superiore, di classe "extra", lux, ecc., con l'indicazione del nome della materia prima di cui e' stato prodotto l'alcool per la vodka e vodka speciale);
- Acqua (a scelta del produttore vengono indicate le sue caratteristiche distintive e/o metodi di preparazione);
- Elenco di principali ingredienti;
- Marcatura di whisky deve contenere indicazione dell'eta' di alcool, paese da dove e' stato importato l'alcool;
- Sulla marcatura di vodka e vodka speciale vengono indicati i preparati che si utilizzano per la fermentazione per la produzione di alcool etilico rettificato. Viene indicata la principale materia prima alimentare utilizzata per la produzione di alcool etilico rettificato. Sulla marcatura di vodka speciale puo' essere indicato il nome dell'aroma dominante.
- Concentrazione di massa di zucchero per i liquori (se lo zucchero e' previsto dalla ricetta);
- Eta' media degli spiriti di cognac (per i cognac speciali e di marca);
- Data di imbottigliamento (viene indicata sul retro dell'etichetta oppure sul fronte). E' ammissibile indicarla sulla contro etichetta, sul tappo oppure direttamente sulla tara di consumo nei posti facili per leggere;
- Numero della licenza per la produzione rilasciata dall'organo competente;
- Marchio di certificazione di conformita' EAC;
- L'avvertenza sui probabili danni alla salute viene indicata come segue:
"Eccessivo consumo di alcool danneggia la Sua salute. L'alcool e' proibito alle persone non raggiunte l'eta'



di 21 anno, alle donne in gravidanza, in allattamento, alle persone con le malattie del sistema nervoso centrale, reni, fegato e apparato digerente”

- Indirizzo della società che accetta gli eventuali reclami;
- Informazioni sulle condizioni di conservazione;
- Data di scadenza;
- Valore alimentare ed energetico;
- Informazioni sul contenuto di sostanze geneticamente modificate (non è obbligatorio) medaglie e segni di onorificenza (se sono stati aggiudicati secondo le norme e criteri stabiliti dagli organizzatori riconosciuti, ecc.)

L'etichetta può essere anche in lingua italiana - in questo caso si stampa in loco la contro etichetta in russo e in kazako, insieme alle marche di controllo e registrazione.

Per questi e le eventuali altre informazioni sulla marcatura ed etichettatura si suggerisce di rivolgersi al partner locale che conosce la prassi in ogni dettaglio

Imballaggi:

È vietata l'importazione di alcolici, se il prodotto:

- Non corrisponde alle norme e standard di qualità internazionali e locali;
- È scaduto;
- È senza etichettatura o contenente non tutte le informazioni necessarie sul produttore, sul prodotto, ecc.;

Documenti di importazione:

vengono raccolti e finalizzati dall'importatore locale

Dichiarazione doganale di importazione:

Occorre e viene emessa dagli organi doganali all'atto di importazione.

Il tipo della dichiarazione viene definito subito all'atto di importazione a secondo dello scopo; pacchetto dei documenti presentati dall'importatore locale.

Sulla dichiarazione di importazione, a secondo del regime scelto e previsto dal codice doganale del Kazakhstan / dell'Unione Doganale viene indicata la relativa sigla (normalmente tutte le merce destinate all'importazione e successiva distribuzione/commercializzazione in Kazakhstan vengono emesse nel regime doganale di importazione definitiva (IM-40))

Documenti di spedizione all'importazione:

Sì (vedi sopra)

Contingente doganale:

Per il momento non ci sono limitazioni per l'importazione di superalcolici e alcool. Comunque, secondo la legge, il Governo del Kazakhstan può disporre divieti temporanei per l'importazione degli alcolici.

Bioterrorism Act:

Non è previsto (non è obbligatorio) secondo la legislazione locale

Notifica preventiva:

non è obbligatoria

Registrazione etichetta:

no, tranne LE MARCHE DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE che vengono stampate e rilasciate in loco dagli organi incaricati (organi fiscali) mentre le merci si trovano nel deposito doganale secondo la quantità delle bottiglie arrivate (un tipo di marca per ogni denominazione). Queste marche vengono controllate e sorvegliate rigidamente.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

dazi doganali di importazione: dal 1,4 al 2 Euro (a secondo del codice TNVED);

versamento a titolo di garanzia (introdotto nel 2017) (2269 tenghe ad 1 litro (equivalente a 6,86 Euro circa ad 1 litro (secondo il tasso di cambio attuale (28.02.2017) della Banca Nazionale del Kazakhstan: 330,69 tenghe per 1 Euro).

IVA del 12% (valida per il 2017);



Accisa: attualmente e' di 2000 tenghe ad 1 litro (equivalente a 6,1 Euro circa); dal 1 gennaio 2017 le accise sono aumentate di circa il 45% e saranno in aumento continuo a tappe (rigurda i vini, superalcolici e spirito) che nell'arco dell'anno 2017-2019 dovrebbero raggiungere l'85% (esclusa la birra che prevede l'aumento fino al 219% per il 2019).

Ulteriori eventuali costi:

- 60 Euro per la pagina principale della dichiarazione doganale. Per ogni pagina aggiuntiva sono richiesti 25 Euro;
- Marchi di controllo e registrazione: marca da applicare su ogni bottiglia; costo ammonta da 5,89 a 10 tenghe x 1 pz. (a secondo dei tempi di rilascio) (pari a 0.02-0.03 centesimi di Euro circa x 1 pz.)

N.B.: i dazi sono unitari con la Russia e Bielorussia, + spese varie di importazione + spese di deposito temporaneo: 5%

Altri eventuali documenti:

Si suggerisce di rivolgersi al proprio importatore-partner locale

Link utili:

<http://www.eurasiancommission.org/>

Varie ed eventuali:

<http://www.eurasiancommission.org/>



Libano

Fattura Export:

Fattura commerciale, 3 copie (o copie ulteriori se richieste dal cliente, redatta in lingua francese o inglese). La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described hererein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian".

Dichiarazione doganale:

IM4

Documenti di trasporto:

- Polizza di carico "clean on board" (per trasporto via mare);
- Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea).

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si

Certificati di analisi:

- Certificato di analisi: Si;
- Certificato Sanitario: non necessario.

Etichettatura:

Conforme alla normativa dell'UE.

Deve essere menzionato (in francese od in inglese): liqueur, se la denominazione sembra poco chiara in italiano.

Sono anche obbligatori in lingua francese o inglese:

- Nome del produttore/imbottigliatore;
- Paese di origine;
- Nome del super-alcoolico;
- Marchio di fabbrica "Trade Mark";
- Volume di graduazione alcolica in %;
- Volume nominale;
- Numero del lotto.

Imballaggi:

I cartoni di grappa e distillati devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica.

Documenti di importazione:

- Fattura commerciale;
- Certificato di origine della Camera di Commercio;
- Polizza di carico «clean on board» per trasporto via mare;
- Lettera di vettura «airway bill» per trasporto via aerea;
- Packing List;
- Certificato Euro1.

È obbligatorio riportare sulle fatture commerciali il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato.

Dichiarazione doganale di importazione:

IM4 per importazione definitiva. Dichiarazione doganale e fattura devono essere vistate dalla dogana.



Documenti di spedizione all'importazione:

- Fattura commerciale;
- Certificato di origine della Camera di Commercio;
- Polizza di carico «clean on board» per trasporto via mare;
- Lettera di vettura «airway bill» per trasporto via aerea;
- Packing List;
- Certificato Euro1 per tariffa agevolata.

È obbligatorio di riportare sulle fatture commerciali, il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato.

All'arrivo della merce:

- Fattura e dichiarazione doganale devono essere vistate dalla Dogana;
- Una bottiglia di ciascun tipo va presentata come campionatura per l'analisi che verrà effettuata a cura del Ministero della Sanità.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

Una licenza di trasporto per i prodotti alcolici, rinnovabile ogni anno, viene rilasciata dal Ministero delle Finanze all'importatore, dietro pagamento di 900.000 lire libanesi (ca. 600 US\$) per ogni etichetta di prodotti alcolici importati.

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Dazio doganale del 15% ad valorem CIF per i liquori e distillati, con un minimo di percezione di 200 L.L./litro a 400 L.L./litro a seconda del prodotto, 1 US\$ = 1507 L.L. Oltre al dazio grava sul consumo interno l'IVA, pari al 10% del valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc) sono variabili, ma rientrano nell'ordine di \$ 800 -1000 per bolletta doganale, a prescindere dal valore della merce.

Sistema di calcolo delle accise:

0.15 US\$ litro/alcol.

Altri eventuali documenti:

Una licenza di trasporto per i prodotti alcolici, rinnovabile ogni anno, viene rilasciata dal Ministero delle Finanze all'importatore, dietro pagamento di 900.000 lire libanesi (ca. 600 US\$) per ogni etichetta di prodotti alcolici importati.



Malaysia

Fattura Export:

OBBLIGATORIA

La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi:

- Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente;
- Descrizione dei beni;
- Quantità, specificando pesi e misure;
- Il prezzo dei beni.

La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in lingua malese o inglese.

Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni etichetta), sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione "SAMPLE ONLY".

Dichiarazione doganale:

OBBLIGATORIA

Documenti di trasporto:

OBBLIGATORI

- AIR WAY BILL per via area;
- BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo.

Packing List:

OBBLIGATORIA

Certificato di origine:

SU RICHIESTA

Certificati di analisi:

SU RICHIESTA

Etichettatura:

Food Act 1983

(Act 281) Informazioni e dettagli riguardano

- (1) produttori;
- (2) importatori;
- (3) peso netto.

Devono essere redatti in inglese o malese.

Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve essere la dicitura:

"ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL" (Bevanda alcolica contenente __% di alcol), in maiuscolo grassetto, di carattere sans serif e di dimensione non meno di 12 punti.

Ulteriori informazioni su:

<http://fsq.moh.gov.my/v4/index.php/perundangan2/foodregulations-1985>.

Imballaggi:

Le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro, lattina d'alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana

Dichiarazione doganale di importazione:

OBBLIGATORIA a carico dell'importatore.

Documenti di spedizione all'importazione:

OBBLIGATORI

- AIR WAY BILL per via area;



- BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo.

Contingente doganale:

Non applicabile.

Bioterrorism Act:

Non applicabile.

Notifica preventiva:

Non applicabile.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Grappe & Distillati (HS 220820):
 Dazio all'importazione: RM 58.00 al litro (1 Euro = 4.6RM).
 Imposta di consumo: RM 150.00 per 100% volume per litro
 GST: 6%.
 Per aggiornamenti sui dazi di import, vedi:
<http://tariff.customs.gov.my/>
 *GST (Goods and services tax) equivalent to P.IVA

Sistema di calcolo delle accise:

Example Calculation: Quantity: 0.75 Liters (L): CIF Value: RM100
 Import Duty (A)- $0.75 (L) \times RM58 = RM 43,5$
 Excise Duty (B)- $0.75(L) \times RM150 \times 12.75\% = RM90$
 Total Excise Tax - $RM43,5 + RM 90 = RM 133,5$
 Sales Tax (C) - $(100 + 17 + 43) \times 6\% = 14$
 Total Tax= $133,5 + 14 = 147,5$

Altri eventuali documenti:

Licenza di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni anno.
 Gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i vini e liquori un'etichetta di sicurezza:

- ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati;
- VERDE per i beni esenti da imposta;
- VIOLA per i beni prodotti in loco.



Singapore

Fattura Export:

Obbligatoria.

Dichiarazione doganale:

Per gli esportatori stranieri che hanno intenzione di esportare i propri prodotti in Singapore per la prima volta, si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di seguito), al fine di prendere visione delle procedure necessarie.

<https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures>

<https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers>

Documenti di trasporto:

Le procedure fondamentali sono:

- 1) Attivazione dell'Account doganale;
- 2) Ottenimento del permesso doganale;
- 3) Richiesta per l'Inter-Bank GIRO Account;
- 4) Autorizzazione delle autorità competenti.

L'ufficio doganale di Singapore consiglia fortemente agli importatori/esportatori stranieri di prendere contatto con un'azienda autorizzata nel trasporto merci, in modo da essere guidati nella presentazione del necessario declaration permit e della documentazione di supporto, qualora siano interessati ad esportare prodotti verso il mercato di Singapore.

Obbligatorio:

- Consegna elettronica alla dogana di Singapore e alle autorità competenti, utilizzando TradeNet®, per valutazione e approvazione. Sito Web: <http://www.customs.gov.sg>
- Tutti gli enti che hanno intenzione di stabilire attività di import/export a Singapore, o fare richiesta per autorizzazioni o certificati per import/export e trasbordo tramite TradeNet®, devono attivare un account doganale.

A discrezione della dogana, potranno essere effettuate analisi su campioni di bevande alcoliche importate.

L'importatore locale deve essere registrato come AVA importer, al fine di importare liquori. Per maggiori informazioni consultare il sito web dell'AVA (www.ava.gov.sg)

Obbligatorio:

- IN-Payment declaration- per il pagamento di dazi e/o GST (IVA) sui prodotti che saranno consumati a Singapore;
- IN-Non-Payment declaration - rimozione delle merci dal punto di arrivo (via mare, aria, terra e rotaia) a sedi autorizzate o altri punti di stoccaggio autorizzati;
- Dichiarazione di trasbordo/trasloco.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web della dogana di Singapore (www.customs.gov.sg) o contattare direttamente l'ufficio doganale:

Singapore Customs
55 Newton Road,
#10-01 Revenue House
Singapore 307987
Fax: (65) 6250 8663
Tel: (65) 6355 2000

Email: customs_documentation@customs.gov.sg

Si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di seguito), in modo da prendere visione dei nominativi delle imprese di trasporto merci consigliate dalla dogana di Singapore:

<http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+of+Some+ Service+Centres.htm>

Documenti di trasporto:

Obbligatoria.

E' obbligatorio presentare alla dogana di Singapore I seguenti documenti di supporto solo nel caso siano



richiesti:

- Polizza di carico (lading bill) o lettera di vettura aerea (airway bill);
- dalla data dell'approvazione del permesso;
- Fattura commerciale (commercial invoice);
- Bolla di accompagnamento (packing list).

Packing List:

Obbligatoria

Certificato di origine:

Obbligatorio.

A seconda di quanto stabilito dall'ente regolatore del Paese d'origine, la certificazione di origine per una merce può essere presentata sotto forma di autocertificazione dall'importatore/esportatore all'interno della fattura riguardante la merce, oppure attraverso una lettera ufficiale dell'importatore/esportatore. La certificazione di origine può essere inoltre prodotta attraverso la richiesta del certificato presso un ente autorizzato operante nel Paese esportatore. Gli esportatori sono tenuti a prendere visione delle condizioni richieste per le certificazioni nei vari schemi preferenziali e negli accordi di libero scambio e a produrre il certificato di origine appropriato per le proprie esportazioni.

Le certificazioni di origine sono classificate in due tipologie: Certificazione ordinaria e certificazione preferenziale. La certificazione di origine ordinaria è un documento che può essere utilizzato per assicurare i propri comparatori che i prodotti esportati sono stati interamente acquisiti. La certificazione di origine preferenziale è un documento che può concorrere ad incrementare il vantaggio competitivo delle proprie esportazioni, consentendo ai propri compratori di godere di un trattamento tariffario preferenziale quando importano i relativi prodotti soggetti ad uno degli accordi di libero scambio (FTA) o a schemi preferenziali.

Back-to-Back preferential Certificate of Origin (CO) è una certificazione di origine preferenziale prodotta dalla dogana di Singapore per le esportazioni di merci, basata sul certificato di origine emesso dall'iniziale controparte esportatrice. Le richieste per il Back-to-Back CO vanno presentate tramite TradeNet®.

L'esportatore è tenuto a completare la domanda per ogni lotto e faxare i documenti di supporto richiesti, come indicato nelle linee guida relative ai documenti di supporto richiesti per fare domanda per il Back-to-Back Certificate of Origin.

Indicazioni per l'esportatore non produttore

L'esportatore che non è il produttore delle merci, può comunque fare richiesta per una certificazione di origine ordinaria o preferenziale, fatto salvo che l'esportatore abbia ottenuto la necessaria prova documentale dal produttore, in modo da provare che le merci soddisfino la normativa relativa al certificato di origine che l'esportatore vuole richiedere. L'esportatore è tenuto ad indicare il nome dell'azienda/ente produttore, dettagli e numero di telefono di un referente del produttore, ed indicarli nelle note (trader's remark) della propria TradeNet® application.

Certificati di analisi:

Certificati di analisi per Assenzio:

La bevanda alcolica, assenzio, può essere importato e venduto a Singapore, a condizione che le seguenti condizioni siano rispettate:

- Tujone (alfa e beta) nella bevanda alcolica non superiore a 5 parti per milione (ppm), se la bevanda alcolica contiene non più del 25% di alcol;
- Tujone (alfa e beta) nella bevanda alcolica non supera 10 parti per milione (ppm) se la bevanda alcolica contiene più del 25% di alcol.

Gli importatori sono tenuti a presentare sia il certificato di analisi di laboratorio che indica il livello di tujone presente, così come prova documentale da parte dell'autorità competente del paese di origine che conferma che il prodotto è consentito per la vendita, all'atto della domanda di licenza d'importazione attraverso il sistema TradeNet.

Certificato sanitario: obbligatorio.

A discrezione della dogana, potranno essere effettuate analisi su campioni di bevande alcoliche importate. L'importatore locale deve essere registrato come AVA importer, al fine di importare bevande alcoliche. Per maggiori informazioni consultare il sito web dell'AVA (www.ava.gov.sg)

**Etichettatura:**

Nel caso la partita sia destinata solamente al mercato singaporeano, le etichette possono essere stampate in italiano. Qualora la partita di liquori venga ri-esportata verso Paesi del sud est asiatico, attraverso Singapore, le etichette dovranno essere stampate in Inglese.

Per quanto riguarda l'etichettatura della liquori, le seguenti informazioni devono essere espresse nell'etichetta: nome, tipo e descrizione dei liquori. Sono richiesti nome o descrizione comuni, sufficienti ad indicare la vera natura del prodotto alimentare.

Volume netto

Il volume minimo dei liquori, espresso in termini volumetrici (ml, litres) o in peso netto (g, kg) o in ogni altra misura deve essere stampato sull'etichetta per indicare la quantità del contenuto. Nel caso si utilizzi una misura di peso, indicazioni come "netto" dovrebbero essere utilizzate per descrivere il metodo di misurazione.

Nominativo e indirizzo del produttore e dell'importatore

Nome e indirizzo del produttore, imballatore o venditore locale devono essere stampati sull'etichetta del prodotto di origine locale. Nel caso di alimenti importati, l'etichetta deve indicare il nome e indirizzo dell'importatore, distributore o agente. Indirizzi troppo concisi, facsimili o relativi ad uffici postali non sono accettati.

Paese di origine dei liquori

Il nome del paese di origine dei liquori deve essere indicato sull'etichetta del prodotto importato. Il nome della regione, città o provincia di origine non sono sufficienti per indicare l'origine del prodotto.

Per maggiori informazioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari, si prega di consultare il sito web www.ava.gov.sg o contattare direttamente l'ufficio Food Control Division:

Food Control Division
Agri-Food & Veterinary Authority
5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex,
Singapore 069110
Tel: 6325 7625
Fax: 6223 5383

Imballaggi:

Non ci sono restrizioni nel confezionamento/ imballaggio dei prodotti provenienti dall'Italia

Documenti di importazione:

Tutti gli importatori di bevande alcoliche devono assicurarsi che i prodotti derivino da una casa produttrice regolarmente registrata. Vengono richieste le seguenti certificazioni:

- HACCP;
- GMP;
- Certificati sanitari dei Paesi di provenienza (nel caso di generi alimentari);
- Certificazioni per l'export (dalle competenti autorità veterinarie).

Dichiarazione doganale di importazione:

Documenti riguardanti l'importatore (licenza per l'importazione di bevande alcoliche)

Documenti di spedizione all'importazione:

- Packing List;
- Fattura Export;
- Polizza di carico (lading bill) o lettera di vettura aerea (airway bill);
- Permit Declaration.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

La normativa sulle armi chimiche (proibizione) del 2007 è applicata dal 14 dicembre 2007, al fine di mettere in pratica un insieme di linee guida procedurali contenute nella legge sulla gestione delle armi chimiche (proibizione). Nello specifico, la normativa identifica le condizioni per l'approvazione della licenza,



le eccezioni relative a certe miscele a bassa concentrazione di certe sostanze chimiche, e l'obbligatorietà di presentare delle note informative al direttore generale della dogana relative ad attività che riguardino tali sostanze chimiche. In linea con le modifiche apportate, il "Strategic good permit" non sarà richiesto prima delle esportazioni di miscele a bassa concentrazione. Tuttavia, se la miscela contiene anche altre sostanze chimiche incluse nel Strategic Good Act, l'autorizzazione è comunque richiesta come stabilito dalla normativa.

Notifica preventiva:

Non richiesta

**Registrazione etichetta:
Controllate dalla dogana**

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

A Singapore i liquori sono soggetti a dazi doganali, disponibili in dettaglio all'indirizzo web:

- <https://www.customs.gov.sg/businesses/valuation-duties-taxes--fees/duties-and-dutiable-goods/list-of-dutiable-goods>
- <https://www.customs.gov.sg/businesses/valuation-duties-taxes--fees/duties-and-dutiable-goods>

Tutte le merci importate in Singapore sono soggette alla Goods and Services Tax (GST), imposta al 7 per cento del costo CAT della merce (costo, assicurazione, trasporto). GST viene considerata applicabile quando le merci lasciano la nave, aereo o treno, ed entrano in territorio singaporiano

Imposta Ad Valorem o tasse/dazi specifici

Ci sono quattro categorie di merci soggette a dazi nello Stato di Singapore: liquidi inebrianti, tabacco, veicoli a motore e prodotti petroliferi.

Dal momento che i distillati ricadono all'interno della categoria dei liquidi inebrianti, sono soggetti all'applicazione di imposte ad valorem o dazi specifici. Il venditore è tenuto a pagare i costi e il trasporto necessario per l'importazione delle merci fino al porto di arrivo. Gli eventuali costi derivanti dallo smarrimento o danneggiamento dei beni, avvenuti a seguito della consegna della merce, sono trasferiti dal venditore al compratore. Tuttavia, tra i costi da sostenere, il venditore deve comunque dotarsi di un'assicurazione per la copertura dell'eventuale danneggiamento o smarrimento delle merci da parte del compratore.

Conseguentemente, il venditore contrae l'assicurazione e si predispone per il pagamento del premio. Inoltre, per quanto riguarda quest'ultima polizza, il venditore è solamente tenuto a contrarre l'assicurazione minima. Nel caso in cui il compratore abbia intenzione di avere una copertura più estesa, dovrà accordarsi con il venditore o sottoscrivere lui stesso una polizza extra.

Gli operatori commerciali possono utilizzare il tasso standard della dogana di Singapore per il calcolo del costo per il trasporto e l'assicurazione, al fine di ottenere il costo totale della merce.

Tutti i pagamenti relativi ai dazi e al GST vanno effettuati nei confronti della dogana di Singapore, attraverso l'Inter-Bank GIRO (IBG) facility.

Sistema di calcolo delle accise:

A Singapore i liquori sono soggetti a dazi accise, disponibili in dettaglio all'indirizzo web: <https://www.customs.gov.sg/businesses/valuation-duties-taxes--fees/duties-and-dutiable-goods/list-of-dutiable-goods>

Link utili:

Singapore Customs: www.customs.gov.sg,
Email: customs_documentation@customs.gov.sg
Agri-food and Veterinary Authority (AVA):
www.ava.gov.sg,
Email: AVA_Import&Export_Foodstuff@ava.gov.sg



Taiwan

Fattura Export:

Sì, la fattura export è necessaria.

Dichiarazione doganale:

Sì, una fotocopia del documento è necessaria.

Documenti di trasporto:

Sì, (airway bill per trasporto via aerea, bill of landing per trasporto marittimo).

Packing List:

Sì, è necessaria.

Certificato di origine:

Sì, obbligatorio per prodotti alcolici e tabacco.

Certificati di analisi:

Sì, certificati rilasciati negli ultimi due anni da un laboratorio riconosciuto dall'International Laboratory Accreditation Cooperation, o da un'agenzia/istituto governativa del Paese di produzione originale e di esportazione o da un laboratorio accreditato da questa agenzia/istituto governativa; per ulteriori informazioni, si prega di consultare l'articolo 6 delle "The Administrative Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol". (<http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=G0330024>)

Etichettatura:

È necessaria l'etichetta tradotta in cinese tradizionale.

Imballaggi:

Gli imballaggi in legno devono essere conformi alle normative internazionali FAO (ISPM-5). "Quarantine Requirements for Wood Packaging Material used in Imported Commodity" (http://www.baphiq.gov.tw/files/web_articles_files/baphiq/11708/6670.pdf)

Documenti di importazione:

- Fotocopia della licenza per l'importazione di alcolici dell'importatore o di un documento di approvazione della domanda di licenza rilasciato all'importatore dal Ministry of Finance. A patto che la quantità inviata non ecceda i 5 litri tale documentazione non è richiesta.
- L'importazione di alcolici è soggetta a "Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol" emanate dal Ministry of Finance e dal Ministry of Health and Welfare. L'importatore dovrà fare domanda presso il Ministry of Finance. Norma "The Administrative Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol" Art. 8 (<http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=G0330024>)

Dichiarazione doganale di importazione:

Sì, è necessaria.

Documenti di spedizione all'importazione:

Sì.

Contingente doganale:

Non esiste alcun contingente per l'import.

Bioterrorism Act:

N/A.



■ **Notifica preventiva:**

Sì.

■ **Registrazione etichetta:**

Sì, etichetta in cinese tradizionale.

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Dazio: 0% per le grappe e distillati generali; 40% per le voci 22089010, 22089080 e 22089090.

Tassa all'importazione: NT\$2,5 per litro per ogni grado di alcol per le grappe e distillati generali.

IVA: 5%.

■ **Sistema di calcolo delle accise:**

Vedi dati ed altre imposte.

■ **Altri eventuali documenti:**

Maggiori informazioni sul sito di "National Treasury Agency": www.nta.gov.tw

■ **Link utili:**

Maggiori informazioni sul ns. sito "Italy in Taiwan" www.italyintaiwan.com ed il sito di "National Treasury Agency" www.nta.gov.tw



Thailandia

Fattura Export:

Sì, insieme con la Fattura pro-forma

Dichiarazione doganale:

Sì. La dichiarazione va inviata per via elettronica all'e-Customs System. Prima dell'arrivo della merce l'agente doganale trasmette per via elettronica lo "Ship Report" e il sistema genera il cosiddetto "Aircraft Arrival Report Number" che viene automaticamente inviato all'agente doganale. Quando la spedizione arriva al porto d'ingresso, l'importatore o lo spedizioniere invia la Dichiarazione d'Importazione all'e-Customs System.

Documenti di trasporto:

Sì: Air Way Bill (AWB) o Bill of Lading (BL).

Packing List:

Sì

Certificato di origine:

Su richiesta

Certificati di analisi:

Su richiesta

Etichettatura:

Sì, Obbligatoria (vedi Documenti di importazione).

Imballaggi:

Sì, obbligatoria.

Documenti di importazione:

Dal punto di vista doganale e fiscale le bevande alcoliche rientrano nella categoria "Cibo e bevande speciali", e sono sotto il controllo della Liquor Division dell'Excise Department (Ministero delle Finanze - www.excise.go.th). Per esportare le bevande alcoliche in Thailandia è necessario avvalersi di un importatore; non è pertanto possibile vendere direttamente al consumatore finale o, ad esempio, a un ristorante (a meno che non siano provvisti di licenza). Chi commercia in bevande alcoliche è tenuto a richiedere all'Excise Department, una licenza per la vendita e il commercio di alcolici. Nella fattispecie, chi voglia esercitare attività di importazione deve ottenere la cosiddetta "Licenza di vendita di Tipo 1", che ha validità di 1 anno. La quota annuale per questo tipo di licenza è pari a 8.250 Baht (ca. 200 Euro) + 500 Baht (12 Euro) se il magazzino è separato dalla sede. Inoltre l'importatore deve depositare una garanzia di 100.000 Baht (ca. 2.500 Euro) all'Excise Department. L'importatore deve altresì richiedere un "Permesso d'Importazione" dal costo di 200 Baht per ogni singola importazione. Per averlo deve presentare alla Liquor Division, Excise Department:

- Licenza di vendita di Alcolici di Tipo 1;
- Dichiarazione del produttore italiano di autorizzare l'importatore per la distribuzione in esclusiva per la Thailandia;
- Cinque campioni di etichetta e contro-etichetta per ciascun tipo di bevanda alcolica contenenti le seguenti indicazioni:

Etichetta

- Nome del prodotto;
- Nome e indirizzo del produttore;
- Nome del Paese d'origine;
- Grado alcolico;
- Dimensioni del contenitore.



È quindi sostanzialmente ammesso l'utilizzo della stessa etichetta che viene utilizzata per il mercato italiano o per i mercati d'esportazione tradizionali.

Contro-etichetta, ovvero un'etichetta adesiva apposta sul retro del contenitore che deve contenere sia in lingua inglese sia in lingua Thai:

- La dicitura "Children under 20 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 20 years";
- Nome e indirizzo dell'importatore.

Una volta ricevuta la documentazione, l'Excise Department emette la Lettera di approvazione dell'etichetta, che va allegata alla copia della Fattura di vendita o della Fattura pro-forma (in 2 copie) che l'importatore trasmetterà all'Excise Department per avere l'autorizzazione all'importazione.

Dichiarazione doganale di importazione:

Si, obbligatoria.

Documenti di spedizione all'importazione:

1. Bill of Lading (B/L) o Air Way Bill
2. Fattura e fattura pro-forma
3. Packing List
4. Documento del proprietario della marca per la certificazione come distributore esclusivo in Thailandia
5. Certificato di origine
6. Certificato di analisi
7. Altri documenti rilevanti, come il catalogo, ingredienti del prodotto, ecc.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

Vedi Documenti di importazione.

Registrazione etichetta:

In etichetta sono obbligatorie le indicazioni elencate al punto Documenti di Importazione. Come sopra, le procedure di registrazione vengono seguite dall'importatore. Normalmente non sono particolarmente complesse, ma la professionalità dell'importatore e la sua esperienza con le procedure dell'Excise Department nonché presso la Dogana sono essenziali per evitare spiacevoli sorprese, per quanto riguarda sia la velocità e l'esito della procedura di registrazione sia l'attribuzione della base imponibile sulla quale vengono applicate accise ed imposte di notevole percentuale. La richiesta di registrazione riguarda ogni singola tipologia di bevanda alcolica e deve essere rinnovata ogni qualvolta ci sia un cambiamento nell'etichetta (ad esempio l'annata o l'indirizzo del produttore) anche se la tipologia di prodotto rimane la stessa.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

1. Dazi: 60%.
2. Accise: vedi figura1: calcolo della Accise,
3. Tasse per Ministry of Interior: 10% delle accise.
4. Tasse per Thai Health Promotion Foundation: 2% delle accise.
5. Tasse per la Technology Promotion Association: 1,5% delle accise.
6. Tasse per Sports Authority of Thailand: 2% delle accise.
7. VAT: 7%.

Sistema di calcolo delle accise:

Vedi figura1: calcolo della Accise e figura2: Esempi del calcolo alle Accise

**Varie ed eventuali:**

The Liquor Act prohibits license holders to sell alcoholic beverages:

- To people younger than 20 years or those people that lose their consciousness when they drink;
- Between 12 pm and 11 am and from 2 pm to 5 pm and;
- 'Within' or 'next to' educational and religious areas.

APPROFONDIMENTI

Calcolo delle Accise

Distillati con graduazione alcolica inferiore al 40%			
Formula sulla base del prezzo		Formula sulla base della quantità	
		Formula 1	Formula 2
4% del prezzo finale all'ingrosso	+	Quantità di un prodotto (Litro) x 40*	○ $\frac{\text{Il grado alcolico} \times \text{Quantità di un prodotto (Litro)} \times 145^*}{100}$
			<i>Selezionare la somma più grande</i>

Distillati con graduazione alcolica inferiore al 45%			
Formula sulla base del prezzo		Formula sulla base della quantità	
		Formula 1	Formula 2
25% del prezzo finale all'ingrosso	+	Quantità di un prodotto (Litro) x 50*	○ $\frac{\text{Il grado alcolico} \times \text{Quantità di un prodotto (Litro)} \times 250^*}{100}$
			<i>Selezionare la somma più grande</i>

Distillati con graduazione alcolica superiore al 45%		
Distillati con graduazione alcolica inferiore al 45%	+	$(\text{Il grado alcolico} - 45) \times \text{Quantità di un prodotto (Litro)} \times 3^*$

40* → Baht/Litro

145* → Baht/Litro/100 gradi

3* → Baht/Litro/Grado

50* → Baht/Litro

250* → Baht/Litro/100 gradi



Esempi del calcolo delle Accise

Esempio 1

Quantità del prodotto: 0.750 Litro / Il gradoalcolico 35% / Il prezzo finale all'ingrosso: 300 THB

Distillati con graduazione alcolica inferiore al 40%			Distillati con graduazione alcolica superiore al 40%	
Formula sulla base del prezzo		Formula sulla base della quantità		
		Formula 1		Formula 2
$\frac{4 \times 300}{100} = 12$	+	$0.750 \times 40 = 30$	$\frac{35 \times 0.750 \times 145}{100} = 38.0625 \checkmark$	-
Accise: $12 + 38.0625 = 50.0625$ THB				

Esempio 2

Quantità del prodotto: 0.750 Litro / Il gradoalcolico 55% / Il prezzo finale all'ingrosso: 450 THB

Distillati con graduazione alcolica inferiore al 45%			Distillati con graduazione alcolica superiore al 40%	
Formula sulla base del prezzo		Formula sulla base della quantità		
		Formula 1		Formula 2
$\frac{25 \times 450}{100} = 112.5$	+	$0.750 \times 50 = 37.5$	$\frac{45 \times 0.750 \times 250}{100} = 84.375 \checkmark$	$(55-45) - 0.750 \times 3 = 22.5$
Accise: $112.5 + 84.375 + 22.5 = 219.375$ THB				



Vietnam

Fattura Export:

Yes. 2 hard copies, in English or Vietnamese.

Dichiarazione doganale:

Yes. Custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration.

Documenti di trasporto:

Yes. 1 hard copy.

Packing List:

Yes. 1 hard copy.

Certificato di origine:

Yes. 1 hard copy

Certificati di analisi:

Yes. The certificate will be issued by Vietnam Ministry of Health.

Etichettatura:

Yes. Conditions for labelling have to conform with local government requirement.

Imballaggi:

Yes. Complied to international packaging standard.

Documenti di importazione:

Custom declaration form, Business contract, Packing list, Import license, Business license of the importer, Certificate of origin and of health, Letter of assignment or authorization.

Dichiarazione doganale di importazione:

Yes. Custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration.

Documenti di spedizione all'importazione:

Yes. Documents relating to shipping such as bill of lading, L/C.

Contingente doganale:

Quota is applied for wine and liquor import.

Bioterrorism Act:

As above.

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Product label has to be registered with Vietnam Ministry of Science and Technology.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Import tax: 50%; Special consumption tax: 60%; Value-added Tax: 10%



INDICE

pag. 118	Albania	pag. 155	Paesi Bassi
pag. 121	Austria	pag. 157	Polonia
pag. 124	Belgio	pag. 159	Regno Unito
pag. 126	Bosnia Erzegovina	pag. 164	Romania
pag. 128	Bulgaria	pag. 166	Russia
pag. 130	Croazia	pag. 168	Serbia
pag. 133	Danimarca	pag. 170	Slovenia
pag. 135	Estonia	pag. 173	Spagna
pag. 137	Finlandia	pag. 175	Svezia
pag. 139	Francia	pag. 177	Svizzera
pag. 141	Georgia	pag. 180	Turchia
pag. 143	Germania	pag. 184	Ucraina
pag. 145	Kosovo	pag. 186	Ungheria
pag. 147	Lettonia		
pag. 149	Macedonia		
pag. 151	Montenegro		
pag. 153	Norvegia		



EUROPA



Albania

Fattura Export:

Fattura Commerciale

Deve contenere gli elementi sotto indicati:

- Il nome ed indirizzo del venditore;
- Il nome ed indirizzo dell'acquirente;
- La data di emissione;
- Il numero, la natura e la marcatura dei colli;
- Il peso lordo;
- La tipologia delle merci, la quantità ed il prezzo per ogni tipologia di merce;
- I termini di vendita.

Dichiarazione doganale:

Si

Documenti di trasporto:

- Trasporto ferroviario: lettera di vettura;
- Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading);
- Trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea (Air way Bill);
- Trasporto stradale: Carnet TIR, CMR.

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si. Certificato di origine EUR.1

Vista l'importanza dell'origine del prodotto, l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra l'Albania e l'Unione Europea (Protocollo 4) definisce dettagliatamente il concetto di "prodotti originari", come anche i metodi di collaborazione tra i vari uffici amministrativi delle dogane.

L'EUR.1 è un certificato necessario per l'acquisizione dell'origine preferenziale, in quanto permette l'abbattimento daziario all'importazione delle merci UE in Albania.

Certificati di analisi:

Si

Etichettatura:

Legge Nr. 1344 del 10.10.2008 sull' "etichettatura dei prodotti alimentari"

Art. 4 - Requisiti generali.

L'etichetta di un prodotto alimentare deve contenere i seguenti dati:

1. denominazione del prodotto
2. elenco degli ingredienti
3. quantità degli ingredienti particolari oppure delle categorie degli ingredienti ai sensi dell'art. 6 della presente legge
4. dichiarazione della quantità netta
5. durata minima oppure nei casi di prodotti considerati dannosi dal punto di vista microbiologico, deve essere dichiarato "data dell'utilizzo..."
6. ogni particolare condizione di conservazione oppure modalità d'uso
7. nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore oppure del confezionatore o del commerciante (anche nei casi di produzione conto terzi, viene dichiarato l'indirizzo del produttore, confezionatore, commerciante ed esportatore)
8. dettagli del Paese di origine oppure di provenienza dei prodotti alimentari d'importazione
9. istruzioni per l'uso, se necessario



10. gradazione attuale alcolica in relazione al volume per le bevande con un contenuto alcolico superiore all'1,2%.

Art. 13 comma 2 - Lingua

Per i prodotti alimentari importati, i dati sulla denominazione del prodotto, le sue caratteristiche (natura, proprietà, ingredienti ecc.), le modalità d'uso, le condizioni di conservazione, la data di scadenza, nonché sulla denominazione e l'indirizzo dell'importatore devono essere riportati in lingua albanese sull'etichetta o contro-etichetta.

Imballaggi:

Sull'imballaggio è necessario specificare il materiale.

Documenti di importazione:

Si

Dichiarazione doganale di importazione:

La dichiarazione di importazione (IMP) viene redatta dall'agente doganale in Albania, in base alla documentazione presentata dall'importatore. Contiene tutti i dati della merce, valore, quantità, imballaggio, percentuale dell'alcool, tasse, IVA, accise.

La dichiarazione dell'importazione rappresenta il documento che consente il pagamento degli obblighi doganali.

Documenti di spedizione all'importazione:

Vedi fattura export.

Contingente doganale:

L'Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA) stipulato tra l'Albania e l'Unione Europea prevede un dazio preferenziale nullo per i prodotti originari della Comunità con il codice di nomenclatura doganale 2204 21 entro il limite tariffario di 10.000 hl, a condizione che la Comunità Europea non conceda alcun sussidio per l'esportazioni di tali quantitativi.

Bioterrorism Act:

Attualmente non obbligatorio.

Notifica preventiva:

Si. Per tutti i generi alimentari dovrà essere notificata all'Autorità Nazionale dell'Alimentazione (AKU) 24 ore prima dell'arrivo dei prodotti nel confine di entrata nello stato albanese.

Registrazione etichetta:

Non obbligatoria, fatte salve le decisioni di tutela del marchio presso l'Autorità locale competente (Direzione Generale Brevetti e Marchi).

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

IVA 20%

Bollo fiscale 32€ /1000 bolli fiscali

Per i seguenti codici doganali, da produttori locali o stranieri (provenienti dall'Unione Europea) per quantità superiori di 20 000 ettolitri/anno, il dazio doganale è zero mentre l'accisa è pari a 84.500 Lek per HL alcol anidro:

22082012 - 22082014 - 22082026 - 22082027 - 22082029 - 22082040 - 22082062 - 22082064 - 22082086 - 22082087 - 22082089 - 22083011 - 22083019 - 22083030 - 22083041 - 22083049 - 22083061 - 22083069 - 22083071 - 22083079 - 22083082 - 22083088 - 22084011 - 22084031 - 22084039 - 22084051 - 22084091 - 22084099 - 22085011 - 22085019 - 22085091 - 22085099 - 22086011 - 22086019 - 22086091 - 22086099 - 22087010 - 22087090 - 22089011 - 22089019 - 22089033 - 22089038 - 22089041 - 22089045 - 22089048 - 22089052 - 22089054 - 22089056 - 22089069 - 22089071 - 22089075 - 22089077 - 22089078

Per i seguenti codici doganali, il dazio doganale è zero mentre l'accisa è pari a 45.000 Lek per HL alcol anidro:

22071000 - 22089091 - 22089099



Per il codice doganale 2207200, il dazio doganale e l'accisa sono pari a zero.

Per il codice doganale 22082029, il dazio doganale è zero mentre l'accisa è pari a 20.000 Lek per HL alcol anidro.

Sistema di calcolo delle accise:

Esempio calcolo delle accise sulle bevande alcoliche:

Per le bevande alcoliche con percentuale alcolica 38% o meno, il calcolo delle accise sarà il seguente:

1. Produttori con quantità annua inferiore a 20.000 hl = $65000/100 * 38/100 = 247$ Lek/ litro

2. Produttori con quantità annua superiore a 20.000 hl = $84500/100 * 38/100 = 321$ Lek / litro

Altri eventuali documenti:

Certificato di qualità

Link utili:

- Autorità Nazionale dell'Alimentazione:
<http://aku.gov.al>
- Etichettatura:
http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/VKM_nr.1344,_date_10.10.2008_etiketimi.pdf
- Direzione Generale Brevetti e Marchi:
<http://www.dppm.gov.al>
- Gazzetta Ufficiale - Bolli di accise:
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/250-2016.pdf
- Legge sulle accise:
<http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/Ligj%2061%202012%20Per%20Akcizat%20ne%20RSH%20i%20perditesuar%20%28tetor%29%202015.pdf>
- Le quote:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/origjina/Importet_mallrave_kuotuaru_Shqiperi_4.pdf
- Limiti di importazione prodotti per uso personale:
<http://www.dogana.gov.al/sq/node/45>
- Tariffe preferenziali:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/origjina/Tarifa_Preferenciale_e_2017.pdf
- Valori - dati disponibili:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/vlera/te_dhena_disponueshme.htm
- Accordo di stabilizzazione e Associazione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0428\(02\)&rid=1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0428(02)&rid=1)
- Nomenclatura Combinata delle Merci 2017
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/documents/TARIFA%20DOGANORE/NK%202017_TOTALI%20_me_paketen_e_2017.pdf
- Codice doganale:
<http://www.dogana.gov.al/en/node/671>

Varie ed eventuali:

Tassa sugli imballaggi in vetro è pari a 10 Lek / kg e va applicata ai prodotti locali e quelli di importazione. Questa tassa si paga all'Ufficio doganale per i prodotti di importazione ed all'Ufficio delle Imposte in caso di prodotti locali.

Per informazioni più dettagliate i link in lingua inglese per le seguenti norme:

- Law 9975, dated 28.07.2008 "On national fees, amended";
- Annex 1 and 2 of Law 9975, dated 28.07.2008;
- Instruction of Ministry of Finances No 26 dated 04.09.2008 "On National Fees, amended";
- Instruction of Director General of Customs No 3, dated 01.03.2013.

L'ufficio delle Imposte e quello Doganale effettuano le dovute verifiche/valutazione per ogni specifico caso.



Austria

Fattura Export:

SI

La spedizione tra le aziende avviene al netto (esente da imposta), qualora entrambe le controparti possiedano una P. IVA (in Austria UID-Nummer). Le fatture relative a cessioni intracomunitarie di beni devono, altresì, contenere:

- P.IVA del fornitore,
- P.IVA / numero UID del destinatario austriaco;
- Indicazione "cessione intracomunitaria esente da imposta".

Se l'azienda presenta cessioni intracomunitarie di merci superiori ad un valore annuo pari a 500.000 euro, essa ha l'obbligo di presentare la cosiddetta dichiarazione telematica INTRASTAT: www.statistik.at. Sarebbe utile indicare anche la voce doganale del prodotto nonché il Paese di origine.

Dichiarazione doganale:

Vedasi documento di trasporto.

Documenti di trasporto:

DAA - Prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa:

Per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise, tutti gli operatori economici si basano esclusivamente sul Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) (= "elektronisches Verwaltungsdokument" = e-VD) (sistema EMC - Excise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise). Per ulteriori informazioni vedasi normativa (CE) N. 684/2009 della Commissione Europea:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0024:0064:IT:PDF>

DAS - Prodotti soggetti ad accisa e assoggettati al regime di accisa nel paese d'origine:

Un prodotto assoggettato al regime di accise nel paese di origine e destinato all'uso in altro Stato membro sarà assoggettato ad un'(ulteriore) imposta dovuta al paese di destinazione secondo il principio della destinazione.

L'accisa già pagata potrà essere rimborsata al fornitore qualora questo abbia redatto correttamente il Documento d'Accompagnamento Semplificato (DAS) (conosciuto in Austria sotto il nome VST2). Il contenuto di questo documento è sancito nel regolamento (CE) N. 3649/92:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3649:IT:HTML>

Il documento d'accompagnamento/di trasporto semplificato dovrà essere predisposto in 3 copie:

- La copia n. 1 verrà conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale;
- Le copie n. 2 e 3 scorteranno la merce durante il trasporto. Il destinatario dovrà poi confermare sulle copie n. 2 e 3 il ricevimento della merce ed inviarle all'ufficio doganale competente, che confermerà la notifica e il Pagamento dell'accisa;
- La copia n. 2 verrà conservata dal destinatario, a conferma del ricevimento della merce;
- La copia n. 3 dovrà essere rinviata al fornitore con ricevuta di ritorno, il quale potrà richiedere un rimborso delle accise precedentemente versate presentando tale documento.

Packing List:

No

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No, ma consigliabile. Vedasi normativa specifica relativa alla composizione delle grappe e dei distillati in Austria:

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/buch/codex/B_23_Spirituosen_2.pdf?4vioy5

Etichettatura:

- SI - Regolamento UE:



<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0110>

- Come per tutti i Paesi dell'UE è anche in vigore il Reg. (CE) N. 1169/2011:§
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF>
Art. 15: Le diciture sul prodotto devono essere in lingua tedesca.

Imballaggi:

- Si - Regolamento UE:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0110>
- Come per tutti i Paese dell'UE è anche in vigore il Reg. (CE) N. 1169/2011:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF>SI - Regolamento
- UE:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0110>
- Come per tutti i Paese dell'UE è anche in vigore il Reg. (CE) N. 1169/2011:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF>

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

Si, vedasi ambito regolamento accise.

Documenti di spedizione all'importazione:

Vedasi Documento di Transito comunitario:

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/saisa/-/documento-di-trasporto>

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

Non di applicazione.

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Si.

- Sottoposto ai dazi ed imposte (AlkStG § 1 Abs 6):
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004876>
Alcol etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.).
- IVA: 20%

Sistema di calcolo delle accise:

Oltre l'IVA le accise per grappe e distillati ammontano a: 12 euro/litro d'alcool puro alla temperatura di 20°C (AlkStG § 3 Abs 1 combinato disposto con 2 AlkStG § 2 Abs 1): <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004876>

Esempio per 100 bottiglie di Vodka a 0,75l con titolo alcolometrico volumico pari à 38%:

$0,75l * 100 \text{ pezzi} * 0,38 = 28,5 \text{ litri d'alcole puro}$

$12 \text{ Euro} * 28,5 = 342 \text{ euro d'accise}$

fonte: www.wko.at



■ **Altri eventuali documenti:**

No

■ **Link utili:**

- Camera di Commercio Austriaca (Wirtschaftskammer Österreich):
Ufficio incaricato del commercio dei prodotti alimentari
<http://wko.at/lebensmittelhandel>
- Commissione Europea:
EU Import procedures
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt_%2frt_EUImportProcedures.html&docType=main&languageId=en
- Ministero delle Finanze (Bundesministerium für Finanzen):
Agenzia delle Dogane
<https://www.bmf.gv.at/zoll/zollauskuenfte-zollstellen/zollauskuenfte.html>



Belgio

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Vedi documento di trasporto.

Documenti di trasporto:

E' in vigore il sistema EMCS (Excise Movement Control System), le merci circolano in regime sospensivo delle accise.

Dal primo gennaio 2011 è obbligatorio il documento elettronico e-AD (DAA telematico).

In ogni momento del trasporto, in caso di controllo, il Codice unico di Riferimento Amministrativo ARC (Administrative Reference Code - o ARC/CRA in lingua fiamminga/francese) deve essere esibito in un formato chiaramente leggibile.

Packing List:

No

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

Normativa UE*

I superalcolici sottostanno alla stessa normativa di applicazione per l'etichettatura dei prodotti alimentari nell'Unione Europea.

Per quanto riguarda le bevande spiritose protette da denominazione di origine, tutte le indicazioni sulla classificazione dei prodotti, la definizione di "assemblaggio", la lingua da riportare in etichetta, sono contenute nel Regolamento UE 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Come modificato dal Regolamento (CE) n. 1334/2008 del 16 dicembre 2008, che apporta alcune modifiche sulla definizione di "aroma" e "bevanda aromatizzata".

Le modifiche relative ai superalcolici sono elencate all'Art.28 del Regolamento 1334/2008. L'allegato III di tale regolamento elenca i limiti per alcune sostanze presenti negli aromi.

Il Regolamento CE 1334/2008 è disponibile a questo link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008R1334>

La versione consolidata del Regolamento UE 110/2008, contenente tutte le modifiche apportate, è disponibile a questo link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:02008R0110-20150214>

Il capitolo II (Artt.7-14) di tale regolamento contiene le norme relative all'etichettatura.

Il capitolo III (Artt.15-23) contiene le norme relative alla denominazione di origine

L'allegato II contiene la definizione di tutte le categorie di bevande spiritose interessate dal Regolamento.

L'allegato III contiene l'elenco di tutte le denominazioni di origine e le indicazioni su come riportare correttamente il nome in etichetta.

Le bevande spiritose contenute nell'allegato II e III non possono essere soggette a limitazioni alla vendita e all'importazione da parte degli stati membri (fatte salve ovviamente le norme in materia di salute pubblica e consumo di alcolici in vigore).

(NB: Per questioni legali fa fede la versione originale del Regolamento disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008R0110>

e le singole modifiche apportate dagli atti successivi)



Imballaggi:

È previsto un contributo per i contenitori individuali (vuoti a perdere) di tutte le bevande, alcoliche e non, pari a 9,86 €/hl, da pagare contestualmente alle accise.

Il contributo può essere ridotto a 1,41 €/hl se vengono utilizzati contenitori riutilizzabili (vuoti a rendere) certificati dalla Divisione Gestione Clienti e Marketing delle Dogane belghe.

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

Il Documento di Transito T2 potrà essere richiesto in Svizzera, in caso di transito.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Oltre all'IVA al 21%, le grappe e i distillati, come tutti gli alcolici e le bevande alcoliche, sono sottoposti a dazi di accisa (dazi di accisa comunitaria+dazi di accisa dello Stato belga). Anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. E' prevista inoltre una tassa sugli imballaggi (v. imballaggi).

Le accise per i superalcolici, a febbraio 2017, si elevano a: 2.992,7928 € per ettolitro di alcol puro.

Sistema di calcolo delle accise:

Le accise per i superalcolici si elevano a 2.992,7928 € per ettolitro di alcool puro. Non vi sono differenze tra grandi e piccoli produttori: non sono previste accise ridotte per i piccoli produttori.

Per una bevanda con gradazione alcolica di 40° vol. le accise saranno dunque:

$1.197,117 \text{ €/HI} (2.992,7928 \text{ €/HI} \times 0,40^\circ) = 11,97 \text{ €/l}$ a cui va aggiunta la contribuzione per gli imballaggi. (Vedi imballaggi).

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

Sito dell'Amministrazione delle dogane e delle accise del Governo Federale belga: <http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/accijnzen/index.htm>

<https://finances.belgium.be/fr/entreprises/accises>

Varie ed eventuali:

*Il riassunto della normativa UE in materia di etichettatura è disponibile ai seguenti link:

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

<http://www.health.belgium.be/fr/alimentation/informations-aux-consommateurs/etiquetage/regles-detiquetage>



Bosnia Erzegovina

Fattura Export:

Richiesta la fattura commerciale.

Dichiarazione doganale:

Richiesta.

Documenti di trasporto:

CMR - lettera di vettura internazionale e fattura.

Packing List:

-

Certificato di origine:

OBBLIGATORIO

Il certificato di origine viene rilasciato ovvero autenticato dall'ente competente del Paese da cui viene realizzata l'importazione;

Il certificato di origine deve contenere tutti i dati necessari per l'identificazione della merce a cui si riferisce ed in particolare devono essere indicati i seguenti elementi: il numero di pacchi, la loro tipologia, le diciture e i numeri apportati sui pacchi, la tipologia di merce, la quantità (peso lordo e netto, numero, volume, ecc.), la denominazione e la sede del fornitore;

Ai fini doganali l'origine della merce viene comprovata tramite l'EUR1.

Certificati di analisi:

Richiesto.

Etichettatura:

Si (etichetta con la traduzione in lingua locale).

Imballaggi:

-

Documenti di importazione:

La fattura commerciale deve contenere le seguenti informazioni:

- Data di emissione e numero progressivo;
- Nominativo ed indirizzo dell'acquirente e del fornitore;
- Data dell'ordine;
- Descrizione della merce e voce doganale;
- Prezzo unitario e valore/prezzo complessivo della merce (specificare se cif, fob, ecc.);
- Peso lordo e numero dei colli;
- Peso netto (numero di pezzi e peso kg/pezzo);
- Modalità di trasporto;
- Modalità e condizioni di pagamento;
- Dichiarazione della ricevuta ed applicazione dei bolli di accisa; (Vedi altri eventuali documenti necessari *)
- Iscrizione dei numeri dei bolli di accisa utilizzati;

Dichiarazione doganale di importazione:

Dichiarazione doganale di importazione (viene compilata alla dogana).

Documenti di spedizione all'importazione:

Documenti di importazione dello spedizioniere (si ottengono in Bosnia Erzegovina durante la procedura di sdoganamento da parte dello spedizioniere).

**Contingente doganale:**

No - le importazioni non sono limitate in termini quantitativi.

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Obbligatoria etichetta con la traduzione in lingua locale. L'etichetta deve riportare:

- La denominazione del prodotto;
- La % di alcol;
- Il peso netto;
- Il numero di serie della produzione;
- L'anno di imbottigliamento e/o produzione;
- La scadenza;
- La denominazione del produttore;
- Il paese d'origine;
- Il paese di produzione;
- La denominazione e l'indirizzo completo dell'importatore.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

- Il dazio è 0%;
- L'accisa è pari a 15 KM/litro di alcol assoluto oppure per gli alcolici a base di frutta 8 KM/litro di alcol assoluto;
- L'IVA è del 17%.

Nota: 1KM=0,51€

Sistema di calcolo delle accise:

Per alcol, bevande alcoliche e alcolici a base di frutta, la base imponibile fiscale è il litro dell'alcol assoluto contenuto nell'alcol etilico, nelle bevande alcoliche e nelle grappe naturali di frutta, che si valorizza in percentuali di volume misurate alla temperatura di 20 gradi Celsius.

Altri eventuali documenti:

Prima dell'importazione il fornitore deve inviare all'acquirente la fattura pro forma con la quale l'importatore bosniaco richiede alle autorità competenti i bolli d'accisa. Una volta acquistati i bolli d'accisa si possono inviare all'esportatore italiano per essere applicati sulle bottiglie prima dell'importazione (modalità più semplice), oppure i bolli d'accisa possono essere applicati nel momento dello sdoganamento della merce (modalità più complessa in quanto prevede che la merce già imballata venga aperta)

Link utili:

www.new.uino.gov.ba/en

L'Autorità per l'imposizione indiretta è responsabile per la raccolta delle accise come forma di imposte indirette

Varie ed eventuali:

- Legge sulle accise in Bosnia Erzegovina (Gazzetta Ufficiale della BiH 49/09);
- Regolamento sull'implementazione della legge sulle accise (Gazzetta Ufficiale della BiH 50/09 80/11, 48/12);
- Regolamento sui bolli fiscali per tabacco, alcolici, caffè e vino (Gazzetta Ufficiale della BiH 50/09).



Bulgaria

Fattura Export:

Fattura pro-forma

Dichiarazione doganale:

No

Documenti di trasporto:

Sì

Packing List:

Sì

Certificato di origine:

Sì

Certificati di analisi:

Sì

Etichettatura:

Nome del prodotto

- Tipo di prodotto:
- Produttore:
- Imbottigliato da: (se diverso dal produttore):
- Numero di serie:
- Quantità netta e volume alcolico:
- Prodotto in: Italia;
- Distributore: Nome e contatti dell'importatore in Bulgaria;
- Simboli del riciclaggio con il numero che indica il tipo di vetro;
- I dati devono essere in bulgaro.

Imballaggi:

Conformi alla normativa U.E. Conformi alla normativa U.E.

Documenti di importazione:

PAD - Documento per le accise

L'azienda che invia i prodotti alcolici deve avere un contratto firmato con un deposito fiscale in Bulgaria, deve pagare le tasse e le accise e informare la Dogana del Paese di origine che intende inviare i prodotti alcolici in Bulgaria. L'Agenzia delle Dogane bulgara deve essere avvertita della spedizione dei vini almeno due settimane prima del loro arrivo.

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

"e-AD" e "DAS"

Contingente doganale:

No



■ **Bioterrorism Act:**

No

■ **Notifica preventiva:**

Si - 2 settimane prima dell'arrivo alla Dogana

■ **Registrazione etichetta:**

No

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

No

■ **Sistema di calcolo delle accise:**

- Bevande alcoliche sotto i 15%vol - 0 leva per ettolitro;
- Prodotti intermedi tra 15 e 22%vol - 90 leva (46 euro circa) per ettolitro;
- Alcool (Taric 2207 e 2208) e altri prodotti alcolici sopra i 22%vol - 1100 leva (561 euro circa) per ettolitro.



Croazia

Fattura Export:

Richiesta la fattura commerciale che deve contenere data di emissione e numero progressivo, i dati anagrafici completi del fornitore e dell'acquirente, tipo e numero di colli, la descrizione ed il prezzo unitario e globale della merce; se nella fattura sono indicate merci diverse, la stessa è accompagnata dalla specifica dei prezzi per ogni singolo prodotto nonché da una specifica relativa all'imballaggio. La fattura deve essere firmata ed autenticata da chi la rilascia.

Dichiarazione doganale:

Considerato che dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata nell'area doganale unica dell'UE non è necessario procedere allo sdoganamento ai fini dell'immissione dei prodotti sul mercato croato, qualora si tratti di merce prodotta (o acquistata) in un altro Paese della UE.

Documenti di trasporto:

CMR - Lettera di vettura internazionale

DAA - Documento amministrativo di accompagnamento telematico (in croato e-TD): la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (per i quali il debito di imposta non è stato assolto) avviene sotto la scorta dell'e-AD. Con l'utilizzo del sistema elettronico europeo EMCS (Excise Movement Control System) il documento cartaceo AAD è stato sostituito con il format elettronico e-AD (Electronic Accompanying Document / DAA) che viene inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente registrato via sistema EMCS.

DAS - Documento di accompagnamento semplificato (in croato PPTD) - per la circolazione intracomunitaria dei prodotti già assoggettati ad accisa, ovvero all'accisa assoluta (prodotti immessi in consumo nello Stato membro di partenza e destinati a uso commerciale in un altro stato membro; conformemente alle disposizioni del Regolamento CEE n. 3649/92)

Packing List:

Distinta colli qualora non inserita nella fattura.

Certificato di origine:

Non è previsto per le forniture dai Paesi dell'UE (Vedi normativa UE)

Certificati di analisi:

No qualora si tratti di forniture dai Paesi dell'UE

Etichettatura:

La materia è disciplinata dal Regolamento sui superalcolici (G.U. della Croazia n. 61/09; integrazioni e modifiche G.G. U.U. nn. 141/09, 86/11, 104/11 e 118/12). La legislazione croata in merito è conforme alla seguente normativa Comunitaria:

Regolamento (CE) N. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio Regolamento (UE) N. 716/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose nonché dal Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (G.U. della Croazia n. 8/13; integrazioni G.U. n. 42/13). Le cui disposizioni sono conformi al Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Le indicazioni obbligatorie devono essere redatte in lingua croata, caratteri latini; ciò non osta che tali indicazioni figurino in più lingue.

Imballaggi:

Conforme alla normativa dell'UE; nella normativa croata sono state implementate le disposizioni della Direttiva 2007/45/CE relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.



Documenti di importazione:

No. Qualora si tratti di forniture dai Paesi dell'UE.

Dichiarazione doganale di importazione:

Per le forniture dai Paesi dell'UE solo nell'ambito della normativa sull'accisa.

Documenti di spedizione all'importazione:

La Croazia è membro dell'Unione Europea e, pertanto, l'esportatore/fornitore Comunitario e l'importatore/acquirente croato devono registrarsi nel sistema EMCS. Il mittente invia l'e-DAA all'amministrazione doganale del proprio Paese che convalida il messaggio e restituisce l'e-DAA al mittente con un numero di riferimento (ARC - Administrative Reference Code) che deve accompagnare i prodotti. Una volta che il destinatario riceve i prodotti, invia il certificato di ricezione tramite mezzi elettronici alla propria amministrazione che convalida il certificato e lo restituisce reso conforme inviando contemporaneamente il certificato convalidato all'amministrazione del paese di spedizione.

Contingente doganale:

No - le importazioni non sono limitate in termini quantitativi.

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Premesso che l'entrata nell'UE ha abolito i dazi doganali, rimane, comunque, l'obbligo del versamento dell'accisa e dell'IVA.

Accise - Nella Legge sulle accise (G.U. della Croazia 22/13; integrazioni e modifiche G.G. U.U. nn. 32713, 81/13, 100/15, 120/15 e 115/16), sono state recepite tutte le disposizioni legislative dell'UE sulle accise; le disposizioni della Legge in merito agli importi minimi obbligatori delle accise sono conformi a quelle prescritte dalle Direttive Europee ed in particolare:

Direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

In base alla normativa vigente l'ammontare delle accise è il seguente:

Prodotti intermedi con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 15% vol.: 800 Kune (ca. 107€) per ettolitro di prodotto finito.

Prodotti intermedi con titolo alcolometrico volumico inferiore al 15% vol.: 500 Kune (ca. 67€) per ettolitro di prodotto finito.

Superalcolici (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di cui al codice Taric 2208): 5.300 kune (ca. 707 €) per ettolitro di alcool puro.

IVA - l'aliquota ordinaria in Croazia è del 25%.

Sistema di calcolo delle accise:

■ L'accisa viene calcolata in base alla formula:

Prodotti intermedi con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 15% vol.: quantità di prodotto intermedio (in ettolitri) X ammontare dell'accisa (in valuta locale - kune; attualmente 800 kune.

■ Prodotti intermedi con titolo alcolometrico volumico inferiore al 15% vol.: quantità di prodotto intermedio (in ettolitri) X ammontare dell'accisa (in valuta locale - kune; attualmente 500 kune.

■ Superalcolici:

quantità (in ettolitri) X titolo alcolometrico in % X ammontare dell'accisa (5.300 kune) / 100

oppure



quantità (in litri) X titolo alcolometrico in % X 53) / 100
(1 € = ca. 7,5 kune)

Altri eventuali documenti:

Prima di iniziare con l'acquisto o l'importazione di bevande alcoliche é necessario rivolgersi all'Ufficio doganale (sotto il Ministero delle Finanze) territorialmente competente per registrarsi come depositario autorizzato o destinatario registrato e per ordinare i Contrassegni di Stato (Contrassegno fiscale del Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia) con i quali vengono contrassegnati i prodotti alcolici indicati sotto il codice della nomenclatura combinata 2208, qualora il contenuto complessivo di etanolo in tali prodotti sia pari o superiore al 15 % del volume dell'imballaggio destinati al consumatore. I particolari sono contenuti nella Legge sulle accise e nel Regolamento sulle accise.

La normativa recita che le bevande alcoliche in confezioni da 0,25 a 5,00 litri che sono state prodotte o introdotte o importate e immesse al consumo in Croazia devono essere munite dal Contrassegno di Stato. Tale obbligo non vige per i prodotti non fabbricati in Croazia che il depositario autorizzato ha introdotto da un altro Stato membro.



Danimarca

Fattura Export:

Contenuti : Dati anagrafici sia del venditore che del compratore, data di emissione, numero fattura, tipo e numer di colli, tipologia di prodotto, quantità, prezzo del prodotto, condizioni di consegna, condizioni di pagamento.

Dichiarazione doganale:

Vedi documento di trasporto

Documenti di trasporto:

Documento Accompagnamento Accise - DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale

Packing List:

Nessun vincolo di compilazione

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

La normativa danese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati:

- Nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
- Nome del prodotto;
- Paese di provenienza;
- Gradazione alcolica;
- Contenuto netto ml/cl;
- Denominazione secondo il regolamento CE;
- Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l devono essere dichiarate.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

No

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

**Notifica preventiva:**

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**La tassazione delle bevande alcoliche**

In Danimarca le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, *punktagift* (accisa sull'alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della loro gradazione alcolica.

Modello di applicazione della accisa sulle bevande alcoliche in Danimarca 2016

Birra	DKK/Litro alcol	€/Litro alcol
2,8% <	DKK 0,00	€ 0,00
> 2,8%	DKK 56,02	€ 7,52
Alcolpops	DKK 150,00	€ 20,13
Vini	DKK/litro vino	€/litro vino
> 1,2 % - 6%	DKK 5,34	€ 0,71
> 6% - 15 %	DKK 11,61	€ 1,56
> 15 % - 22 %	DKK 15,55	€ 2,09
Liquori e distillati	DKK/Litro alcol	€/Litro alcol
> 22 %	DKK 150,00	€ 20,18

Fonte: Skat (www.skat.dk)

È da tenere presente anche la sovrattassa addizionale per:

vini spumanti con sovrappressione misurata in CO₂, superiore a 3 BAR 3,35 DKK (€ 0,45) per litro.

Per quanto concerne l'imballaggio esiste una specifica accisa pari a 1,6 DKK (0,2 €) per bottiglia in vetro.

In Danimarca l'aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25%

Sistema di calcolo delle accise:

Liquori e distillati > 22 %: DKK/Litro alcol DKK 150,00 (€/Litro alcol € 20,18)



Estonia

Fattura Export:

Contenuti:

- Dati anagrafici sia del venditore che del compratore;
- Data di emissione;
- Numero fattura;
- Tipo e numero di colli;
- Tipologia di prodotto
- Quantità;
- Prezzo del prodotto;
- Condizioni di consegna;
- Condizioni di pagamento.

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documenti di trasporto".

Documenti di trasporto:

Documento Accompagnamento Accise - DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale

Packing List:

Nessun vincolo di compilazione

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

La normativa estone si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati:

- Nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
- Nome del prodotto;
- Paese di provenienza;
- Gradazione alcolica;
- Contenuto netto ml/cl;
- Denominazione secondo il regolamento CE;
- Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l devono essere dichiarate.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

No



Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Bevande alcoliche a base di liquore di gradazione superiore a 0,7% per volume di alcol, accisa 23,89 € per 1% etanol nell'ettolitro



Finlandia

Fattura Export:

Contenuti:

- Dati anagrafici sia del venditore che del compratore;
- Data di emissione;
- Numero fattura;
- Tipo e numero di colli;
- Tipologia di prodotto;
- Quantità;
- Prezzo del prodotto;
- Condizioni di consegna;
- Condizioni di pagamento.

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documento di trasporto"

Documenti di trasporto:

Documento Accompagnamento Accise - DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.

Packing List:

Nessun vincolo di compilazione

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

La normativa finlandese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati:

- Nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
- Nome del prodotto;
- Paese di provenienza;
- Gradazione alcolica;
- Contenuto netto ml/cl;
- Denominazione secondo il regolamento CE;
- Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l devono essere dichiarate.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE.

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No



Documenti di spedizione all'importazione:

No

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Liquori con gradazione superiore ai 2,8%=€ 0,45 per litro di alcol etilico.



Francia

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documento di trasporto".

Documenti di trasporto:

DAE - DSA

Regolamento CEE n° 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 (DAE)

Regolamento CEE della Commissione n° 3649/92 del 11 settembre 1992 (DSA)

code général des impôts (CGI) articoli 302 B e successivi / articoli 302 M e 302 M ter del CGI

Packing List:

Si

Certificato di origine:

No per i prodotti europei / Si per quelli extra-europei.

Certificati di analisi:

No per i prodotti europei / Si per quelli extra-europei.

Etichettatura:

Regolamento UE n°1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Decreto n° 2016-1757 del 16 dicembre 2016 relativo all'etichettatura delle bevande alcoliche, alla loro composizione e alle condizioni di elaborazione. (J.O. del 18-12-2016).

Imballaggi:

Vedi "Normativa UE".

Documenti di importazione:

Vedi "Documenti di trasporto".

Dichiarazione doganale di importazione:

Vedi "Documenti di trasporto".

Documenti di spedizione all'importazione:

Vedi "Documenti di trasporto".

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

Vedi "Documenti di trasporto".

Registrazione etichetta:

No

**Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008.

La tabella riepilogativa dei diritti d'accisa per le bevande alcoliche applicabili a partire dal 01 Gennaio 2017 è disponibile al seguente link: <http://www.douane.gouv.fr/articles/a12186-droits-des-alcools-boissons-alcooliques-et-non-alcooliques>

È da notare che in Francia esiste una tassa speciale, chiamata "Cotisation sécurité sociale" per tutte le bevande alcoliche.

Sistema di calcolo delle accise:

Per le bevande di più di 18% : 1737,56 €/hlap + 557,90 €/hlap (per la tassa speciale "cotisation sécurité sociale").

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

www.douane.gouv.fr/articles/c698-alcools-et-boissons

Ministère de l'économie et des finances: (Regolamentazione)

DGCCRF - Bureau des marchés des produits d'origine végétale et des boissons 4C bureau-4c@dgccrf.finances.gouv.fr

Aministrazioni incaricate della sorveglianza del mercato / Ministère de l'économie et des finances:

DGCCRF - Bureau des marchés des produits d'origine végétale et des boissons 4C bureau-4c@dgccrf.finances.gouv.fr

DGDDI (Dogane) - Bureau F3 - dg-f3@douane.finances.gouv.fr

www.douane.gouv.fr/articles/c698-alcools-et-boissons

Varie ed eventuali:

Dal 01 gennaio 2017 per gli importatori con deposito fiscale che sono accreditati dall'amministrazione fiscale: TVA all'importazione - integrazione nella base del calcolo dei diritti d'accisa in sospensione: www.douane.gouv.fr/articles/a13112-tva-a-l-importation-integration-dans-la-base-de-calcul-des-droits-d-accises-suspendus



Georgia

Fattura Export:

Si, la fattura dovrà riportare il valore totale della merce esportata.

Dichiarazione doganale:

Si, la dichiarazione doganale deve contenere necessariamente: partita IVA, dati anagrafici, recapiti del dichiarante, nome e codice del Paese, Paese di origine, Paese di destinazione, Codice del Paese di destinazione.

Documenti di trasporto:

Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura aerea/terra.

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si

Certificati di analisi:

Si

Etichettatura:

Si, la legge Georgiana dispone l'obbligo di etichettare il prodotto e di inserire le informazioni tecniche e commerciali in lingua Georgiana: es. nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, ecc.

Imballaggi:

La documentazione di trasporto e la dichiarazione doganale d'importazione devono riportare la tipologia di imballaggio dei prodotti.

Documenti di importazione:

Invoice; Certificato Eur 1 (certificato di provenienza, origine), per evitare 12% dazio di importazione; IVA 18% della somma totale

Dichiarazione doganale di importazione:

Documenti DAU.

Documenti di spedizione all'importazione:

Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No



Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

- Merce fino al 3.000 Lari - 100 Lari;
- Merce tra 3.000 - 15.000 lari - 300 Lari;
- Merce dal 15.000 lari - 400 Lari.

La formula per calcolare il dazio: in caso se non e' presente Certificato Eur 1:

1.5 Euro (x) all percentuale di Grappa, per esempio 40% (÷) 100 litro -> $(1.5 \text{ €} * \% \div 100\text{HL})$

Sistema di calcolo delle accise:

Accisa: 10 (dieci) Georgian Lari per 1 litro



Germania

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Vedi documenti di trasporto

Documenti di trasporto:

I superalcolici in Germania sono soggetti ad accisa. Oltre alla bolla di accompagnamento, è necessario munirsi della documentazione per l'introduzione in Germania di prodotti soggetti ad accisa, consultabile alla voce documenti di importazione.

Packing List:

Si

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

L'etichettatura dei superalcolici è regolata anche in Germania dalla normativa europea, ovvero: dal Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In linea generale i prodotti alimentari esportati dall'Italia in Germania possono essere liberamente introdotti sul mercato tedesco purché siano stati prodotti e commercializzati dall'azienda italiana nel rispetto della normativa europea e da quanto prescritto dalla normativa italiana di recepimento.

Le informazioni obbligatorie previste dalle disposizioni normative europee devono essere riportate sull'etichetta dei superalcolici destinati alla commercializzazione in Germania, in lingua tedesca, in posizione ben visibile e non rimovibile. La denominazione di vendita del prodotto, la quantità e il volume alcolico devono comparire nello stesso campo visivo.

Imballaggi:

Le scale di capacità dei recipienti per superalcolici ammesse dalla legge tedesca, considerando una quantità nominale con intervallo tra i 100 ml e i 2000 ml, sono: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 1750 - 2000 ml.

L'azienda italiana che esporta sul mercato tedesco superalcolici in bottiglia è responsabile del corretto smaltimento degli imballaggi, avvalendosi di sistemi organizzati di raccolta e riciclaggio degli imballaggi consultabili al seguente link: www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme

Documenti di importazione:

In generale, per l'ingresso in Germania di merci soggette ad accisa in regime sospensivo è richiesto il documento di accompagnamento elettronico e-AD (in tedesco e-VD "Elektronisches Verwaltungsdokument") generato dal sistema informatico unificato di controllo della circolazione delle merci soggette ad accisa (EMCS). Sul documento dovrà comparire il numero di accisa conferito all'azienda italiana, precedentemente autorizzata dall'Autorità doganale, ed il numero di accisa del destinatario della merce in Germania, titolare e responsabile di un deposito fiscale (zugelassener Steuerlagerinhaber) o destinatario autorizzato registrato e autorizzato dall'ufficio doganale (registrierter berechtigter Empfänger).

Per merci in circolazione ad accisa assoluta in Italia, è sufficiente, per il trasporto in Germania, il documento di accompagnamento semplificato (DAS), in forma cartacea e in duplice copia. È, tuttavia, necessaria la registrazione presso l'ufficio doganale tedesco competente e la notifica dell'avvenuto trasporto.



Nell'ipotesi di transito per la Svizzera le merci soggette ad accisa vengono scortate dal documento di transito T2, che sostituisce l'e-AD.

Dichiarazione doganale di importazione:

-

Documenti di spedizione all'importazione:

-

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

-

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

L'IVA tedesca da versare per la commercializzazione di superalcolici in Germania ammonta al 19%. I valori dell'accisa imposta in Germania sui superalcolici commercializzati all'interno del mercato tedesco sono indicati alla voce calcolo delle accise.

Sistema di calcolo delle accise:

€ 1303,00 imposta fiscale/accisa per ettolitro di alcool puro calcolato ad una temperatura di 20 gradi Celsius (Alcopop) € 5.550,00 imposta fiscale/accisa per ettolitro di alcool puro calcolato ad una temperatura di 20 gradi Celsius.

Per aziende con una produzione annua fino ad un max. di 4 hl di alcool puro è prevista la riduzione dell'importo sopra indicato a € 730,00 imposta fiscale/accisa.

Altri eventuali documenti:

Link utili:

- Ufficio centrale delle Dogane:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchssteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuerhoehe/Branntwein/branntwein_node.html
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: ditte offerenti
https://www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme
- Associazione Nazionale Tedesca Superalcolici
<http://www.spirituosen-verband.de/>



Kosovo

Fattura Export:

Si. Come per altri prodotti, la fattura per l'esportazione delle grappe e dei distillati dovrà contenere i dati generali ed il valore degli stessi.

Dichiarazione doganale:

Si

Documenti di trasporto:

Si

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si. EUR.1

Certificati di analisi:

Si, documenti richiesti dall'Agenzia Kosovara per l'Alimentazione e il settore Veterinario.

Etichettatura:

Si. Normativa di riferimento: La decisione del Ministero del Commercio e dell'Industria relativa ai requisiti generali e alle modalità di etichettatura dei prodotti alimentari.

<http://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/3CE1A71B-8AC8-46BE-9E73-E0FFE9B00DDB.pdf>

Imballaggi:

Si

Documenti di importazione:

Nel momento dell'importazione dei prodotti, l'azienda importatrice segue le procedure di sdoganamento. I prodotti passano nei valichi di frontiera e successivamente nei terminal doganali (ZBD) per lo sdoganamento dei carichi. Nelle Dogane del Kosovo ci sono 2 opzioni per l'importazione; inizialmente viene chiesto che sia effettuato lo sdoganamento nel terminal più vicino dal valico di entrata. La seconda opzione è il terminale più vicino con sede dove l'impresa è registrata.

I documenti necessari per l'importazione e l'esportazione dei prodotti, sono indicati nella Sezione 4, art. 123, della Guida Amministrativa nr. 11/2009, sono i seguenti:

- Fattura dove viene dichiarato il valore doganale dei prodotti;
- Dichiarazione per i valori doganali dei prodotti (DV1);
- Documentazione per la presentazione della domanda inerente i regimi tariffari preferenziali;
- Tutti i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni che regolamentano l'immissione della circolazione dei prodotti dichiarati.

Dichiarazione doganale di importazione:

Per l'importazione è necessaria la Dichiarazione Doganale di importazione

Documenti di spedizione all'importazione:

Si, nel momento dell'entrata viene presa la dichiarazione T1, transito interno dal valico di frontiera al terminal per lo sdoganamento finale.

Contingente doganale:

No



Bioterrorism Act:

Attualmente non obbligatorio.

Notifica preventiva:

Sì, nel caso dell'importazione, presso l'ufficio dove viene effettuato lo sdoganamento.

Registrazione etichetta:

Non obbligatoria, fatte salve le decisioni di tutela del marchio presso l'autorità locale competente (Direzione Generale Brevetti e Marchi).

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

- 10% dazio doganale;
- 8€ per 1 litro di alcool puro;
- 18% IVA.

Sistema di calcolo delle accise:

L'accisa rappresenta un'imposta il cui calcolo si basa su un sistema fisso, in litri dell'alcool puro.

Altri eventuali documenti:

Certificato di qualità.

Link utili:

- Ministero del Commercio e dell'Industria: <http://mti.rks-gov.net/>
- Dogane del Kosovo: <http://dogana.rks-gov.net/>
- Ministero delle Finanze: <http://mf.rks-gov.net/>
- Agenzia per l'Alimentazione e la Veterinaria: <http://www.auv-ks.net/>

Varie ed eventuali:

Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra il Kosovo e l'Unione Europea, entrato in vigore il 1° aprile 2016.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1184_en.htm



Lettonia

Fattura Export:

Contenuti:

- Dati anagrafici sia del venditore che del compratore;
- Data di emissione;
- Numero fattura;
- Tipo e numero di colli;
- Tipologia di prodotto;
- Quantità;
- Prezzo del prodotto;
- Condizioni di consegna;
- Condizioni di pagamento.

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documenti di trasporto".

Documenti di trasporto:

Documento Accompagnamento Accise - DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.

Packing List:

Nessun vincolo di compilazione

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

La normativa lettone si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati:

- Nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
- Nome del prodotto;
- Paese di provenienza;
- Gradazione alcolica;
- Contenuto netto ml/cl;
- Denominazione secondo il regolamento CE;
- Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l devono essere dichiarate.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE.

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No



Documenti di spedizione all'importazione:

No

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

In Lettonia il mercato degli alcolici non è controllato da autorità pubbliche operanti in situazioni di monopolio e le merci, una volta regolarizzate tutte le formalità relative allo sdoganamento, possono liberamente circolare attraverso punti vendita e operatori del settore HO.RE.CA. dotati di licenza per il commercio di bevande alcoliche.

Accise su alcolici con gradazione > 22%: 14,5 € litro



Macedonia

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

No

Documenti di trasporto:

Si

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si, EUR1.

Certificati di analisi:

Si

Etichettatura:

Etichettatura del super -alcolico: Bollo di accise rilasciato dalla Amministrazione Doganale della Repubblica di Macedonia, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento.

Imballaggi:

Si

Documenti di importazione:

Si

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

Si

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, % di alcool, peso netto, numero di serie di produzione, anno di imbottigliamento e/o produzione, scadenza, denominazione del produttore, paese d'origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo di importatore.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

- Il dazio è del 0%;



- L'IVA è del 18%.

■ **Sistema di calcolo delle accise:**

L'accisa è pari al 340 MKD per 100% alcol/litro. (1€= 61,35 MKD)

■ **Altri eventuali documenti:**

- Certificato sanitario (tradotto in macedone);
- Specifica del produttore (tradotta in macedone);
- Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali.



Montenegro

Fattura Export:

Richiesta.

Dichiarazione doganale:

Richiesta.

Documenti di trasporto:

Richiesti.

Packing List:

Richiesto.

Certificato di origine:

Richiesto (EUR 1)

* Se l'importo della fattura non supera i 6.000 euro, al posto di EUR 1 è possibile fare dichiarazione doganale su fattura in cui si certifica l'origine europea della merce, con firma leggibile del firmatario. Nel caso in cui non vengono presentati né la dichiarazione né il certificato Eur 1 viene applicato dazio doganale pieno (20%).

Certificati di analisi :

Richiesti.

Etichettatura:

Richiesta. Bollo di accise rilasciato del Ministero delle Finanze del Montenegro, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento.

Imballaggi

Richiesti.

Documenti di importazione:

Fattura, Certificato fitosanitario, Certificato di origine EUR 1 o Dichiarazione sull'origine europea della merce per le fatture il cui valore non supera i 6.000 euro (se il valore della merce supera tale importo va preparato il certificato Eur 1), documenti di trasporto, Packaking list, Prova del pagamento dei diritti di accisa.

Dichiarazione doganale di importazione:

Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana montenegrina (document JCI).

Documenti di spedizione all'importazione:

Richiesti.

Contingente doganale:

Non ci sono limiti di quantità.

Bioterrorism Act:

Non richiesto.

Registrazione Etichetta:

Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, gradazione alcolica, peso netto, numero di serie di produzione, anno di imbottigliamento e/o produzione, data di scadenza, denominazione del produttore, paese d'origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo di importatore.



Notifica preventiva:

Non richiesta.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Il dazio è dello 0% per la merce dell'origine UE per tutte le grappe che rientrano nel codice doganale 2208. Il dazio ordinario è 20%. L'IVA è del 19%. L'importatore è obbligato al pagamento dell'accisa.

Sistema di calcolo delle accise:

100 € per hl di contenuto medio di alcool; 650 € per hl di puro alcool.

Altri eventuali documenti:

Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e di qualità delle competenti autorità locali.

Varie ed eventuali:

IMPORTANTE: Vi invitiamo a memorizzare il link che appare nella barra di navigazione internet in alto alla finestra aperta del minisito in quanto, attraverso questo, potrete, se necessario, riaccedere ai dati memorizzati per effettuare eventuali modifiche.



Norvegia

Fattura Export:

Contenuti:

- Dati anagrafici sia del venditore che del compratore;
- Data di emissione;
- Numero fattura;
- Tipo e numero di colli;
- Tipologia di prodotto;
- Quantità;
- Prezzo del prodotto;
- Condizioni di consegna;
- Condizioni di pagamento.

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documenti di trasporto".

Documenti di trasporto:

Documento Accompagnamento Accise - DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale.

Packing List:

Nessun vincolo di compilazione.

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

La normativa norvegese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati:

- Nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
- Nome del prodotto;
- Paese di provenienza;
- Gradazione alcolica;
- Contenuto netto ml/cl;
- Denominazione secondo il regolamento CE;
- Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l devono essere dichiarate.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE.

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

No



Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Bevande alcoliche a base di liquore di gradazione superiore a 0,7% per volume di alcol=NOK 7,46 per gradazione percentuale per litro.



Paesi Bassi

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documenti di trasporto".

Documenti di trasporto:

È in vigore il sistema EMCS (Excise Movement Control System), le merci circolano in regime sospensivo delle accise.

Dal primo gennaio 2011 è obbligatorio il documento elettronico e-AD (DAA telematico).

In ogni momento del trasporto, in caso di controllo, il Codice unico di Riferimento Amministrativo ARC (Administrative Reference Code) deve essere esibito in un formato chiaramente leggibile.

Packing List:

No

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

Normativa UE*

I superalcolici sottostanno alla stessa normativa di applicazione per l'etichettatura dei prodotti alimentari nell'Unione Europea.

Per quanto riguarda le bevande spiritose protette da denominazione di origine, tutte le indicazioni sulla classificazione dei prodotti, la definizione di "assemblaggio", la lingua da riportare in etichetta, sono contenute nel Regolamento UE 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Come modificato dal Regolamento (CE) n. 1334/2008 del 16 dicembre 2008, che apporta alcune modifiche sulla definizione di "aroma" e "bevanda aromatizzata".

Le modifiche relative ai superalcolici sono elencate all'Art.28 del Regolamento 1334/2008. L'allegato III di tale regolamento elenca i limiti per alcune sostanze presenti negli aromi.

Il Regolamento CE 1334/2008 è disponibile a questo link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008R1334>

La versione consolidata del Regolamento UE 110/2008, contenente tutte le modifiche apportate, è disponibile a questo link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:02008R0110-20150214>

Il capitolo II (Artt.7-14) di tale regolamento contiene le norme relative all'etichettatura.

Il capitolo III (Artt.15-23) contiene le norme relative alla denominazione di origine.

L'allegato II contiene la definizione di tutte le categorie di bevande spiritose interessate dal Regolamento.

L'allegato III contiene l'elenco di tutte le denominazioni di origine e le indicazioni su come riportare correttamente il nome in etichetta.

Le bevande spiritose contenute nell'allegato II e III non possono essere soggette a limitazioni alla vendita e all'importazione da parte degli stati membri (fatte salve ovviamente le norme in materia di salute pubblica e consumo di alcolici in vigore).

(NB: Per questioni legali fa fede la versione originale del Regolamento disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008R0110> e le singole modifiche apportate dagli atti successivi)

**Imballaggi:**

Oltre i 50.000 kg di imballaggi importati gli importatori sono sottoposti a una contribuzione per il "Packaging Waste Fund". Questo sistema ha sostituito, dal 1° gennaio 2013, la precedente tassa sugli imballaggi.

- Link:
<http://www.answersforbusiness.nl/r>

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

Il Documento di Transito T2 potrà essere richiesto in Svizzera, in caso di transito.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Oltre all'IVA al 21%, le grappe e i distillati, come tutti gli alcolici e le bevande alcoliche, sono sottoposti a dazi di accisa (dazi di accisa comunitaria+dazi di accisa dello Stato olandese). Anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. E' prevista inoltre una tassa sugli imballaggi (v. imballaggi).

Le accise per i superalcolici, a febbraio 2017, si elevano a 1.686,00 € per ettolitro di alcol puro.

Sistema di calcolo delle accise:

Le accise per i superalcolici si elevano a 1.686,00 € per ettolitro di alcool puro. Non vi sono differenze tra grandi e piccoli produttori: non sono previste accise ridotte per piccoli produttori.

Per una bevanda con gradazione alcolica di 40° vol. le accise saranno dunque: 674,4 €/HI (1.686,00 €/HI x 0,40°) = 6,744 €/l.

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

Sito del Governo olandese - accise sui prodotti alcolici:

- <https://www.government.nl/topics/excise-duty/contents/excise-duty-on-alcoholic-products>
- https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/excise_duty_and_consumer_tax/

Varie ed eventuali:

*Il riassunto della normativa UE in materia di etichettatura è disponibile al seguente link:

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en



Polonia

Fattura Export:

Sì, sempre obbligatoria

Dichiarazione doganale:

Documento di trasporto

Documenti di trasporto:

DAA - cioè Documento Amministrativo di Accompagnamento, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise. DAS - cioè Documento di Accompagnamento Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad accise ovvero ad accisa assoluta.

Packing List:

No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

Certificato di origine:

No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

Certificati di analisi :

No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE, possono essere richiesti dall'importatore.

Etichettatura:

Come in altri paesi dell'UE vale il Regolamento UE n° 1169/2011 relativo alla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'etichettatura dei generi alimentari ed alcolici si deve effettuare in lingua polacca in modo leggibile, comprensibile, visibile e indelebile. In caso di alcool si devono fornire anche le informazioni sulla percentuale di alcool inclusa.

Imballaggi

Normativa UE.

Documenti di importazione:

No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.

Dichiarazione doganale di importazione:

Sì, nell'ambito della normativa sull'accisa.

Documenti di spedizione all'importazione:

Sì, nell'ambito della normativa sull'accisa.

Contingente doganale:

No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

Bioterrorism Act:

No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

Registrazione Etichetta:

No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE. Per le etichette è responsabile l'importatore.

Notifica preventiva:

No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

**Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

L' ACCISA sui superalcolici dal 2014 è di 5.704,00 PLN per 1 ettolitro di etanolo al 100% vol. contenuti nel prodotto finito. Su tutte le tipologie di superalcolici grava l'imposta sul valore aggiunto del 23%.

Un importatore di superalcolici (ditta di diritto polacco) deve possedere una apposita licenza per la commercializzazione dei super alcolici all'ingrosso. Secondo le leggi vigenti attualmente in Polonia è necessario apporre le fascette dell'accisa (cosiddette banderuole) sulle bottiglie di superalcolici (o prodotte nel Paese) e destinate alla commercializzazione in Polonia. L'importatore polacco fornisce le fascette dell'accisa al produttore che dovrà incollarle sulle bottiglie, a patto che l'importatore non possiede il deposito fiscale. In questo caso può incollare le fascette in Polonia.

Sistema di calcolo delle accise:

L' ACCISA sui superalcolici dal 2014 è di 5.704,00 PLN per 1 ettolitro di etanolo al 100% vol. contenuti nel prodotto finito.



Regno Unito

Fattura Export:

CMR-Lettera di Vettura Internazionale-Fattura.

Dichiarazione doganale:

La commercializzazione di vino e prodotti alcolici nel Regno Unito non richiede particolari procedure dal punto di vista doganale, in quanto paese membro dell'U.E. da considerarsi quindi, mercato domestico. Il paese applica ai prodotti alcolici un'accisa.

Documenti di trasporto:

Il trasporto di prodotti alcolici deve essere sempre accompagnato dal documento di vettura specifico per questo tipo di prodotti.

Packing List:

La Distinta dei Colli e' un documento non fiscale in cui vengono indicati i dettagli che descrivono l'aspetto dei colli e ne permettono l'identificazione. Non e' necessario compilare questo documento per le spedizioni verso il Regno Unito, anche se e' consigliabile compilarlo in ogni caso.

Certificato di origine:

E' un documento ufficiale che attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci. E' necessario ottenere un certificato di origine per il commercio tra UE e paesi extracomunitari, mentre non e' obbligatorio per il commercio all'interno dell'UE, poiche' in ambito comunitario e' sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale e' consuetudine dichiarare l'origine (regolamento CEE n° 2454/ 1993).

Certificati di analisi:

Non necessari in Regno Unito.

Etichettatura:

In Regno Unito e' obbligatoria l'etichetta in lingua locale che deve contenere le seguenti informazioni:

- Denominazione del prodotto;
- Percentuale alcolica;
- Peso;
- Numero di serie di produzione;
- Paese d'origine;
- Anno di imbottigliamento;
- Indirizzo completo del produttore.

Imballaggi:

Gli imballaggi devono essere conformi alle normative europee.

Documenti di importazione:

Potrebbe esserci bisogno di una licenza per l'importazione di beni in Regno Unito. Ci sono dei controlli sull'importazione di prodotti come armi da fuoco, cibo e prodotti tessili. La necessita' o meno di avere una licenza per l'importazione dipende sia dal tipo di prodotto che dal Paese di origine. Per quanto riguarda i prodotti provenienti da Paesi dell'UE, in genere non si ha bisogno di una licenza ed i beni possono essere importati con minime pratiche burocratiche.

Dichiarazione doganale di importazione:

Non e' prevista una dichiarazione doganale, c'e' pero' bisogno dei documenti nell'ambito del regime di accisa.

Documenti di spedizione all'importazione:

Non necessari per l'importazione in Regno Unito.

**Contingente doganale:**

Per contingente doganale (in inglese tariff quotas) si intende un trattato dell'UE che costituisce un'eccezione al normale commercio tra stati, in quanto permette, durante la sua durata di validità, di modificare, limitare o annullare completamente le imposte applicate a determinati beni di consumo. Attualmente non ci sono contingenti doganali che limitino in alcun modo l'importazione di liquori in UK.

Bioterrorism Act:

Non in vigore in Regno Unito.

Notifica preventiva:

Non necessaria in Regno Unito. Non necessaria in Regno Unito.

Registrazione etichetta:

Per l'importazione in Regno Unito bisogna assicurarsi di ottenere i "duty stamps", necessari per importare alcolici confezionati in bottiglie da 35cl o piu'. Il sito del Governo Britannico offre tutte le informazioni necessarie <https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-ds5-uk-duty-stamps-scheme/excise-notice-ds5-uk-duty-stamps-scheme>

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Per l'importazione in Regno Unito da paesi Europei (acquisizione), bisogna pagare l'IVA pari al 20% (in Sterline) piu' l'accisa, ma non bisogna pagare un dazio doganale.
<https://www.gov.uk/starting-to-import/moving-goods-from-eu-countries>

Sistema di calcolo delle accise:

Tutte le informazioni necessarie per il calcolo delle accise si possono trovare qui:
<https://www.gov.uk/trade-tariff/commodities/2208208600#import>

Altri eventuali documenti:

-

Link utili:

HMRC: <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>
UK Government <https://www.gov.uk/>

Varie ed eventuali:

Lista di Spedizionieri:

- GEOLOGISTICS LTD
Royal Court, 81 Tweedy Road
Bromley
Kent - United Kingdom
BR1 1TW
Tel: 020 8460 5050, Produce Div: 020 8461 8755
Fax: Main: 020 8461 8884, Bromley Branch: 020 8461 8881
uk@geo-logistics.com
<http://www.geo-logistics.com>
Referente in Italia:
Gelogistics s.r.l.
Interporto, km. 20,500
Tangenziale Sud
10040 Rivalta di Torino - (TO) - Italia
Tel: (+39) 011 397 5633
Fax: (+39) 011 397 5646
italy@geo-logistics.com
- SCHENKER LTD
Scylla Road
LHR Portal
London Heathrow Airport, TW6 3FE



Tel: 020 88908899
 Marketing.uk@dbschenker.co.uk
<http://www.dbschenker.co.uk>
 Referente in Italia:
 Schenker Italiana S.p.A.
 Via Fratelli Bandiera n.31
 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
 Tel: (+39) 02 516661
 Fax: (+39) 02 5166 6500
 Fax Ext. 6795 (Land) - Ext. 505 (Airfreight Export) - Ext. 510 (Airfreight Import) domenico.tricarico@schenkerit.com ;
paolo.dellabella@schenkerit.com ;
cincenzo.mandelli@schenkerit.com ;
<http://www.schenkerit.com>

- DORNACK INTL LTD
 609 London Rd
 Grays RM20 3BJ - United Kingdom
 Tel: 01708 686960 Direct: 01708 686963
 Fax: 01708 686980
naeem.rana@dornack.com
www.dornack.com
 Referente in Italia:
 Bracchi S.p.A.
 Via Venezia, 443
 Frazione Badalasco
 24045 FARA GERA D'ADDA - BG
 Tel: (+39) 0363 390 225 or Ext. 226
 Fax: (+39) 0363 390 400

- UPS
 Forest Road
 Feltham
 Middlesex TW13 7DY
 Tel: 03457 877877
costsvcgben@ups.com
 Referente in Italia:
 UPS Italia
 Via Fantoli 15/2
 20138 Milano
 Italy
 Tel: 02 30303039
 Mail tramite sito:
https://www.ups.com/upsemail/input?loc=it_IT

- FEDEX
 Unit 9, Central Way, Park Royal,
 London NW10 7XQ
 Tel: 020 8453 3500
 Tel: 03456 00 00 68
ukcsenquiries@fedex.com
 Referente in Italia:
 FEDEX Italy
 Via Londra, 35,
 20090 Segrate (MI)
 Italy
 Tel: 02 2187 8001
Mail Italy@ftn.fedex.com

- DHL
 Southern Hub
 Unit 1, Morton Road, Colnbrook



Berkshire, SL3 0BB
Tel: 0844 248 0844
Mail http://www.dhl.co.uk/en/logistics/supply_chain_solutions/contact_us.html
Referente in Italia:
DHL Express Italy S.r.l
Viale Milanofiori
Palazzo U/3 Strada 5
20089 Rozzano (MI)
Italy
Tel: +39 02 575721
Mail http://www.dhl.it/it/contact_center/contatti_freight.html

- FRATELLI COSULICH
Unit 3, Suite 12
Orwell House, Ferry Lane
Felixstowe
Suffolk, IP11 3QL
Tel: 1394 600100
Fax: 1394 675578
antonio@cosulich.co.uk
www.cosulich.co.uk
Referente in Italia:
STI INTERNAZIONALE S.p.A.
Viale del Lavoro, 57
37051 BOVOLONE (VR)
Tel. +39 045 6331811
Fax +39 045 6331833
info@sti-internazionale.it, joseph.demaio@sti-internazionale.it

- CULINA LTD
St Martins Rd. Hoddesdon
Hertfordshire
EN110BT
Tel. 01992 454300
www.culina.co.uk
Referente in Italia:
Dispensa Logistics s.r.l
Via Sant'Angelo 15, Mairano di Casaleto Lodigiano (LO)
Tel. +39 02 9885721
Fax: +39 0371 739833
www.dispensalogistics.it

- JF HILLEBRAND UK
West Thurrock office
Dissegna House
Weston Avenue
West Thurrock
Essex
RM20 3ZP
T +44 1708 689 000
F +44 1708 689 001
www.jfhillebrand.com
Referente in Italia:
JF Hillebrand Italia SpA
FLORENCE OFFICE
Via Voltorno, 10/12
PO Box 1095 Osmannoro
50019 Sesto Fiorentino (FI)
T +39 055 34151.1
F +39 055 34151.350
www.jfhillebrand.com



- J.S. WINES AND SPIRITS LTD
124-126 Hamilton Road
Felixstowe
Suffolk
IP11 7AB
United Kingdom
Tel: +44 1394 451070
Fax: +44 139 4451071
enquire@jswines.co.uk
www.jswines.co.uk
Referente in Italia:
Alberti e Santi s.r.l
Via Salvo d'Acquisto,7/9
29010 Cortemaggiore (PC)
Tel: +39 0523 988711
Fax:+39 0523 988724
info@albertiesanti.net ; sales@albertiesanti.net
www.albertiesanti.net
- XPO LOGISTICS
XPO House
Lodge Way, New Duston
Northampton
NN57SL
Tel: +44 1788 226600
www.uk.xpo.com
Referente in Italia:
XPO logistics IT
Via Boccaccio 35
20090 Trezzano Sul Naviglio
Tel: +39 024 452 2841; +39 0321530528
commerciale.italia@expo.com
www.it.xpo.com



Romania

Fattura Export:

Fattura o documento commerciale di accompagnamento, che devono contenere:

- Tutte le informazioni necessari per la completa identificazione della merce;
- Indicazione della partita IVA sia dell'acquirente che del fornitore; la verifica della validità della partita IVA comunicata dal beneficiario può essere verificata al seguente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

Dichiarazione doganale:

e-AD (documento di accompagnamento elettronico) o DAS (documento di accompagnamento semplificato, nel caso dei prodotti ad accisa assolta).

Documenti di trasporto:

Lettera di vettura.

Packing List:

Si (distinta colli).

Certificato di origine:

Non previsto per i prodotti originari dall'UE.

Certificati di analisi:

Ove richiesti dall'acquirente.

Etichettatura:

Conforme alla normativa UE recepita dalla Decisione del Governo n. 106/2002 con le ulteriori modifiche ed integrazioni, completata con il Reg.(UE) n.1169/2011. Le etichette devono essere redatte anche in lingua romena ed includere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- Denominazione del prodotto;
- Elenco degli ingredienti;
- Volume nominale/quantità netta;
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (espresso in %);
- Termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- Paese d'origine o luogo di provenienza;
- Indicazione che permetta l'identificazione del lotto;
- Ragione sociale e sede del produttore, dell'imballatore o del distributore registrato nella UE;
- Dichiarazione nutrizionale (non obbligatoria per le bevande alcoliche).

Su alcuni prodotti: bevande fermentate (escluse le birre ed i vini), prodotti intermedi ed alcool etilico/ bevande alcoliche si applicano delle fascette fiscali

Imballaggi:

Conforme alla normativa dell'UE

Documenti di importazione:

Non previsti; solo i documenti nell'ambito del regime di accisa.

Dichiarazione doganale di importazione:

Non prevista.

Documenti di spedizione all'importazione:

Non previsti; solo i documenti nell'ambito del regime di accisa.



Contingente doganale:

Non previsto.

Bioterrorism Act:

Non previsto.

Notifica preventiva:

Sì, nell'ambito del regime di accisa.

Registrazione etichetta:

Non prevista

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

In quanto si tratta di prodotti sottoposti ad accisa, l'acquirente romeno (persona giuridica regolarmente registrata) è tenuto, oltre ad ottenere l'autorizzazione di destinatario registrato (codice d'accisa) rilasciata dalle autorità fiscali (Direzioni distrettuali per le Accise e le Operazioni Doganali) a pagare le seguenti accise:

- Bevande fermentate (eccetto birra e vini) tranquille 396,84 lei (circa 88,16 euro*)/ettolitro e spumanti 47,38 lei(circa 10,52 euro*)/ettolitro;
- Prodotti intermedi 396,84 lei (circa 88,16 euro*/ettolitro);
- Alcol etilico (bevande alcoliche incluse) 3.306,98 lei (circa 734,62 euro*/ettolitro di alcol puro (Ettolitro alcol rappresenta 100 litri alcol etilico raffinato, con concentrazione del 100% alcol in volume, alla temperatura di 20° C, contenuto in una quantità data di prodotto alcolico: liquori, grappe, whisky ecc.). IVA: 19%

La verifica della validità del codice d'accisa (destinatario registrato) può essere effettuata nel sistema SEED *) cambio medio euro/leu del mese di gennaio 2017: 1 euro = 4,5016 lei

Sistema di calcolo delle accise:

Nel caso dell'alcol etilico (bevande alcoliche) il calcolo delle accise è effettuato secondo la seguente formula:

$$A = C \times K \times Q / 100,$$

dove : A = il quantum delle accise;

C = la concentrazione alcolica espressa in percentuali di volume

K = il livello di accisa stabilita dalla legge (sopraindicata)

Q = la quantità espressa in ettolitri

Quadro normativo: Legge 227/2015 riguardante il Codice Fiscale e la Decisione Governativa n.1/2016 per l'approvazione delle Norme Metodologiche di applicazione della suddetta legge, con le ulteriori integrazioni e modifiche.

Altri eventuali documenti:

No - Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE1234/2007 del 22/10/2007.

Link utili:

<http://www.spirits-romania.ro> (Spirits Romania - Associazione dei produttori e degli importatori di bevande alcoliche della Romania).



Russia

Fattura Export:

Bolletta doganale o DAU e fattura commerciale in triplice copia in lingua sia inglese che russa.

Dichiarazione doganale:

Dichiarazione Doganale Statale (GTD).

Oltre alle altre informazioni richieste nel modulo base dovrà indicare la gradazione alcolica.

Documenti di trasporto:

CMR o Air bill of lading.

Packing List:

Se non inserito in fattura, sempre in triplice copia e bilingue.

Certificato di origine:

Certificato di origine non preferenziale che deve essere richiesta alla Camera di Commercio italiana competente.

Certificati di analisi:

Dichiarazione di conformità EAC del prodotto ai requisiti obbligatori del Reg. tecnico dell'Unione doganale eurasiatica n. 021/2011 "Sulla sicurezza dei prodotti alimentari" e agli standard tecnici GOST applicabili. Tale Dichiarazione è in sostanza una sorta di autocertificazione del rispetto degli standard tecnici applicabili e il soggetto che la consegue (autoproduce) deve essere registrato in uno degli Stati membri dell'Unione doganale e deve essere il fabbricante (o venditore) ovvero deve "espletare le funzioni" del fabbricante straniero (in forza di un contratto), facendo le veci di quest'ultimo per quanto attiene sia la garanzia di conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dal Regolamento, sia la responsabilità connessa all'eventuale difformità dei prodotti rispetto ai medesimi requisiti. In sostanza, il produttore straniero non può mai attestare autonomamente la conformità dei prodotti destinati alla Russia ma deve rivolgersi a un partner locale, che di regola è l'importatore.

Certificato sanitario:

Registrazione Statale del prodotto presso l'autorità russa per la tutela dei consumatori (Rospotrebnadzor) (ai sensi della Decisione della Commissione dell'Unione doganale n. 299 del 2010); tale Registrazione deve essere conseguita da un soggetto registrato in uno degli Stati membri dell'Unione doganale. In sostanza, il produttore straniero non può mai far registrare autonomamente i suoi prodotti ma deve rivolgersi a un partner locale, che di regola è l'importatore.

Etichettatura:

Etichetta conforme al Reg. tecnico dell'Unione doganale eurasiatica n. 022/2011 "Sull'etichettatura dei prodotti alimentari" e agli standard russi GOST R 51074-2003 e 52194-2003 (indicazioni minime da fornire: nome del prodotto e categoria, Paese d'origine, nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere scritta anche in caratteri latini), nome dell'imbottigliatore, data dell'imbottigliamento, volume, marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente), contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume, elenco ingredienti, eventuale contenuto di zucchero, condizioni di conservazione in magazzino, data di scadenza, eventuale presenza di OGM, avvertenza per i consumatori relativa ai danni causati da un eccessivo consumo di alcol).

Imballaggi:

Imballaggio conforme al Reg. tecnico dell'Unione doganale eurasiatica n. 005/2011 "Sulla sicurezza degli imballaggi".

Documenti di importazione:

Licenza per l'importazione di alcolici nella Federazione Russa rilasciata dall'autorità federale competente Rosalkogolregulirovanye.



Dichiarazione doganale di importazione:

-

Documenti di spedizione all'importazione:

Documento di Accompagnamento per le Accise (DAA), a scorta dei prodotti alcolici in sospensione di accise fino alla dogana del confine comunitario, che provvederà a effettuare le operazioni di esportazione per l'invio del prodotto in Russia e a restituire l'esemplare n. 3 del DAA al mittente. Il DAA viene emesso dal depositario autorizzato, ovvero dall'Azienda (che produce e/o detiene e/o spedisce e riceve prodotti alcolici) che opera in regime sospensivo ed alla quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il Codice di Accisa, divenendo deposito fiscale.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

In caso di trasporto del carico via terra l'importatore delle merci deve fornire alle autorità doganali una serie di informazioni in merito a queste almeno due ore prima del loro arrivo in dogana. In particolare, è necessario comunicare in via telematica i seguenti dati:

- Nomi e indirizzi di esportatore (venditore), importatore (dichiarante), vettore ed eventuale destinatario finale come risultanti dai documenti di trasporto;
- Paese d'origine e Paese di destinazione della merce;
- Tutti i dati necessari all'identificazione del veicolo utilizzato per il trasporto internazionale;
- Le caratteristiche della merce da importare come risultanti dai documenti di trasporto e informazioni circa il loro quantitativo e valore;
- Almeno le prime sei cifre dei codici doganali TN VED delle merci trasportate;
- Peso netto e volume della merce importata sotto ciascun codice doganale TN VED;
- Numero di colli, tipo di imballaggio e di etichettatura;
- Indirizzo di destinazione delle merci in accordo a con quanto indicato nei documenti di trasporto;
- Luogo e ora stimata per l'arrivo del carico presso la dogana dell'UD.

Registrazione etichetta:

-

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Tutti i superalcolici devono pagare il 18% di IVA, oltre ai dazi doganali e alle accise. L'ammontare di dazi doganali e accise varia a seconda del codice doganale del prodotto in oggetto. Per l'importazione in Russia di grappa in contenitori di capacità inferiore ai 2 litri (cod. doganale TN VED 2208202600), ad esempio, sono previsti (i) un dazio doganale di 1.5 Euro per litro e (ii) un'accisa di 523 Rubli russi per ogni litro di alcool 100%.

Sistema di calcolo delle accise:

Varia a seconda della tipologia di prodotto e delle modalità di confezionamento. Ad es. si calcola sul litro di prodotto oppure sul litro di alcool etilico 100%.

Altri eventuali documenti:

Attestato di libera vendita rilasciato dalla Camera di Commercio italiana competente.

Link utili:

<https://alcoproof.ru/>
<http://www.spap.ru/>
<http://fsrar.ru/>



Serbia

Fattura Export:

Richiesta.

Dichiarazione doganale:

Richiesta.

Documenti di trasporto:

Richiesti.

Packing List:

Richiesta.

Certificato di origine:

Richiesto (EUR 1)

*Se l'importo della fattura non supera i 6.000 euro, al posto di EUR 1 è possibile fare dichiarazione doganale su fattura in cui si certifica l'origine europea della merce, con firma leggibile del firmatario

Certificati di analisi:

Richiesti (tradotti in serbo).

Etichettatura:

Richiesta. Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle Finanze della Serbia, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento.

Imballaggi:

Richiesti.

Documenti di importazione:

Fattura, Certificato fitosanitario(tradotto in serbo), Certificato di origine EUR1 o Dichiarazione sull'origine europea della merce per le fatture il cui valore non supera i 6.000 euro , Documenti di trasporto, Packaging list, Prova del pagamento dei diritti di accisa.

Dichiarazione doganale di importazione:

Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana serba (documento JCI).

Documenti di spedizione all'importazione:

Richiesti.

Contingente doganale:

Non vi sono limiti di quantità.

Bioterrorism Act:

Non richiesta.

Notifica preventiva:

Non richiesta.

Registrazione etichetta:

Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, gradazione alcolica, peso netto, numero di serie di produzione, anno di imbottigliamento e/o produzione, data di scadenza, denominazione



del produttore, Paese d'origine, Paese di produzione, denominazione e indirizzo completo di importatore.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Il dazio è dello 0% per la merce di origine UE per tutte le grappe che rientrano nel codice doganale 2208, eccetto i seguenti codici doganali:

- 22089033 (Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, in recipienti di capacità ≤ 2 l) e 22089038 - (Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, in recipienti di capacità superiore a 2 litri) il dazio è del 9% anche per la merce di origine UE;
- 22089091 (Alcole etilico, con titolo alcolometrico volumico $< 80\%$ vol (non denaturato) presentato in recipienti di contenuto netto ≤ 2 l) e 22089099 (Alcole etilico, con titolo alcolometrico volumico $< 80\%$ vol (non denaturato) presentato in recipienti di contenuto netto > 2 l) il dazio è del 6% anche per la merce di origine UE.

Il dazio ordinario è del 30%.

L'IVA è del 20%.

L'importatore è obbligato al pagamento dell'accisa.

Sistema di calcolo delle accise:

Nel caso dell'alcol, l'aliquota fiscale è rapportata al litro. L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.

Aliquote accisa: - per le grappe di frutta, uva e grappe speciali le accise ammontano a 125,98 din/l;

- per le grappe di cereali e altre 321,05 din/l. (1 Euro= 123,9 dinaro serbo).

Altri eventuali documenti:

Elenco ingredienti (tradotto in serbo)

Link utili:

- Amministrazione delle Dogane della Repubblica di Serbia: <http://www.upravacarina.rs/en/Pages/default.aspx>
- Ministero delle Finanze della Repubblica di Serbia: http://www.mfin.gov.rs/?change_lang=en

Varie ed eventuali:

Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali.



Slovenia

Fattura Export:

Sì.

La fattura commerciale deve contenere almeno i seguenti elementi (Legge slovena sull'IVA, GURS 13/2011):

- Data di emissione della fattura;
- Numero consecutivo che consenta l'identificazione della fattura;
- Dati anagrafici (nome, indirizzo e numero identificativo IVA) del mittente/venditore e dell'acquirente/cliente;
- Quantità e tipo della merce venduta;
- Data di spedizione della merce e/o data di consegna della merce (nel caso in cui si tratti di una fattura di anticipo, serve riportare anche la data di pagamento dell'anticipo);
- Base imponibile per il calcolo dell'IVA;
- Aliquota e importo dell'IVA (eccetto nel caso in cui viene considerato un regolamento particolare differente che omette/non richiede tale dato);
- Nel caso di esenzione IVA o quando è l'acquirente/cliente quello che paga l'IVA, serve indicare il paragrafo della Direttiva 2006/112/CE o altra ragione (es. reverse charge).

Dichiarazione doganale:

Non richiesta per prodotti provenienti dall'UE.

Documenti di trasporto:

Per il trasporto di merce sottoposta ad accise già rilasciata sul mercato dello stato membro mittente viene richiesto, secondo la Legge slovena sulle accise (GURS, 47/2016) e conformemente alla direttiva 3649/92 della Commissione europea, il documento accise semplificato DAS o altro documento commerciale che contenga le stesse informazioni a condizione che i dati specifici siano contrassegnati con un numero corrispondente al numero di campi in quella forma, sul documento deve essere inoltre riportata anche la dicitura "Documento accise semplificato - circolazione dei prodotti immessi sul mercato comunitario".

Qualora si tratti di prodotti soggetti ad accisa sotto il regime sospensivo delle accise la Legge slovena sulle accise (GURS 47/2016), conformemente al Regolamento europeo 684/2009/CE, prevede che la merce debba essere accompagnata da un documento accise elettronico tratto dal sistema EMCS (Excise Movement and Control System).

Packing List:

Non richiesta per prodotti provenienti dall'UE.

Certificato di origine:

Non richiesto per prodotti provenienti dall'UE.

Certificati di analisi:

Non richiesti per prodotti provenienti dall'UE.

Etichettatura:

Normativa UE.

L'etichettatura comunitaria unificata di prodotti alimentari in vigore nei paesi membri dell'UE si applica anche alla Slovenia dal 13 dicembre 2014. La normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che prevede requisiti generali di etichettatura integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze nonché diverse norme particolari applicabili a specifici alimenti. Il Regolamento prevede all'Articolo 9 (e 16) l'indicazione obbligatoria dei seguenti elementi:

- Denominazione dell'alimento;
- Elenco degli ingredienti (non obbligatorio per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume);
- Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del Regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella



fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- Quantità netta dell'alimento;
- Termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego;
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione;
- Paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
- Istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- Dichiarazione nutrizionale (non obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume).

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande (determinato a 20°C) con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume è indicato da una cifra arrotondata a un decimale seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dalla dicitura «alcol» o dall'abbreviazione «alc.».

Le diciture sull'etichetta devono essere in lingua slovena.

Imballaggi:

Normativa UE.

Documenti di importazione:

Non richiesti per prodotti provenienti dall'UE.

Dichiarazione doganale di importazione:

Non richiesta per prodotti provenienti dall'UE.

Documenti di spedizione all'importazione:

Non richiesti per prodotti provenienti dall'UE.

Contingente doganale:

Non richiesto per prodotti provenienti dall'UE.

Bioterrorism Act:

No.

Notifica preventiva:

Non richiesta per prodotti provenienti dall'UE.

Registrazione etichetta:

Non richiesta per prodotti provenienti dall'UE.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Trattandosi del mercato interno unitario non ci sono dazi sull'immissione delle grappe e distillati dall'Italia in Slovenia.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata in Slovenia sulle bevande alcoliche, inclusi grappe e distillati, è pari al 22% sulla base imponibile.

L'importatore è soggetto al pagamento delle accise quando immette prodotti alcolici in consumo finale sul mercato sloveno. Secondo la Legge slovena sulle accise (GURS, 47/2016) sono soggetti al pagamento delle accise in Slovenia anche prodotti già immessi in consumo sul territorio di un altro stato membro. La merce che entra nel paese deve essere accompagnata dal documento DAS (Documento accisa semplificato), rilasciato dal mittente della merce assoggettata ad accisa in base alla legislazione in vigore nel proprio stato



membro e secondo la direttiva 3649/92 della Commissione europea.

La procedura in Slovenia prevede:

- Presentazione dell'applicazione sulla ricezione della merce soggetta ad accisa (minimo 3 giorni lavorativi prima della prevista spedizione/ricezione della merce) all'ente amministrativo competente (dove ha la sede il destinatario della merce);
- Presentazione di uno strumento (assicurazione) che garantisca il pagamento delle accise (qualora non venga effettuato il pagamento anticipato dell'accisa) - tra gli strumenti di assicurazione più utilizzati c'è il versamento della somma in contanti;
- Pagamento dell'accisa - compilando il modulo di calcolo accisa TRO-ALK2 (il modulo deve essere compilato subito dopo la ricezione della merce - lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo);
- Le autorità competenti devono accertare l'effettiva consegna dei prodotti soggetti ad accisa e l'accisa pagata.

Le accise devono essere pagate entro 30 giorni dalla comparsa dell'obbligo del pagamento delle accise per prodotti soggetti ad accise (ossia 30 giorni dalla ricezione della merce).

Qualora invece si tratti di prodotti soggetti ad accisa sotto il regime sospensivo delle accise (regime fiscale applicabile alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e circolazione di prodotti soggetti ad accisa) il soggetto autorizzato può ricevere, immagazzinare e spedire la merce senza un immediato pagamento delle accise, le quali devono essere invece effettivamente pagate entro 30 giorni dal momento dell'immissione dei prodotti sul mercato. La merce deve essere accompagnata da un documento accise elettronico dell'Unione Europea - EMCS (Excise Movement and Control System).

Qualora si tratti di immissione in Slovenia di grappe e distillati destinati ad uso personale (da un altro stato membro) la soglia massima consentita senza l'obbligo di pagamento delle accise è fissata a 10 litri.

Sistema di calcolo delle accise:

Il sistema di calcolo delle accise sulle bevande contenenti alcol etilico (incluso grappe e distillati) viene stabilito dalla Legge slovena sulle accise (GURS 47/2016, Articolo 71) e utilizza la formula:

1.320 EUR per un ettolitro di bevanda con gradazione alcolica (alcol etilico puro) 100% Vol.

Per il calcolo delle accise viene considerata la gradazione effettiva del distillato.

Altri eventuali documenti:

No

Link utili:

- Ministero sloveno dell'Agricoltura <http://www.mkgp.gov.si>
- Ministero sloveno delle Finanze <http://www.fu.gov.si>
- Istituto agrario sloveno <http://www.kis.si/>

Varie ed eventuali:

Legge slovena sulle accise (GURS, 47/2016) - <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128#>

Regolamento sui superalcolici (GURS 75/2008) - <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8642>

Legge slovena sull'IVA (GURS n. 13/2011) - <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4701>



Spagna

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

No

Documenti di trasporto:

Si

Packing List:

Si

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

Si. Vedi **NORMATIVA UE** e **NORMATIVA LOCALE** (normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari: Real Decreto 1334/1999 del 31 luglio e successive modifiche; piu' quella specifica sul prodotto alcolico specifico)

Fascette da apporre sulle bottiglie rilasciate dal locale Ministero delle Finanze e trasmesse dall'importatore locale al fornitore italiano.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE e Normativa locale.

Dichiarazione doganale di importazione:

Si. Documento di accompagnamento elettronico trasmesso dalla società italiana alla amministrazione del Paese di ricezione dei prodotti, che a sua volta lo fa pervenire al destinatario degli stessi. Conosciuto anche come EMCS (ARC), sistema di controllo dei movimenti delle accise. Nel caso le bottiglie abbiano già il contrassegno di Stato bisognerà indicarlo.

Documenti di spedizione all'importazione:

Si. Documento di accompagnamento elettronico trasmesso dalla società italiana alla amministrazione del Paese di ricezione dei prodotti, che a sua volta lo fa pervenire al destinatario degli stessi. Conosciuto anche come EMCS (ARC), sistema di controllo dei movimenti delle accise. Nel caso le bottiglie abbiano già il contrassegno di Stato bisognerà indicarlo.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

Registro delle fascette in un libro dove si dettaglia la numerazione, data in cui sono state ritirate e data in cui sono state apposte sulle bottiglie.



Inoltre bisognerà avere un libro di imballaggi con le fascette apposte in cui si registrano le entrate ed uscite.

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

Accisa di € 958,94 per Ettolitro di alcool puro



Svezia

Fattura Export:

Contenuti:

- Dati anagrafici sia del venditore che del compratore;
- Data di emissione;
- Numero fattura;
- Tipo e numero di colli;
- Tipologia di prodotto;
- Quantità;
- Prezzo del prodotto;
- Condizioni di consegna;
- Condizioni di pagamento.

Dichiarazione doganale:

Vedi "Documento di trasporto".

Documenti di trasporto:

Documento Accompagnamento Accise - DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale.

Packing List:

Nessun vincolo di compilazione.

Certificato di origine:

No

Certificati di analisi:

No

Etichettatura:

La normativa svedese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati:

- Nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice;
- Nome del prodotto;
- Paese di provenienza;
- Gradazione alcolica;
- Contenuto netto ml/cl
- Denominazione secondo il regolamento CE;
- Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l devono essere dichiarate.

Imballaggi:

Vedi Normativa UE.

Documenti di importazione:

No

Dichiarazione doganale di importazione:

No

Documenti di spedizione all'importazione:

No



Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Liquori/distillati: SEK 511,48 (€ 53,51) x litro di alcol etilico puro.



Svizzera

Fattura Export:

La fattura deve essere prodotta in tre esemplari originali. Oltre alle consuete informazioni (mittente, destinatario, colli, pesi netto e lordo, descrizione dei prodotti e loro valore) dovrà essere trascritta la non imponibilità ai fini IVA, trattandosi di una esportazione extracomunitaria. La trascrizione dovrà avere il seguente tenore: non imponibile ex art. 8/A DPR 633/72.

Dichiarazione doganale:

Le merci destinate all'importazione definitiva nel territorio doganale svizzero vanno presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l'imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d'importazione correttamente compilata, occorre consegnare i documenti di scorta. Sono in primo luogo persone soggette all'obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti). È possibile inoltrare la dichiarazione doganale per via elettronica mediante il sistema di imposizione e-dec Importazione se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dispone della relativa autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane. Le relative informazioni sono disponibili al link:

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-importazione.html>

Dal 1° gennaio 2013 la Svizzera non accetta più le versioni cartacee del modulo 11.010 (importazione). I moduli cartacei sono sostituiti dall'applicazione Internet e-dec web. L'applicazione Internet e-dec web è accessibile dal nostro sito:

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-importazione/dichiarazione-d_importazione-e-dec-web.html

Le dichiarazioni doganali possono essere rilevate senza registrazione.

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/05167/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t,Inp6l0NTU042l2

[Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--](http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/05167/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t,Inp6l0NTU042l2)

Documenti di trasporto:

Unitamente alla dichiarazione d'importazione vanno presentati spontaneamente i rispettivi documenti di scorta. I documenti più importanti sono le fatture, eventuali prove dell'origine, permessi/certificati nonché attestazioni ufficiali o certificati di analisi.

Packing List:

Se la spedizione è composta da diverse tipologie di merce è necessaria anche una distinta colli, dove sia possibile rilevare numero colli - peso netto e peso lordo dei diversi articoli.

Certificato di origine:

Sulla fattura, se il valore della merce è inferiore a 6.000 euro, deve figurare la dichiarazione d'origine, da riportare secondo il seguente esempio:

L'esportatore delle merci contemplate nel seguente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/Italia.

Subito dopo la dichiarazione dianzi esemplata, vanno apposti nel seguente ordine:

- Paese di partenza della merce;
- Nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive la dichiarazione;
- Firma in originale.

Qualora il valore della merce superi la soglia dei 6000 euro, sarà necessaria l'emissione del mod. EUR1

Certificati di analisi:

Non necessari

Etichettatura:

Tutte le bevande distillate, i vini dolci, i vini ad alta gradazione ecc., commercializzati devono essere



etichettati in modo da identificare l'importatore senza onere amministrativo particolare.

A questo scopo è sufficiente indicare, accanto alla dicitura "Importatore:....," o "Importato da:", il nome dell'importatore come pure l'indirizzo (almeno il numero postale d'avviamento e la località).

Il nome e l'indirizzo possono figurare sull'etichetta principale o su un'etichetta complementare.

La rietichettatura e l'apposizione di un'etichetta complementare soggiacciono all'autorizzazione della Regia federale degli alcool. L'autorizzazione conserva di principio la sua validità anche per le importazioni successive.

Alla domanda d'autorizzazione devono essere allegati due esemplari di etichetta, sciolti.

La rietichettatura di bevande distillate importate dev'essere effettuata da parte del detentore dell'autorizzazione all'interno della sua azienda immediatamente dopo l'importazione.

Le etichette devono essere tali da distruggersi qualora si tenti di staccarle dalle bottiglie /recipienti.

Per garantire l'identificazione non è di massima permesso apporre sull'etichetta i nomi degli importatori di più Paesi (le cosiddette etichette multinazionali).

Le bottiglie ed i recipienti muniti di un'etichettatura non conforme alle prescrizioni o con un'etichetta multinazionale, devono essere ri-etichettate o munite di un'etichetta complementare contro-etichetta.

Per l'autorizzazione d'etichettatura posticipata si procederà alla riscossione di un importo unico pari a CHF 100.00 (Ordinanza sulle tasse della Regia federale degli alcool, 22.11.2006).

Imballaggi:

Nessuna prescrizione particolare.

Documenti di importazione:

Necessaria. Vedi dichiarazione doganale.

Dichiarazione doganale di importazione:

Necessaria. Vedi dichiarazione doganale.

Documenti di spedizione all'importazione:

È possibile assegnare l'incarico del disbrigo della formalità doganali ad agenzie di sdoganamento oppure a imprese di spedizione o logistica. Occorre chiarire già prima dell'importazione chi si occuperà dell'imposizione (vedi anche lista membri SPEDLOGSWISS).

Contingente doganale:

Il contingente non è applicato.

Tuttavia il commercio di bevande distillate destinate alla consumazione è soggetto ad autorizzazione.

Chiunque venda annualmente più di 400 litri di bevande spiritose ad un tenore alcolico effettivo a dei rivenditori, dev'essere in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso, la quale è rilasciata dalla Regia federale degli alcool. La tassa ammonta a CHF 500.00 per anno civile.

Per il commercio al minuto è necessaria una patente emessa dal Cantone della sede aziendale.

Essa è valida anche per il commercio al minuto oltre i confini cantonali.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che, oltre alle disposizioni legali in materia d'alcool, bisogna ottemperare anche alle norme di contrassegno derivanti dalla legislazione alimentare.

L'inosservanza di queste prescrizioni comporta conseguenze penali!

Bioterrorism Act:

Non vigente.

Notifica preventiva:

Non Prevista.

Registrazione etichetta:

Non Prevista

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

L'imposta percepita sulle bevande distillate importate ascende a CHF 29.00 per litro 100 % di alcool. Essa è ridotta del 50 % (CHF 14.50) per:



- Vini naturali da uva fresca con un tenore alcolico superiore al 18 ma al massimo del 22 % vol e vini di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 ma al massimo del 22 % vol.
- Specialità di vino, vini dolci e mistelle, con un tenore alcolico massimo al 22 % vol.
- Vermut e gli altri vini d'uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 % vol.

Sono assoggettati all'aliquota d'imposta di CHF 116.00 al litro 100 % di alcool: tutti gli alcopop (articolo 23bis capoverso 2bis LAlc), vale a dire bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico superiore all'1,2 % vol., tuttavia inferiore al 15 % vol, che contengono almeno 50 grammi di zucchero al litro, espressi in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e che sono messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri recipienti.

Le derrate alimentari solide contenenti dell'alcool sono tassate all'aliquota del prodotto alcolico contenuto. Le tasse di monopolio pagate alla frontiera sono percepite da parte degli organi doganali, per conto della Regia.



Turchia

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

Si

Documenti di trasporto:

Si (CMR-AWB-B/L)

Packing List:

Si

Certificato di origine:

Si

Certificati di analisi:

Sono richiesti sia il certificato di analisi (del contenuto) che il certificato sanitario (sono due documenti diversi).

Il certificato di analisi indica i dettagli del contenuto del prodotto e va preparato dall'azienda esportatrice (dal suo laboratorio o da un laboratorio esterno).

Il certificato sanitario, invece, va ottenuto da un laboratorio accreditato in Italia.

Tutti e due dei documenti devono essere presentati alle Dogane Turche in originale.

Nel certificato sanitario deve essere specificato che:

- È adatto al consumo umano;
- È in vendita nel Paese di origine;
- I microrganismi nel contenuto non contengono OGM.

Il nome del prodotto deve essere completo. Il certificato sanitario deve essere approvato da una istituzione ufficiale nel Paese di origine. Se sul certificato sanitario è segnalato il numero di lotto oppure litro, il certificato va richiesto per ogni spedizione.

Se invece non è segnalato litro o lotto, è sufficiente presentarlo una volta all'anno.

Etichettatura:

L'etichetta va posizionata nella parte anteriore, nella parte posteriore e nel collo della bottiglia.

Presentare l'etichetta al Ministero dell'Agricoltura insieme alle foto per ottenere la necessaria conformità.

Le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichettatura, secondo l'articolo 8 del "Turkish Food Codex Labeling Regulation", sono:

- Nome del prodotto alimentare;
- Numero di lotto;
- Numero di partita;
- Composizione (elenco dei componenti);
- Componenti allergeniche o coadiuvanti tecnologici allergeni;
- Quantità dei componenti o dei gruppi di componenti;
- Quantità netta del prodotto alimentare;
- Data di consumo consigliata o scadenza per gli alimenti deperibili e microbiologicamente sensibili;
- Condizioni speciali di conservazione e di utilizzo;
- Nome, titolo societario e indirizzo del produttore o della società di imballaggio o dell'importatore;
- Numero di registrazione della società produttrice o della società di imballaggio soggetta alla registrazione;
- Paese d'origine;
- Istruzioni per l'uso se l'uso corretto del prodotto non è possibile senza le stesse;
- Quantità effettiva di alcol se contenuta in misura maggiore dell'1,2% di alcol.



Imballaggi:

Chiedendo la conformità al Ministero dell'Agricoltura viene specificato anche il tipo di confezione (bottiglia, lattina, ecc.). Il tipo di confezione va specificato anche sulla fattura e sugli altri documenti presentati.

Documenti di importazione:

- Documento Amministrativo Unico (Modello ufficiale di dichiarazione doganale, unico in tutto il territorio comunitario);
- Fattura pro-forma (per ottenere la conformità dal Ministero dell'Agricoltura);
- Fattura commerciale;
- Packing List (Lista dei colli);
- Certificato d'origine;
- Certificato sanitario;
- Certificato di analisi del contenuto;
- Lettera di vettura;
- Polizza di assicurazione.

Dichiarazione doganale di importazione:

Modello ufficiale di dichiarazione doganale, unico in tutto il territorio comunitario.

Documenti di spedizione all'importazione:

Vedi "Documenti di importazione".

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

È necessario chiedere conformità al Ministero dell'Agricoltura presentando i seguenti documenti/informazioni:

- Fattura pro-forma;
- Certificati di analisi;
- Certificato sanitario;
- Certificato di origine;
- Documenti relativi al processo produttivo del prodotto;
- Specifiche tecniche;
- Volume/unità da importare.

Registrazione etichetta:

Sì. Bisogna presentare l'etichetta al Ministero dell'Agricoltura insieme alle foto per ottenere la necessaria conformità.

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

- Birra (Codice doganale 2203)
Esente dal dazio
18% IVA, 1,1691 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)
- Vino spumante e champagne (Codice doganale 2204)
50% dazio
18% IVA
38,8303 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)
- Altri tipi di vino
50% dazio
18% IVA
5,7476 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)



- Vermut (Codice doganale 2205) ed altri vini di uve fresche (profumato e aromatizzato)
Esente dal dazio
18% IVA
OTV secondo il grado di alcool
Con un grado di alcool meno del 18% 46,5387 lire turche* litro
Con un grado di alcool tra 18-22% 58,6046 lire turche*litro
Con un grado di alcool dal 22% e su 171,0694 lire turche*litro
- Vino di mela, di pera e di miele (Codice doganale 2206)
50% dazio
18% IVA
5,7476 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)
- Uzo, calvados, tekila
50% dazio
18% IVA
171,0695 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)
- Grappa, Brandy di Jerez, cognac, whisky, rum, liquore (Codice doganale 2208)
Esente dal dazio
18% IVA
171,0694 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)
- Gin ve Vodka
Esente dal dazio
18% IVA
152,1361 lire turche*litro*grado alcool OTV (Tassa per il consumo privato)

KKDF 6% (Fondo di supporto per l'utilizzo delle risorse) per tutti i prodotti per il pagamento dilazionato.

Nota importante: il codice doganale cambia secondo l'origine, secondo la denominazione di origine geografica, secondo il marchio con origine protetto, se la tappa (fungo o metallo), secondo l'aroma,....ecc.

Sistema di calcolo delle accise:

Dazio 50%: Aliquota fissata dal codice doganale x Prezzo CIF (Costo - Assicurazione - Trasporto).

IVA 18%: Valore totale della merce all'uscita' dalla dogana x 18%

(Valore merce CIF (Costo - Assicurazione - Trasporto) / imposta di bollo della dichiarazione doganale/costo di deposito/dazio e ÖTV/costo del servizio del doganiere, altri costi in dogana x 18%)

OTV: si calcola ÖTV lire turche x litro x grado di alcool

KKDF (Fondo di supporto per l'utilizzo delle risorse) 6%: si calcola sul valore della merce indicata sulla fattura.

Altri eventuali documenti:

Ottenimento "Certificato di Conformita'" tramite le Direzioni Provinciali del Ministero dell'Agricoltura.

Ottenimento "Banderolo" tramite il TAPDK (Ente di Regolamentazione del Mercato del Tabacco, dei Prodotti del Tabacco e delle Bevande Alcoliche).

Stampaggio etichettatura in turco secondo le direzioni del Ministero dell'Agricoltura.

Link utili:

<http://www.tapdk.gov.tr>

TAPDK Ente di Regolamentazione del Mercato del Tabacco, dei Prodotti del Tabacco e delle Bevande Alcoliche

(Disponibile solo in lingua turca)

L'Ente di regolamentazione del mercato del tabacco, dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche (TAPDK) segue le operazioni relative alla registrazione, autorizzazione e ai sistemi di regolamentazione nel settore del tabacco, prodotti del tabacco, alcolico e dei liquori; emette regolamenti per evitare danni sanitari e sociali dovuti al consumo di tabacco e di alcol, ed emette inoltre le linee guida per l'applicazione delle leggi del settore specifico.

Varie ed eventuali:

Licenza di distribuzione

Gli importatori devono essere in possesso della licenza di distribuzione delle bevande alcoliche che va rilasciata dal TAPDK (Ente di Regolamentazione del Mercato del Tabacco, dei Prodotti del Tabacco e delle Bevande Alcoliche) per una durata di 2 anni.



Tempi di sdoganamento obbligatori previsti dalla legge

Le merci importate in Turchia devono essere sdoganate entro 20 giorni se provenienti via terra ed aerea, oppure 45 giorni se provenienti via mare. Secondo la legge turca se la merce non è sdoganata entro tali termini questa può essere nazionalizzata e venduta all'asta. Il ricavato della vendita appartiene allo Stato.

Si può fare richiesta alla Direzione Doganale per ulteriori 30 giorni spiegando il motivo del ritardo di sdoganamento. Se la merce viene, invece, trasferita in un deposito doganale può stazionare per un periodo illimitato con la condizione di informare semestralmente il responsabile del deposito.



Ucraina

Fattura Export:

Dettagliata con l'indicazione di ogni voce.

Dichiarazione doganale:

Dichiarazione doganale all'export - secondo la normativa del Paese esportatore.

Documenti di trasporto:

Air Way bill - CMR - TIR, ecc.

Packing List:

Dettagliato con l'indicazione di ogni voce.

Certificato di origine:

Rilasciato nel Paese esportatore.

Certificati di analisi:

- Secondo la Legge ucraina "Sui principi di base ed esigenze alla sicurezza e qualità dei prodotti alimentari del 23.12.97 n. 771/97-VR <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80>, i prodotti alimentari destinati all'import in Ucraina devono essere accompagnati da un "certificato internazionale o altro documento rilasciato da un Organo competente del paese di origine" (Atr. 53, p.1). Secondo l'Art. 1 della Legge (p.40), "il certificato internazionale e' un documento, la forma ed il contenuto di quale corrisponde alle raccomandazioni di propri organizzazioni internazionali, viene rilasciato da un Organo competente del paese di origine e deve testimoniare la salute di animali e la idoneità dei prodotti alimentari per la nutrizione.
- La conclusione (un tipo di certificato) della perizia sanitario-epidemiologica statale viene effettuata sulla base della Delibera n. 247 del 09.10.2000 del Ministero della Salute <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0004-01> di solito con l'appoggio del cliente locale, poiché secondo la normativa ucraina lo sdoganamento e presentazione della documentazione viene effettuata dalla persona giuridica ucraina o fisica-imprenditore.

Etichettatura:

In lingua ucraina secondo la legge ucraina "Sulla qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari" del 23.12.97 n. 711/97-VR (art. 39) <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80> e la legge "Sul regolamento statale della produzione, importazione e commercio di bevande alcoliche" del 19.12.95 n. 481/95-VR (Capitolo III, articolo 11) <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80>.

Imballaggi:

No

Documenti di importazione:

Secondo l'Art. 335 del Codice Doganale ucraino (<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>) i documenti di base sono:

- Documenti di trasporto.
- Contratto internazionale.
- Fattura e packing list con l'indicazione del peso in kg o volume in m3.
- Dichiarazione doganale.

In casi particolari - altri documenti secondo la normativa vigente.

Dichiarazione doganale di importazione:

Viene compilata dall'importatore secondo la normativa ucraina - Disposizione del Ministero delle Finanze n. 651 del 30.05.2012 <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1372-12>

**Documenti di spedizione all'importazione:**

- Fattura (Invoice);
- Documenti di trasporto;
- Contratto - secondo la Legge ucraina sull'attività economica con l'estero", capitolo 6) <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12/>. La forma del contratto e' descritta presso la Delibera del Ministero dell'Economia dell'Ucraina n. 201 del 06.09.2001 <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01>
- In casi particolari - altri documenti secondo la normativa vigente.

Contingente doganale:

No

Bioterrorism Act:

No

Notifica preventiva:

No

Registrazione etichetta:

No

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Dazio doganale: 0 (Secondo EU-Ukraine EU-Ukraine DCFTA e la Delibera del Servizio Fiscale dell'Ucraina del 06.01.2016 N 21/99-99-25-02-02-18 <http://qdpro.com.ua/export/document/60012>)

IVA: 20% (applicata alla somma di costo doganale della merce + dazio + accisa).

Sistema di calcolo delle accise:

Secondo Art. 215 del Codice Tributario <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/>), l'accisa per grappa (v.d. 2208 20 86) e' di UAH 105,8 (pari Euro 3,65) per 1 litro di alcole del 100%

Altri eventuali documenti:

Secondo la Legge ucraina "Sul regolamento della produzione e del commercio di bevande alcoliche" del 17.11.2006 n. 374-V <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80>, per importare in Ucraina bevande alcoliche ed effettuare una successiva vendita all'ingrosso l'importatore dovra' ottenere due licenze presso l'Organo incaricato dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina al prezzo di UAH 780 (pari a Euro 27)/anno (per l'importazione) e di UAH 500.000 (pari Euro 17.300)/anno per il commercio all'ingrosso (capitolo IV, Articolo 15).

Link utili:

EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/>

Varie ed eventuali:

Secondo dati statistici ucraini, negli anni 2014 e 2015 (ultimi dati annuali completi disponibili al momento della compilazione della Guida), le importazioni di grappa (v.d. 2208 20 86) in Ucraina non sono state registrate. Vale la pena comunque rimarcare che nel comparto agroalimentare, il fenomeno dell'importazione parallela, che alimenta il locale mercato sommerso, riveste un ruolo significativo difficilmente quantificabile.



Ungheria

Fattura Export:

Si

Dichiarazione doganale:

No. Per importazioni dall'UE non è necessario procedere allo sdoganamento, trattandosi di merce prodotta o acquistata in un altro stato membro dell'UE.

Documenti di trasporto:

- CMR - Lettera di vettura internazionale;
- e-TKO (e-DAA, documento di trasporto registrato nel sistema EMCS).

Packing List:

Secondo le normative UE.

Certificato di origine:

Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di presentarlo all'Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH).

Certificati di analisi:

Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di presentarlo all'Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH).

Etichettatura:

Conforme alle normative dell'UE.

L'etichetta deve essere in lingua ungherese e deve riportare i seguenti dati:

- Denominazione del prodotto
- Elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di quantità
- Contenuto netto
- Termine minimo di conservazione o data di scadenza nel caso il contenuto di alcol sia inferiore al 10% in volume
- Condizioni particolari di conservazione
- Ragione sociale e indirizzo del produttore o dell'importatore
- Paese d'origine, luogo di provenienza
- Gradazione alcolica

Ente responsabile: NÉBIH (Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare) <http://portal.nebih.gov.hu/>

Imballaggi:

Secondo le normative UE.

Documenti di importazione:

Secondo le normative UE.

Dichiarazione doganale di importazione:

L'importatore ungherese deve avere l'autorizzazione all'importazione e deve inoltre disporre di un magazzino temporaneo di 100 mq minimi registrato nel sistema delle accise.

Documenti di spedizione all'importazione:

L'Ungheria è membro dell'Unione Europea e, pertanto, l'esportatore italiano e l'importatore ungherese devono registrarsi nel sistema elettronico europeo EMCS (Excise Movement and Control System). La EMCS registra un numero AHK che accompagna la merce spedita. Nel momento della partenza della merce l'esportatore deve digitare i dati specifici dei prodotti spediti. L'importatore ungherese, al momento dell'arrivo, deve confermare la ricezione dei prodotti sempre attraverso il sistema EMCS.



■ **Contingente doganale:**

No

■ **Bioterrorism Act:**

No

■ **Notifica preventiva:**

No

■ **Registrazione etichetta:**

No

■ **Dazi e imposte a carico importatore nel paese:**

I prodotti alcolici (codice doganale 2208) sono soggetti ad un'accisa di HUF 25.520, pari a circa € 85/ettolitro. L'IVA è del 27%.

■ **Sistema di calcolo delle accise:**

HUF 25.520, pari a circa € 85/ettolitro.

■ **Altri eventuali documenti:**

No. Come per tutti i Paesi dell'UE.

■ **Link utili:**

- Ufficio delle Tasse e della Dogana (NAV)
<http://www.nav.gov.hu/>
- Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH)
<http://portal.nebih.gov.hu/>
- InfoMerecatiesteri
<http://www.infomercatiesteri.it/>

INDICE

pag. **190** Australia



OCEANIA



Australia

Fattura Export:

La fattura commerciale viene fornita dall'esportatore per fornire il prezzo, la descrizione e altri particolari della transazione. Le condizioni di vendita, conosciute come "incoterm", devono comparire sulla fattura, per es. FOB, CIF, per la valutazione della dogana.

La fattura commerciale è un documento legale che deve essere firmato dall'azienda esportatrice (supplier italiano) attestante la veridicità delle informazioni che vengono dichiarate.

Dichiarazione doganale:

Certificato doganale di entrata redatto on line dall'agente doganale.

Documenti di trasporto:

L' "Airway Bill" (AWB) è un documento per trasporti via aerea emesso dal vettore aereo o dallo spedizioniere che serve ad indicare l'accettazione delle merci per il trasporto, i termini e le condizioni del trasporto. L' AWB e' emesso in tre copie, una per il vettore, una per il destinatario, ed una per il mittente (o spedizioniere).

L' "airway bill" è rilasciato dal vettore aereo nel paese di spedizione. Generalmente una copia della "airway bill" è presentata alla dogana al momento dell'entrata.

Il "Bill of Lading" (B/L) è un documento per trasporti via mare emesso dal vettore marittimo o spedizioniere che copre una spedizione di merci via mare. E' fornito dal vettore o spedizioniere per confermare il trasporto di merci a bordo. Il "bill of lading" è presentato in dogana al momento dell'entrata e serve a verificare che la descrizione sul "bill of lading" corrisponde alla descrizione e alle quantità indicate sulla fattura commerciale e sul "carrier manifest". Il carico marittimo utilizzato per la valutazione in dogana può apparire anche sul "bill of lading".

VGM/Solas

L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha modificato dal 1 luglio 2016 la Convenzione SOLAS (Salvaguardia della vita in mare) richiedendo, come condizione per il caricamento di un container confezionato su una nave per esportazione, che il container abbia un peso verificato con la determinazione della massa lorda verificata dei container (VGM, verified gross mass).

Packing List:

La "packing list" serve ad elencare i dettagli di una spedizione. E' fornita dall'esportatore ed è un documento standard che accompagna la fattura commerciale.

La "packing list" facilita il processo di sdoganamento del broker doganale, dal momento che spesso i certificati doganali devono fornire nel dettaglio le dimensioni ed i pesi delle merci imballate all'interno di ogni scatola.

Certificato di origine:

Non è richiesto.

Certificati di analisi:

www.foodstandards.gov.au

Etichettatura:

I requisiti per l'etichettatura delle bevande alcoliche sono regolate dal Food Standards Australia and New Zeland. Questi requisiti si applicano alle bevande come birra, vino e liquori. Per i prodotti alcolici importati in Australia per la vendita sul mercato interno possono essere richieste l'esposizione di alcune informazioni sull'etichetta quali ad esempio il numero di bevande standard ("standard drinks"). Gli importatori devono controllare la normativa sul link:

<http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx> per informazioni sull' etichettatura dei prodotti alcolici: Capitolo 1 General Food Standars / Parte 1.2 Labelling and other information requirements e al Capitolo 2 Food Standards / Parte 2.7 Alcoholic beverages).



Imballaggi:

Il servizio di Quarantena ed Ispezioni Doganali in Australia (ora Biosecurity, prima conosciuto come AQIS) ed il "Non-Commodity Information Requirement Policy" emesso il 1 Agosto 2009 ed entrato in vigore a partire dal 1 Settembre 2009, richiedono che tutte le spedizioni "full container load" (FCL) e "less container load" (LCL) siano accompagnate da una dichiarazione di imballaggio (packing declaration) attestante che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi all' ISPM 15 (norme internazionali per le misure fitosanitarie).

La Dichiarazione di imballaggio può anche essere riportata sulla lista di imballaggio (packing list) o sulla fattura commerciale che accompagna la spedizione di importazione. Le spedizioni senza tale dichiarazione verranno sottoposte ad ispezione e la consegna del carico sarà ritardata. Inoltre tutte le spedizioni di "full container load" (FCL) trasportate via mare devono essere accompagnate da una Dichiarazione di Pulizia del Container (Container Cleanliness Statement).

Tale dichiarazione può essere inserita all'interno della lista di imballaggio (packing list), nella dichiarazione di imballaggio (packing declaration) o nella fattura commerciale che accompagna la merce. Le spedizioni senza tale dichiarazione verranno sottoposte ad ispezione e la consegna del carico sarà ritardata.

Documenti di importazione:

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE, DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE, CONTINGENTE DOGANALE, NOTIFICA PREVENTIVA

Dichiarazione doganale:

Secondo la legge doganale australiana del 1901, tutte le importazioni in Australia devono essere dichiarate. Le dichiarazioni di importazione in Australia sono presentate dall'importatore o da broker doganali in via elettronica tramite il sistema Integrated Cargo System (ICS). Merci importate con un valore doganale fino a 1.000 dollari australiani: possono essere dichiarate con una "Self Assessed Clearance Declaration" (SAC), che è anche presentata in via elettronica. Dopo lo sdoganamento, la dogana trasmette tramite l'ICS un' "Authority to Deal" che conferma che la merce importata può entrare in commercio in Australia. Merci importate con un valore superiore ai 1.000 dollari australiani e spedite via cargo (mare o aerea) o via posta: Per prodotti alcolici e tabacco con un valore superiore ai 1000 dollari australiani che arrivano via cargo (mare o aerea) o via posta, nella maggior parte dei casi, è necessaria una dichiarazione di importazione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda informativa "Import Declaration" sul sito della Dogana Australiana: <https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationsweb.pdf>

Tempo di elaborazione: le dichiarazioni presentate in formato elettronico tramite ICS vengono elaborate al momento del ricevimento. La dogana trasmette una notifica di "Authority to Deal" entro 30 minuti dalla ricezione del pagamento dei dazi imputati, delle tasse e delle spese. Il tempo per lo sdoganamento (clearance time) dipende anche dalle impostazioni di selettività della dogana e dalla possibilità che la merce sia soggetta all'intervento delle autorità competenti.

Periodo di validità: le dichiarazioni di importazione devono essere conservate all'interno del file dell'importatore per un periodo di 5 anni, in conformità con il Customs Act 1901. La registrazione presso la Dogana è necessaria per poter utilizzare l' Integrated Cargo System (ICS) per la presentazione delle dichiarazioni di importazione. La registrazione può essere effettuata scaricando il modulo B319 online al seguente link della Dogana australiana:

<https://www.border.gov.au/Forms/Documents/b319.pdf>

Costi: I costi per le dichiarazioni di importazione variano a seconda del formato (elettronico o cartaceo) e del valore della merce importata.

Quadro di calcolo per costo dichiarazioni di importazione

VALORE MERCE IMPORTATA:

- Tra 0 e AUD\$1000 Non vengono imputate spese;
- Tra AUD\$1000 e AUD\$10.000: costo via mare AUD\$92.00 / costo via aerea AUD\$83.00;
- Superiore a AUD\$10.000: costo via mare AUD\$194.00 / costo via aerea AUD\$185.00).

Documenti di spedizione all'importazione:

Vedi sopra

Contingente doganale:

Vedi sopra

**Bioterrorism Act:**

Irrilevante per questa categoria di prodotti

Notifica preventiva:

Non è richiesta

Registrazione etichetta:

Non è richiesta

Dazi e imposte a carico importatore nel paese:

Indipendentemente dal valore dei prodotti alcolici importati, vengono applicati i dazi doganali, le spese doganali, Goods and Services Tax (GST) (equivalente dell'Iva in Italia) e la Wine Equalisation Tax (WET) per gli alcolici.

Il dazio doganale è del 5%, la GST è del 10%, la WET è del 29%.

Dazi per i prodotti alcolici

Sull'importazione di bevande alcoliche vengono applicate diverse aliquote, a seconda del tipo di bevanda, e del suo contenuto alcolico (Lal = litri di alcool).

Non esiste una formula generale, o una tariffa o un importo che si possa applicare in tutti i casi.

Alcuni prodotti sono soggetti a un tasso percentuale del dazio, altri sono soggetti ad un'aliquota percentuale applicata al valore del vino e ad un tasso fisso per Lal.

Informazioni sulla classificazione tariffaria sono disponibili all'indirizzo <https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-goods/current-tariff-classification/schedule-3/section-iv/chapter-22>

Le aliquote doganali sono soggette a modifiche. Gli importatori devono verificare le tariffe pubblicate e vigenti.

GST - alcolici importati e prodotti del tabacco sono soggetti a GST ad un tasso del 10% del Valore della importazione imponibile (VoTI).

Il VoTI è la somma di:

- il valore dichiarato in dogana
- eventuali dazi da pagare
- l'importo pagato o da pagare per il trasporto della merce in Australia e
- per assicurare le merci per il trasporto
- WET, se applicabile.

WET - i prodotti vitivinicoli sono inoltre soggetti a Wine Equalization Tax (WET) con un'aliquota del 29%.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al sito della Dogana Australiana: <http://www.border.gov.au/>.

Sistema di calcolo delle accise:

-

Altri eventuali documenti:

Revoca delle Concessioni regalo per bevande alcoliche e tabacchi, in vigore dal 1 ottobre 2008.

Con l'entrata in vigore dell'Australian Customs Notice 2008/43, le concessioni per i regali di valore inferiore ai 200 dollari per spedizione di bevande alcoliche e tabacchi sono state revocate con decorrenza dal 1 ottobre 2008.

Sotto le concessioni regalo regolate dalla legge 9740019 del 17 settembre 1997, i regali di valore inferiore ai 200 dollari erano esenti da dazi e tasse all'importazione in Australia.


A partire dal 1 ottobre 2008 le spedizioni di regali di tali prodotti sono soggette a dazi e tasse.

Il dazio e la soglia esentasse per tutte le merci importate del valore fino a 1.000 dollari australiani non includono le bevande alcoliche ed i prodotti del tabacco.

Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, tel.: +61 2 6275 6542.

This image shows a blank sheet of lined paper. The paper is white and features a blue border. Inside the border, there are horizontal blue lines spaced evenly down the page, creating a series of writing lines. The lines are consistent in length and spacing, typical of standard notebook paper.

This image shows a blank sheet of lined paper, likely intended for writing or drawing. The paper is white and features a blue border. Inside the border, there are 20 horizontal blue lines, evenly spaced, providing a guide for writing. The lines are parallel and extend across the width of the page, leaving a small margin at the top and bottom. The overall appearance is that of a standard notebook page.



ITCA 

ITALIAN TRADE AGENCY

**ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane**

Via Liszt, 21
00144 Roma

www.ice.gov.it
vini@ice.it